

Prot. n. 124/2025 in r. del 25 febbraio 2025

Pos. n. Ris.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Progetto organizzativo dell'ufficio per il periodo 2026-2029

1.a. PREMESSA

La redazione del progetto organizzativo di una Procura della Repubblica non può prescindere dall'analisi aggiornata dei flussi e delle pendenze dei procedimenti la cui conoscenza fornisce già una preliminare piattaforma di indicazioni per la formazione ragionata di dipartimenti e gruppi di lavoro (Unità organizzative e articolazioni interne dell'Ufficio ex art 9 circolare CSM del 3 luglio 2024 e succ. mod.), nell'ottica di ottimizzare le esperienze e le specializzazioni dei singoli sostituti, oltre che per suggerire eventuali determinazioni che riguardino, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale, il tema della ragionevole durata del processo.

Le indicazioni relative alla formazione del progetto organizzativo vanno esaminate tenendo conto di una serie di dati.

Esse devono ovviamente tener conto, del dibattito partecipato dell'Ufficio che necessariamente deve precedere il varo del progetto organizzativo nel rispetto dei principi di cui all'art. 107, 3° comma Cost., nonché della normativa secondaria del C.S.M.

La formulazione del progetto tiene anche conto della specifica esperienza maturata dallo scrivente nell'esercizio delle funzioni di P.M., proprio presso la Procura di Palermo (per diciotto anni), presso la DNA (per otto anni), nelle funzioni direttive di procuratore della Repubblica di Messina, come è noto, anch'essa sede di direzione distrettuale antimafia (per oltre cinque anni) ed infine degli ultimi 2 anni e cinque mesi nelle funzioni di procuratore della Repubblica di Palermo. Autore del precedente e tutt'ora vigente progetto organizzativo, approvato senza osservazioni dal C.S.M. in data 13 dicembre 2023, nonché di altri due progetti organizzativi varati nella qualità di procuratore della Repubblica di Messina ed entrambi approvati dal C.S.M. per complessivi dunque 4 progetti organizzativi nello spazio di meno di otto anni.

Si è doverosamente proceduto all'acquisizione dei flussi e delle pendenze (allegato A) e si è iniziata una prima discussione con i procuratori aggiunti presenti in ufficio che, nel corso di più riunioni, hanno offerto elementi di valutazione su temi specifici, quali l'analisi dei sistemi di prima valutazione delle notizie di reato e la strutturazione della D.D.A.

Si è dato corso poi a due assemblee di Ufficio rispetto alle quali si è in precedenza provveduto a fornire ai partecipanti le bozze contenutistiche del progetto organizzativo, nei termini previsti dalla circolare del luglio 2024 del CSM.

Si è proceduto a trasmettere per le sue doverose valutazioni il progetto al Presidente del Tribunale di Palermo ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che hanno risposto con propria nota allegata al presente progetto. Medesima interlocuzione si è avviata trasmettendo la bozza del progetto organizzativo al Consiglio dell'ordine degli avvocati che non ha ritenuto di interloquire.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori Aggiunti	7	1
Sostituti Procuratori	48	13

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore	de LUCIA MAURIZIO	D.D.A.
Procuratore Aggiunto		1° DIPARTIMENTO
	SABELLA MARZIA	D.D.A.
	GUIDO PAOLO	4° DIPARTIMENTO
	DEMONTIS SERGIO	D.D.A. e 1° DIPARTIMENTO
	PICOZZI ANNAMARIA	D.D.A.
	VACCARO LAURA	2° DIPARTIMENTO
	PALMERI MASSIMO	3° DIPARTIMENTO
	AMICO VINCENZO	3° DIPARTIMENTO
	ANTOCI GIOVANNI	D.D.A.
	BAMBINO MARIA	2° DIPARTIMENTO
	BETTIOL LUISA	D.D.A.
	BEUX GIULIA	4° DIPARTIMENTO
	BONACCORSO MAURIZIO	1° DIPARTIMENTO
	BOSCO GAETANO	2° DIPARTIMENTO
	BRANDINI GIACOMO	D.D.A.
	BRUCOLI BRUNO	D.D.A.
Sostituto Procuratore	CALABRESE MARIO	2° DIPARTIMENTO
	CAMILLERI CLAUDIO	D.D.A.
	CAMPANILE LUISA	1° DIPARTIMENTO
	CARCHIETTI ANTONIO	4° DIPARTIMENTO
	CESCON RENZA	3° DIPARTIMENTO
	COPPOLA VITTORIO	1° DIPARTIMENTO
	D'ALESSIO LUDOVICA	1° DIPARTIMENTO
	DE BENEDITTIS FELICE	4° DIPARTIMENTO
	DE LEO GIANLUCA	4° DIPARTIMENTO
	DE SOMMA ILARIA	3° DIPARTIMENTO

Sostituto Procuratore	DESSI' FRANCESCA	D.D.A.
	DI GUARDO CLIO	2° DIPARTIMENTO
	DI MAGGIO DANIELE	2° DIPARTIMENTO
	DI RIENZO ORNELLA	2° DIPARTIMENTO
	FALCHI GIULIA	4° DIPARTIMENTO
	FALETRA EUGENIO	4° DIPARTIMENTO
	FERRARI CLAUDIA	3° DIPARTIMENTO
	FORTI MARIA	1° DIPARTIMENTO
	FUSCO ANDREA	D.D.A.
	GUZZARDI MONICA	2° DIPARTIMENTO
	LA CHIOMA FEDERICA	D.D.A.
	LO CASCIO FERDINANDO	3° DIPARTIMENTO
	MACALUSO ALESSANDRO	4° DIPARTIMENTO
	MALAGOLI CATERINA	D.D.A.
	MAZZOCCO FRANCESCA	D.D.A.
	MESSINA CECILIA	2° DIPARTIMENTO
	MISTRITTA SERGIO	1° DIPARTIMENTO
	PADOVA PIERANGELO	D.D.A.
	PERRICONE MARIA	2° DIPARTIMENTO
	RANDOLO DANIELA	3° DIPARTIMENTO
	RIGHI GIORGIA	D.D.A.
	ROMANO CARMELA	3° DIPARTIMENTO
	SANSONE DANIELE	1° DIPARTIMENTO
	SCUDERI FEDERICA	2° DIPARTIMENTO
	SPEDALE GASPARE	D.D.A.
	TICINO MARIA PIA	D.D.A.
	URBANI FRANCESCA	2° DIPARTIMENTO
	VINCIGUERRA	2° DIPARTIMENTO
	ZOPPI ANDREA	4° DIPARTIMENTO

2. Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice Procuratore Onorario	72	22

Funzione	VPO	Unità organizzativa
	1	ALESSANDRO Nadia
	2	LA BARBERA Maria Grazia
	3	SOFIA Alessio
	4	MILAZZO Roberta
	5	NAPOLI Arianna
	6	ARONE Raffaella
	7	GARGANO Maria Pia

Vice Procuratore Onorario	8	FERLAZZO Fabio
	9	MANGIAPANE Nunzia
	10	SIAGURA Anna Maria
	11	VENUTI Giuliana
	12	CAMPANELLA Vitina
Vice Procuratore Onorario	13	LANIGRA Salvatore
	14	SALERNO Giuseppe
	15	BENTLEY Giulia
	16	TODARO Antonio
	17	LICARI Lucia
	18	CASSIBBA Valentina
	19	SIRACUSA Silvia
	20	CESARE Giada
	21	GERACI Giuseppina
	22	MALFITANO Daniela
	23	ANZALDI Valeria
	24	GATTO Luigi
	25	GIAMBONA Maria
	26	PIAZZA Claudio
	27	RICCO Cristina
	28	VITELLO Giuliana
	29	SCOZZARELLA Valeria
	30	PITRONE Salvatore
	31	PERNICI Luisa
	32	BRANCATI Luciano
	33	SAVARINO Patrizia
	34	FERRIGNO Annunziata
	35	MENDOLIA Cosetta
	36	MONTANTE Calogero
	37	ALBERGHINA Marcella
	38	ARMATO Cinzia
	39	BARTOLOTTA Daniela
	40	BOSSA Maristella
	41	CALLARI Francesco
	42	CASTRORAO BARBA Gloria
	43	MAGGIO Daniela
	44	MAURO Roberta
	45	PILLITTERI Maria Grazia
	46	VISCO' Gaspare
	47	VONELLA Marco
	48	ALONGE Maria Consuelo
	49	CARADONNA Sabina
	50	ISAIA Lorenzo

3. Pianta organica del personale amministrativo

Area	Fascia Economica.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 31/12/2024	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Dirigente Amministrativo			1	0	100,00%
III	F3/F7	Direttore	16	13	18,75
III	F1/F7	Funzionario Bibliotecario	0	0	
III	F1/F7	Funzionario Informatico	0	1	
III	F3/F7	Funzionario dell'Organizzazione	0	0	
III	F1/F7	Funzionario Contabile	2	2	0,00%
III	F1/F7	Funzionario Statistico	0	1	
III	F1/F7	Funzionario Linguistico	0	0	
III	F1/F7	Funzionario UNEP	0	0	
III	F1/F7	Funzionario Giudiziario	42	68	-61,90%
Totale III Area			60	85	-41,67%
II	F3/F6	Cancelliere esperto	75	56	25,33%
II	F3/F6	Contabile	1	1	0,00%
"	F2	contabile junior	0	2	
II	F3/F6	Assistente Informatico	2	0	100,00%
II	F3/F6	Assistente Linguistico	0	0	
II	F3/F6	Ufficiale Giudiziario	0	0	
II	F2/F6	Assistente Giudiziario	58	51	12,07%
II	F2/F6	Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi	2	0	100,00%
II	F1/F6	Conducente di Automezzi	59	42	28,81%
II	F1/F6	Operatore Giudiziario	71	45	36,62%
"	F1	Operatore Data entry	0	16	
II	F1/F6	Centralinista	0	0	
Totale II Area			268	213	20,52%

I	F1/F3	Ausiliario	34	15	55,88%
Totale I Area			34	15	55,88%
Totale Ufficio			363	313	13,77%

4. Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
capitoli		
1451.14	€ 19.900	materiale igienico sanitario
1451.14	€ 25.000	toner e drum per stampanti
1451.21	€ 38.000	carta per fotoriproduttori
1451.22	€ 45.000	spese d'ufficio
1451.30		manut. ord. auto magistrati protetti
7211.01		manut. straord. auto magistrati protetti
1403.3	€ 15.000	straordinario "art. 11"
1403.3	€ 12.500	straordinario "art. 37"
7211.2	€ 130.000	arredi per Ufficio

Fondi messi a disposizione dalla Direzione Nazionale Antimafia

capitoli		
1402.03	€ 120.000	straordinario
1451.43		missioni in territorio nazionale
1451.43	€ 5.000	spese per pubblicazioni
1451.43	€ 32.900	carta per fotoriproduttori
1451.43	€ 28.100	spese d'ufficio
1451.43	€ 115.000	esercizio auto adibite ai servizi di sicurezza
1451.43	€ 500	esercizio auto adibite ai servizi di istituto

1451.43	€ 12.000	manut. ord. auto adibite ai servizi di sicurezza
1451.43	€ 600	manut. ord. auto adibite ai servizi d'istituto

Risorse tecnologiche, disponibilità, destinazione

L'infrastruttura tecnologico-informatica di base è fornita dalla Rete Unica della PA, RUPA, su cui sono installati i servizi di interoperabilità e comunicazione elettronica, non solo all'interno del "comparto giustizia", ma anche verso le altre PP.AA., tramite la posta elettronica, ordinaria e certificata, gli accessi ad Internet e il collegamento con il Sistema Pubblico di Connettività – SPC.

La "dorsale" nazionale è – dunque – quella che, prima d'ogni altro, rende disponibili una serie di utilità informatiche di fondamentale importanza per il lavoro dei vari Uffici di questa Procura.

La LAN di Palazzo è connessa alla RUPA tramite connessione in fibra ottica (20 Mb) e tutti i locali della Procura sono regolarmente cablati, utilizzando armadi di distribuzione collocati lungo i corridoi o presso stanze protette dei piani occupati dall'Ufficio. I punti di connessione ubicati nelle singole stanze degli Uffici sono stati sottoposti ad un piano di ampliamento nel 2021 e dovranno essere ancora implementati.

La Sala Server distrettuale, ubicata nei locali cantinati del Palazzo di Giustizia, è gestita dal presidio CISIA di Palermo ed ospita le apparecchiature (Centro Stella) che alimentano l'infrastruttura di Sistema e che servono l'intera Cittadella Giudiziaria e il Distretto. Tali apparecchiature assicurano la connessione con le reti esterne e presiedono al funzionamento e alla gestione dei servizi informatici nel loro complesso.

All'interno della Sala Server sono collocati anche i Server direttamente ed esclusivamente gestiti dall'Ufficio Informatico della Procura, attraverso cui viene gestito il flusso di informazioni interno alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Trapani e Agrigento, nonché il flusso informativo della Banca Dati SIDDA/SIDNA con la Direzione Distrettuale Antimafia. Per tali ragioni, anche il personale informatico della Procura della Repubblica ha accesso autonomo e diretto alla Sala Server distrettuale.

L'accesso alla Sala Server distrettuale è presidiato da una porta blindata ignifuga accessibile solo a mezzo badge e contestuale rilevazione biometrica dell'identità; la Sala è dotata di idoneo impianto elettrico e di un doppio sistema di climatizzazione: uno direttamente collegato ai rack e uno diretto a raffreddare indistintamente tutto l'ambiente. In detti locali, è stato rinnovato l'impianto anti-incendio.

I Server e l'Infrastruttura sono collegati alla linea elettrica preferenziale, inoltre tutto il complesso è attestato su gruppo di continuità.

I Server gestiti dalla Procura della Repubblica risultano provvisti di dischi *hot swap* in configurazione RAID 5, che garantiscono un ottimo livello di ridondanza nell'eventualità di guasto. Nei casi di "crash" di un disco, i servizi finiscono per subire un'interruzione solo per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del disco e al riavvio delle utilità di rete.

L'Ufficio Informatico – comunque – rinnova annualmente un *Disaster Recovery Plan* con le indicazioni tecniche utili ad affrontare la prima emergenza e approntare la tutela e la custodia dei dati nella loro originaria integrità.

Attualmente, oltre alla ridondanza dei Server, in Procura la salvaguardia dei dati sensibili viene assicurata da una procedura automatica di back-up eseguita in notturna, con cadenza giornaliera, su una batteria di unità esterne USB da 2 Tb, cosicché per ogni gruppo di dati originari, vengono assicurate tre copie di back-up.

Inoltre, per il back-up dei dati dei singoli magistrati-utenti, sono state predisposte specifiche aree dei Server, nelle quali è possibile salvare le informazioni più rilevanti che si desidera vengano conservate e rese fruibili nel tempo.

Destinazione della dotazione informatica:

- 615 sono gli utenti attestati e gestiti su ADN (di cui 238 utenti esterni, non strutturati nell'Amministrazione)
- 519 gli utenti attestati e gestiti sui Server della Procura
- 28 gli utenti attestati e gestiti sulla VLAN protetta dedicata alla DDA
- 27 gli utenti attestati e gestiti sul Server CIT dell'Ufficio
- 175 sono le cartelle condivise su Server DDA
- 421 sono gli utenti generici attestati e gestiti sul back-office di SICP
- 19 sono gli utenti REGE ad esaurimento.

Il controllo e la gestione autonoma degli strumenti informatici in rete da parte della Procura della Repubblica, riguarda anche 50 stampanti e 27 fotocopiatrici installati in rete, nonché 562 indirizzi di Posta Elettronica Ordinaria gestiti attraverso la Consolle Nazionale MultiUX, 84 indirizzi di Posta Elettronica d'Ufficio, 30 Caselle di Posta Elettronica Certificata e 230 Utenti di PEC.

Considerata la pressoché totale dipendenza dai servizi informatici in rete e/o via Web, la Procura della Repubblica rinnova periodicamente – almeno in parte – la dotazione tecnologica – informatica.

In mancanza di nuove forniture, col naturale spirare del periodo di garanzia dei PC e dei loro accessori, ogni malfunzionamento manifestatosi negli ultimi mesi presso le postazioni di lavoro di

magistrati e personale di cancelleria, ha determinato e determina il blocco delle postazioni di lavoro, per il cui ripristino l'Ufficio deve ricorrere – ove possibile – all'intervento volontario di talune unità di Personale, per tamponare con soluzioni temporanee le conseguenze di più complessi deficit tecnologici. Tali interventi, tuttavia, divengono sempre più complessi, anche col progressivo venir meno del relativo materiale tecnico di ricambio, che i ridotti finanziamenti sul relativo capitolo di spesa non consentono di implementare adeguatamente.

La complessità della situazione richiederebbe un radicale e periodico intervento di rinnovo del parco tecnologico. Bisogna, del resto, prendere atto che persistendo tale condizione, vanno considerati seriamente a rischio non solo l'implementazione e la modernizzazione dei servizi, ma la stessa ordinaria e quotidiana attività di magistrati e operatori.

A fronte di un crescente numero di guasti e di malfunzionamenti, la consistenza dei dispositivi attualmente in uso a questo Ufficio è rimasta priva di una scorta di magazzino che potrebbe sopperire a eventuali imprevisti tecnici, come nel passato è avvenuto.

Il sottostante prospetto riporta la consistenza dell'hardware complessivamente in uso all'Ufficio:

Computer da tavolo

1. N° 90 pc Fujitsu Esprimo Q556
2. N° 210 pc HP Pro Desk 600
3. N° 5 pc HP 600
4. N° 4 pc Si COMPUTER Intel core 7
5. N° 22 pc LENOVO THINKCENTRE M75s Gen 2

Stampanti

6. N°5 Stampanti Kyocera fs-6970dn
7. N° 25 Stampanti Samsung SL-3820
8. N° 5 Stampanti Brother mfc-838dn
9. N° 3 Stampanti Lexmark mx410
10. N° 2 Stampanti Kyocera FS-4300dn
11. N° 60 Stampanti Lexmark MS 610
12. N° 15 Stampanti EPSON AL-M320DN
13. N° 120 Stampanti Brother MFC-6800DW
14. N° 75 Stampanti ECOSYS P4040dn
15. N° 3 Stampanti EPSON MFC-C8190B
16. N° 4 Stampanti HP Page Wide color 755

Computer portatili

17. N° **50** pc Portatile LENOVO 15 IML-I3
18. N° **65** pc Portatile LENOVO 14 IML-I3
19. N° **18** pc Portatile LENOVO 13 IML-I3
20. N° **12** pc Portatile LENOVO 13 IML-I3 (**PM**)
21. N° **20** pc Portatile LENOVO 13 IML-I3 (**VPO**)
22. N° **72** pc Portatile DELL Latitude 5300 Win
23. N° **40** pc PORTATILI ACER P215-52

Scanner

24. N° **2** Scanner Avison AD 240
25. N° **60** Scanner Panasonic KV-SL1056
26. N° **5** Scanner CANON DR-C240
27. N° **4** Scanner KODAK
28. N° **2** Scanner Fujitsu A3 FI-7600
29. N° **10** Scanner EPSON GT-S85
30. N° **31** Scanner Brother ADS 4300

Sempre più frequente è – ad esempio – l’uso della videoconferenza e della videocomunicazione attraverso Microsoft Teams® che si avvale di una dotazione di **80 webcam**, consegnate a tutti i magistrati dell’Ufficio, direttori e funzionari responsabili dei servizi.

Magistrati e residui casi di personale in “lavoro agile” utilizzano un “tunnel VPN” (Virtual Private Network) che consente di utilizzare in sicurezza e da remoto i programmi gestionali e i servizi d’Ufficio. La VPN è una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione logicamente riservato e creato sopra un'infrastruttura di rete pubblica, che protegge il traffico-dati in entrata e in uscita.

Nell’estate 2024, sono state definite le procedure di consegna, configurazione e collaudo di **due macchine CISCO** (una macchina-*desk touch* e una macchina-*board* da conferenza) per l'avvio dell’operatività del sistema di videocomunicazione e videoconferenza criptate, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni della DNA e delle Procure Distrettuali in riferimento a materie d’indagine.

In particolare, il sistema adottato prevede l'utilizzo di una piattaforma Cloud, in grado di offrire servizi di videocomunicazione e videoconferenza, messaggistica, fonia e Contact Center, con caratteristiche di sicurezza dei contenuti implementate a più livelli (autenticazione e crittografia della

comunicazione, algoritmi per la creazione e detenzione delle chiavi di crittografia, capacità di mantenere il traffico-dati senza possibilità di intercettazione/esfiltrazione delle comunicazioni).

Sono stati, infine, distribuiti **86 lettori di smart-card** a tutti i componenti dei Gruppi di Segreteria, ai Magistrati e ad altro personale interessato avente la necessità di gestire attività lavorative con autenticazione da remoto.

5. Accesso alle banche dati

Una struttura di particolare rilievo per l'attività della Procura nella fase delle indagini preliminari, è la Banca Dati SIDDAA/SIDNAA (Sistema Informativo Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo/Sistema Informativo Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), al servizio delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo su tutto il territorio nazionale.

Il progetto (a suo tempo approvato dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), ha consentito di realizzare una Banca dati nazionale, presso la quale confluiscono tutti i dati relativi alle "informazioni" inerenti le indagini preliminari ed i procedimenti pendenti o definiti presso le singole Procure distrettuali (quali informative di Polizia Giudiziaria, intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, richieste di misure cautelari, ordinanze di misure cautelari e tutti gli altri atti del procedimento penale, compresi i procedimenti di prevenzione patrimoniale e personale), secondo il principio dell'attribuzione al Procuratore della Repubblica distrettuale di ogni "fatto" di reato meglio elencato nell'articolo 51 comma 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale. Cosicché:

- a) il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, può accedere alla Banca-dati alimentata dalle Procure distrettuali e condivisa come strumento operativo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (articolo 117 comma 2 bis del codice di procedura penale, comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lett. a) e b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43);
- b) tutte le Procure possono condividere – salvo casi straordinari – le informazioni inserite nel sistema.

L'architettura del sistema così articolata realizza – in tal modo – un perfetto meccanismo di sinergie per il quale ogni ufficio distrettuale è pensato come unità autonoma collegata con un sistema centrale che gestisce il patrimonio informativo comune (la Banca-dati cd. "tattica") che elabora le informazioni congrue e quelle discordanti, favorendo l'interscambio continuo e l'analisi comparata dei dati con le unità informatiche periferiche "locali".

Presso la Procura della Repubblica di Palermo, la disciplina sull'organizzazione complessiva del servizio legato alla Banca-dati SIDDAA/SIDNAA è contemplato nel nuovo Regolamento del Sistema

informativo della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e delle Procure distrettuali della Repubblica adottato il 3 febbraio 2023, e – per quanto non previsto – dalle indicazioni della Circolare DNA del 23 febbraio 2011 prot. 5072/2011 e della Circolare DNA del 24 marzo 2016 prot. 15982/2016, nonché dalla Circolare del CSM del 18 marzo 2014 prot. P5025/2014, dalla Circolare del CSM del 25 luglio 2012 e – ancora – dall’ordine di servizio del Procuratore della Repubblica di Palermo prot. 2903/02 del 3 aprile 2002, dalla direttiva di questi del 21 maggio 2018 prot. 481/2018, del 23.11.2022 prot.641_22 INT.

La sicurezza dell’infrastruttura di sistema della Banca-dati è assicurata dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia

Gli atti inseriti in Banca-dati sono, di regola e salvo casi particolari, conoscibili ai magistrati e agli altri utenti abilitati, attraverso l’accesso al sistema mediante doppia autenticazione, la seconda delle quali richiede credenziali fornite direttamente – e per canali riservati – dalla DNAA.

È il procuratore distrettuale della Repubblica – o il Procuratore Aggiunto, all’uopo delegato – ad autorizzare le richieste di consultazione della Banca-dati formulate dai magistrati dell’Ufficio, ma anche da organi di polizia giudiziaria in relazione ad attività di indagine in corso nell’ambito di un determinato procedimento penale e con riferimento a fatti e soggetti specificamente individuati nelle richieste.

Tuttavia, poiché l’accesso e la consultazione degli atti inseriti in Banca-dati avvengono in conformità a principi di graduazione volti ad assicurare particolari necessità di tutela del segreto investigativo, il sistema operativo consente anche la predisposizione di Aree di riservata conoscibilità degli atti (cd. ARCA), accessibili solo al procuratore distrettuale della Repubblica, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e, di regola, ai magistrati delegati al collegamento investigativo e, altresì, al Procuratore nazionale Aggiunto di riferimento.

B) Analisi del contesto esterno

Il progetto organizzativo impone di dare preliminarmente conto di una dettagliata analisi della realtà criminale del territorio nel quale la Procura della Repubblica di Palermo opera.

Nel caso di specie, il territorio del distretto di Palermo (per il quale rileva la competenza *ex art. 51 co. 3 bis, ter, quater e quinqes c.p.p.* della Procura della Repubblica di Palermo) e quello del circondario di Palermo, sono noti su scala mondiale ed anche a livello della storia del nostro Paese per la presenza criminale della mafia, per meglio dire dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra e di altre organizzazioni di stampo mafioso presenti nel territorio del distretto, in particolar modo la c.d. *stidda*, presente in particolare nella provincia di Agrigento.

Le attività investigative, anche recentissime, confermano il dato secondo il quale

l'organizzazione criminale certamente egemone operante nel distretto è Cosa nostra, la quale si manifesta con caratteristiche che, sotto il profilo della struttura, del radicamento territoriale e delle capacità di rigenerarsi, hanno caratteristiche fortemente innovative, da un lato, e con saldi legami verso la propria tradizione, dall'altro.

La consistenza dell'organizzazione mafiosa deve essere vista per come è, vale a dire non una serie di gruppi criminali mutevoli, legati a determinati personaggi ovvero a contingenti occasioni di arricchimento illecito, bensì un sodalizio strutturato sulla base di una scrupolosa ripartizione di competenze territoriali tra *famiglie* il cui obiettivo continua ad essere quello di acquisire il controllo non soltanto dell'economia illegale (traffico di stupefacenti ed estorsioni), ma anche di quella legale attraverso imprenditori compiacenti che molto spesso finiscono per essere inseriti a pieno titolo nella compagine associativa.

Numerose pronunce giudiziarie, divenute definitive, documentano come Cosa nostra sia costantemente "*interessata*" alle più grandi e rilevanti opere pubbliche realizzate e soprattutto da realizzarsi nel distretto di Palermo, rendendosi responsabile di gravi episodi estorsivi commessi ai danni di diverse imprese aggiudicatrici di importanti commesse pubbliche, oltre che di diversi ulteriori delitti riconducibili a dinamiche e logiche squisitamente mafiose. In questo senso l'attuale momento storico e la gestione pubblica dei fondi del PNRR (soprattutto ora che è in corso per molti appalti la fase della c.d. cantierizzazione dei lavori) costituiscono un motivo di ulteriore attenzione verso l'organizzazione criminale in argomento.

Sebbene gli interventi repressivi degli ultimi anni abbiano minato la struttura originaria del sodalizio, le indagini più recenti hanno evidenziato che l'organizzazione è restata attiva riuscendo ad individuare nuovi referenti per far fronte alle esigenze di controllo del territorio e, soprattutto, continua, da un lato, a conservare e a far funzionare le vecchie regole mafiose e, dall'altro, tende alla ricostituzione dei suoi organi di vertice.

Con riferimento alle strutture di Cosa nostra operanti nelle provincie di Agrigento e Trapani va evidenziato che le più recenti indagini hanno provato come sia attivo il collegamento con la Cosa nostra palermitana. Proprio tali indagini hanno avuto il merito, da un lato, di aver validamente attribuito connotazioni mafiose a fenomeni criminali che per anni erano stati sottovalutati, d'altro lato, di aver colto le connessioni esistenti tra la locale criminalità di stampo mafioso e le diverse realtà economiche e politico-amministrative.

Può pertanto affermarsi che l'organizzazione denominata Cosa nostra, conserva capacità di relazione con altre organizzazioni criminali di tipo mafioso, endogene ed esogene (tra le quali un ruolo significativo svolge la *n'drangheta*); conserva capacità di infiltrazione in settori economici e sociali "a rischio" (a mero titolo esemplificativo: infiltrazioni nella P.A., con particolare riguardo ai pubblici appalti, alla c.d. *ecomafia* e più in generale alle forme di illegalità connesse al c.d. *scambio*

occulto; nella gestione dei fondi pubblici; nella grande distribuzione; nelle procedure fallimentari ed esecutive giudiziarie; nel mondo del lavoro, attraverso i meccanismi della c.d. *legalità debole*; nell'imprenditoria attraverso i meccanismi del *racket* e dell'usura; nei gruppi eversivi interni o esterni).

Comune a tutto il territorio è il fenomeno dell'allarmante sviluppo del traffico di sostanze stupefacenti, che costituisce mercato di tutto rilievo per il commercio di sostanze stupefacenti di varia natura. Inoltre, alla criminalità mafiosa, presente con le caratteristiche sopra descritte, nel territorio, si affiancano altre forme di criminalità organizzata particolarmente pericolose nei settori della Pubblica Amministrazione e dell'economia, con la presenza di significativi comitati di affari volti ad inquinare in forma illecita la vita pubblica.

Infine, ulteriore particolare preoccupazione deve destare l'aggressione violenta a fasce di soggetti deboli, donne e minori, per i quali si continua a registrare la permanenza di un dato quantitativamente e qualitativamente significativo di reati.

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)

Quanto sopra indicato consente di individuare nei reati associativi ed in quelli finalizzati ad agevolare l'associazione mafiosa le forme più gravi di manifestazione di delitti nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Palermo.

Sotto altro profilo, desta particolare attenzione il notevole incremento di denunce e di delitti relativi alle c.d. fasce deboli della popolazione ed in relazione a tali delitti deve pertanto essere maggiore l'attenzione in termini di investimenti umani e tecnologici dell'Ufficio.

C) Analisi del contesto interno

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)

Consequente all'analisi, in punto di fatto, del c.d. contesto esterno, è la verifica e l'analisi dei flussi di lavoro riferiti al quadriennio trascorso. Dalla lettura dei flussi (allegati) emerge la rilevanza e l'importanza delle categorie di reato riconducibili alle attività dell'organizzazione mafiosa (DDA), nonché quella dei reati relativi al c.d. codice rosso (secondo dipartimento), dati questi che hanno comportato una significativa composizione dei relativi dipartimenti.

Quanto allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, l'assetto organizzativo di questa Procura, per la materia civile, è in linea con quanto indicato negli Orientamenti in materia di violenza di genere, licenziati dalla Suprema Corte, e sviluppa alcune buone prassi suggerite dalla

stessa.

Invero, in linea anche con i criteri indicati dal CSM è stata individuata una soluzione organizzativa che prevede specificamente di attribuire al secondo Dipartimento (competente per i reati in danno dei cd. soggetti fragili) il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale - provvedimenti *ex artt. 330 e 333 c.c.-*, se proposti quando sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

Al Procuratore Aggiunto coordinatore del secondo Dipartimento è affidato anche il compito di curare la costante e periodica interlocuzione, su problematiche di carattere generale, con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, in materia civile e penale in conformità alla delibera del C.S.M. PROT. P11074/2018 del 22/6/2018.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma cd. Cartabia, che, per la prima volta, ha evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo al Capo III (disposizioni speciali, Sezione I) norme in materia di violenza domestica e di genere, si segnala quanto segue.

Innanzitutto, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da due Sostituti procuratore del citato Dipartimento nonché dalla Procuratrice Aggiunta che lo coordina, che ha individuato le principali linee guida in materia.

Inoltre, sono state avviate interlocuzioni con la magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma. Tra queste si segnala l'implementazione dell'uso della consolle civile per tutti i Sostituti assegnati al secondo dipartimento e la possibilità di richiedere al Presidente del Tribunale di Palermo che i magistrati della Procura siano autorizzati ad accedere al sistema informativo SICID, in uso al Tribunale civile, limitatamente ai procedimenti assegnati alla Prima Sezione Civile e protezione internazionale. Ciò al fine di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la riforma riconosce all'ufficio del Pubblico Ministero nonché di individuare prassi virtuose per il sollecito scambio di informazioni tra l'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo e la Prima Sezione Civile di codesto Tribunale.

Nello specifico, ad esito dell'entrata in vigore del nuovo processo civile (licenziato dalla cosiddetta Riforma Cartabia), il novellato art. 473 *bis* del codice di procedura civile prevede nei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, una necessaria interlocuzione tra il Giudice civile e la Procura della Repubblica. Invero, nel caso in cui nel corso del Procedimento civile vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi, il Giudice civile, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve necessariamente interpellare il Pubblico Ministero chiedendo *"informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto."*

Inoltre, sempre il novellato art. 473 *bis* prevede la possibilità di un intervento diretto del Pubblico Ministero nel processo civile, laddove al punto 3 stabilisce che *nell'esercizio dell'azione civile, e al fine di adottare le relative determinazioni, il Pubblico Ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della Polizia Giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.*

Tali disposizioni vanno necessariamente lette unitamente al novellato art. 38 Disp. Att. C.c., che ha stabilito una decisa preferenza per la competenza del Tribunale ordinario per tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tutti questi casi, invero, sussiste ora la competenza del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario per tutte le domande *de responsabilitate* (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale).

Tali disposizioni aprono inevitabilmente nuovi orizzonti circa le competenze del P.M. della Procura ordinaria nei procedimenti in materia di famiglia, poiché, mentre prima della riforma Cartabia il ruolo del Pubblico Ministero si riduceva alla mera richiesta di approfondimenti al Giudice tutelare o al Tribunale, da svolgersi in contraddittorio nell'alveo della potestà istruttoria concessa al Giudice in questi casi, alla luce delle nuove norme che regolano i procedimenti in materia di persone, di minorenni e di famiglia (artt. 473 *bis* ss. c.p.c.) può invece, oggi, ritenersi che il Pubblico Ministero, oltre a sollecitare il Tribunale a svolgere gli approfondimenti istruttori del caso, possa egli stesso introdurre - con il reclamo e nel corso del procedimento - nuovi elementi emersi dagli accertamenti svolti in prima persona.

Pertanto, al fine di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la riforma riconosce all'Ufficio del Pubblico Ministero, si è ritenuto di adottare le seguenti misure:

- al fine di attuare gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 *bis* e ss. c.p.c., l'Ufficio non solo sollecita l'intervento nelle procedure sulla valutazione delle competenze genitoriali mediante memorie, ma si fa altresì parte attiva mediante la proposizione di ricorsi e atti introduttivi del giudizio;
- è prassi oramai consolidata l'interlocuzione diretta tra l'Ufficio Requirente e l'Autorità Giudiziaria civile competente a decidere in materia di separazione e divorzio, mediante trasmissione di atti laddove nei procedimenti civili vengano dedotti episodi di violenza di genere; in tal caso, nel passaggio di informazioni tra i due uffici giudiziari, si procede temperando due esigenze che potrebbero anche essere opposte: garantire, da un lato, la segretezza delle indagini, dall'altro la tutela delle potenziali vittime e soprattutto dei minori, in specie quando si tratti di decisioni afferenti l'affidamento degli stessi ad uno dei genitori. A tal

fine, l'interlocuzione con il Presidente della Sezione civile è continua ed è affidata a precisi protocolli;

- ad esito di apposita riunione di coordinamento tra i magistrati della Procura di Palermo assegnati al secondo dipartimento e i giudici della Sezione civile, si è concordato di implementare l'uso della *console* civile da parte dei magistrati componenti il secondo dipartimento, nonché l'accesso diretto dei magistrati requirenti al sistema informatico in uso ai giudici civili.

Si evidenzia, altresì, che in data 24 maggio 2019, tra questa Procura della Repubblica, il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è stato siglato un apposito protocollo in materia di maltrattamenti e di abusi sessuali in danno di minori, con il precipuo scopo di favorire lo scambio di informazioni tra gli uffici e di arginare e contenere il fenomeno, garantendo da un lato la speditezza e segretezza delle indagini e, dall'altro, la tutela e la protezione delle vittime minorenni, nella consapevolezza che l'andamento del processo penale 'appare fortemente condizionato dal tipo di tutela che la vittima riceve'.

Inoltre, con il D. Lgs. n. 14/2019 *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155* (entrato in vigore il 15.7.2022), è stato ulteriormente rivalutato il ruolo del Pubblico Ministero investendolo, da un lato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII, di un *potere generale di iniziativa di proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale*, disancorato ora ai limiti previsti originariamente dall'art. 7 della l. fall., e, dall'altro, ai sensi dell'art. 38, comma 2, CCII, di un *potere generale di intervento* nelle procedure alternative a alla liquidazione giudiziale, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle procedure, l'emersione degli atti in frode e la celere proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale, laddove emerga lo stato di insolvenza dell'impresa.

L'intervento normativo è evidentemente motivato dall'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla tempestiva emersione della condizione di insolvenza delle imprese e al conseguente accertamento giudiziario (finalizzato al loro risanamento ovvero alla loro espunzione dal mercato). Appare pertanto evidente la necessità di apprestare una struttura organizzativa della Procura idonea a consentire l'esercizio efficiente e tempestivo dei poteri attribuiti al P.M., cui consegue, peraltro, una più proficua gestione delle indagini aventi ad oggetto l'accertamento e la persecuzione delitti di bancarotta. Risulta manifesto, infatti, che una struttura organizzativa efficiente è idonea a garantire la tempestiva emersione dello stato di insolvenza e, conseguentemente, è proiettata verso lo svolgimento di indagini migliori ed efficaci sia per l'acquisizione degli elementi di prova, sia per la possibilità di proporre/adottare adeguate e utili misure cautelari, sia, da ultimo, per un tempestivo e celere accertamento giudiziale dei reati.

Affidare la materia in argomento al terzo Dipartimento – *Criminalità economica* – assicura:

1. garanzia della specializzazione, nella trattazione dei procedimenti penali in tema di criminalità economica e nella trattazione delle notizie di insolvenza;
2. struttura di collaboratori specializzati;
3. adozione di soluzioni organizzative che consentano al P.M. di ricevere segnalazioni di insolvenza da:
 - giudice civile (giudice prefallimentare, giudice delle esecuzioni, giudice del lavoro, giudice della locazione, tribunale delle imprese e giudice del procedimento monitorio);
 - procedimenti penali (ad es. artt. 10 bis, 10 ter D.lgs. 74/00, 640, 646 c.p., 2, comma 1 bis, D.L. 463/83);
 - creditori pubblici (Agenzia delle Entrate - Riscossione, INPS e INAIL);
 - organi di controllo delle società, dipendenti e altri creditori di queste ultime;
 - conservatore del Registro delle Imprese.

Il Dipartimento Criminalità economica - tra le cui competenze sono compresi i reati fallimentari, molti tra i reati cd. sentinella (individuati nei reati tributari e finanziari, societari e truffe nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.), deve pertanto occuparsi anche delle procedure fallimentari, in precedenza attribuite alla competenza del c.d. gruppo affari speciali (v. precedente prog. org.).

Al fine di garantire la celere emersione dello stato di insolvenza, con conseguente proposizione dello stato di liquidazione, il tempestivo avvio delle indagini (anche con iscrizione del relativo fascicolo in un momento anticipato alla proposizione del ricorso, piuttosto che al momento della sentenza di fallimento), l'efficace reazione dell'ordinamento sia tramite misure cautelari sia mediante l'esercizio tempestivo dell'azione penale, è pertanto necessario:

1. garantire la coincidenza tra i Sostituti preposti alla gestione dei procedimenti fallimentari e i Sostituti assegnati al Dipartimento Criminalità economica;
2. garantire un sistema di celere segnalazione dello stato di insolvenza connesso ai reati esclusi dalla competenza *ratione materiae* del terzo Dipartimento.

Per tale motivo è utile attrarre la disciplina relativa alle procedure fallimentari al Dipartimento Criminalità economica. Ciò invero consente:

- a) la gestione specializzata e centralizzata dei procedimenti "pre-liquidazione giudiziale", demandati alla cognizione di un solo gruppo di Sostituti, preposti peraltro al coordinamento delle indagini in materia di criminalità economica, anche in relazione ai reati fiscali, e delle strutture di Polizia Giudiziaria (Guardia di Finanza) che con loro collaborano ordinariamente nell'attività investigativa;

- b) una maggiore sinergia tra la fase antecedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e l'attività di indagine anche in relazione ai cd. reati sentinella, con conseguente possibilità sia di iscrizione del fascicolo per reati di bancarotta al momento della proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale (e non al momento della emanazione della relativa sentenza o, più realisticamente, dopo lo svolgimento di tutte le indagini per prassi condotte in procedimenti iscritti a modello 45, ossia almeno dodici mesi dopo la sentenza di fallimento, oggi di liquidazione giudiziale), sia della possibilità di cogliere tempestivamente i sintomi di insolvenza dall'analisi di altri procedimenti per delitti contro il patrimonio;
- c) efficienza dell'attività di indagine, dal momento che la cognizione unitaria consente di accertare tempestivamente i fatti di reato di bancarotta (anche mediante attività tecnica) ben prima della emissione della sentenza di liquidazione giudiziale, con conseguente possibilità di assumere elementi di prova nella immediatezza dei fatti e non dopo anni, di garantire una reazione sollecita mediante la richiesta e l'emissione di misure cautelari, consentire l'esercizio dell'azione penale nella immediatezza dei fatti;
- d) un'efficiente gestione delle udienze della Sezione civile fallimentare, demandate alla cognizione dello stesso gruppo di Sostituti, preposti alla gestione dei reati di criminalità economica;
- e) il coordinamento unitario, considerato che l'attrazione di entrambe le discipline in un unico Dipartimento consentirebbe l'unità dell'attività di coordinamento condotta sempre dal medesimo Procuratore Aggiunto.

Particolarmente significative ed anche esse riconducibili alle complessive strategie di contrasto al crimine organizzato – per il quale uno dei pilastri fondamentali è proprio l'impoverimento delle organizzazioni mafiose attraverso l'aggressione dei loro patrimoni - sono le attività dell'Ufficio connesse alle procedure relative alle misure di prevenzione, in special modo patrimoniali e i cui risultati complessivi, sempre dalla allegata analisi dei flussi, appaiono confortanti ed in linea con la storia della Procura della Repubblica di Palermo.

Quanto al tema dell'esecuzione deve sottolinearsi come in particolare a decorrere dal biennio 2022-2024 si sia operata una rilevante ristrutturazione del settore relativo alle demolizioni, che è stato razionalizzato ed ha cominciato a dare fattivi risultati.

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)

Quanto alla verifica degli obiettivi fissati dal precedente progetto organizzativo, deve darsi atto che lo stesso è entrato in vigore solo nell'aprile del 2023, in conseguenza della immissione in possesso

dello Scrivente procuratore avvenuta il 15 ottobre 2022, e che da allora l'Ufficio ha operato al fine di creare le migliori condizioni possibili per una ottimale attività giudiziaria ed amministrativa.

A tale proposito, si è intensificato il dialogo esistente sia con gli Uffici giudiziari (primo tra tutti il Tribunale) che con tutti gli altri protagonisti della vita giudiziaria, in particolare con l'Ordine degli Avvocati e le Forze di Polizia per elaborare miglioramenti del servizio giustizia utili a tutti e soprattutto ai cittadini.

È stato implementato l'utilizzo del Portale Notizie di Reato, il quale, per le sue caratteristiche di interoperabilità e di collegamento con TIAP – document@, consente, come è noto, di ridurre significativamente le attività di digitalizzazione manuale dei fascicoli. In proposito è stata messa in atto una sensibilizzazione costante nei confronti delle Forze di Polizia e degli enti “invianti” notizie di reato.

E' stato perfezionato il meccanismo di invio telematico degli atti del procedimento penale anche ad opera dei difensori, in raccordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali sia incentivando l'utilizzo del Portale Depositi Telematici per l'invio, da parte degli avvocati, degli atti successivi alla notifica degli avvisi *ex art. 415 bis c.p.p.*, sia incrementando l'utilizzo delle PEC “*depositoattipenali*” assegnate a questa Procura dal Ministero della Giustizia, utilizzabili sempre dai difensori per il deposito degli atti antecedenti detta notifica. Sono state aumentate le attività svolgibili in “*smart working*” da parte del personale di cancelleria.

È stato implementato il processo di digitalizzazione intrapreso con l'adozione del sistema di gestione documentale T.I.A.P. A tal riguardo, si è proseguito nell'operare, in raccordo con il Tribunale, l'ampliamento della già avviata operatività TIAP da parte del GIP estendendola pienamente al Tribunale del Riesame ed al dibattimento.

Il consolidamento del percorso di digitalizzazione delle attività è stato perseguito anche in ambito amministrativo.

È in atto un progetto di ulteriore perfezionamento della già attuata dematerializzazione informatica con l'implementazione della digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti in atto in servizio (sono stati dematerializzati i certificati medici). Il progetto segue l'introduzione del protocollo informatico che ha semplificato e reso agevole la gestione e l'archiviazione della corrispondenza amministrativa in formato digitale.

L'implementazione delle procedure di archiviazione digitale, inoltre, consente grazie alla indicizzazione totale tipica dell'informatica, un facile reperimento della pratica con diversi criteri di ricerca, oltre a diminuire la richiesta di spazi disponibili negli archivi, certamente gravemente insufficienti a causa dell'aumento costante ed esponenziale dei fascicoli processuali che, in atto, sono conservati necessariamente in modalità cartacea.

Dal punto di vista degli obiettivi giudiziari risultano intensificate le indagini in materia di criminalità di tipo mafioso. Risulta incrementato il numero delle misure cautelari, nei limiti del possibile (e cioè tenuto conto delle frequenti connessioni probatorie fra molte posizioni), con l'adozione di richieste snelle e ravvicinate nel tempo.

Sono state intensificate le indagini in materia di criminalità economica-finanziaria e di riciclaggio (cfr. flussi allegati).

In materia di reati ai danni delle cd. vittime vulnerabili sono state attuate “convenzione protocollo” tra Procura della Repubblica e autorità sanitarie locali per la consultazione e l'utilizzo di banche dati ospedaliere e sanitarie, ivi comprese quelle dell'A.S.L. e del D.S.M. ed altre sono in corso di realizzazione.

A) Procuratore della Repubblica

1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione (art. 5 co. 5 Circ. Procure). Ragioni della esclusione della riserva (art. 5 co. 6 Circ. Procure).

Il procuratore della Repubblica è escluso dalla previsione della definizione di un carico di lavoro c.d. giudiziario proprio, rientrando l'Ufficio tra quelli di cui alla tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria". Tale esclusione si fonda sulla materiale impossibilità di poter programmare un lavoro giudiziario ulteriore rispetto a quello connesso alla funzione ove si consideri lo specifico dovere di coordinamento della DDA, composta di 24 Sostituti e Procuratori Aggiunti, la particolare delicatezza dei procedimenti istruiti dall'Ufficio, che impone al procuratore un dovere di conoscenza certamente desumibile dall'art. 1 del d.lgs. 106/2006 (fonte primaria); la oramai stabile assenza del dirigente amministrativo, le cui funzioni sono pertanto cumulate con quelle proprie del procuratore, situazione che si protrae da ben prima dell'assunzioni delle funzioni da parte dell'attuale procuratore della Repubblica (15 ottobre 2022).

Purtuttavia in una logica di maggiore speditezza e di alleggerimento del carico di lavoro degli altri magistrati dell'Ufficio, il procuratore riserva a se stesso la sola autoassegnazione di tutte le notizie di reato (anche anonime) e dei fatti non costituenti reato, che impongono la trasmissione immediata ad altra autorità giudiziaria. Di contro è esclusa la possibilità per il procuratore della Repubblica della autoassegnazione in via esclusiva di procedimenti di qualunque natura (anonimi e proc. Mod 45, in particolare) che comportino una decisione conclusiva e definitiva del singolo procedimento.

2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica assicura che l'Ufficio, nell'esercizio di tutte le proprie attività istituzionali, si informi al rispetto del principio di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale nonché alle disposizioni sul giusto processo (ex art 111 Cost.), per come specificate anche nella normativa sovranazionale.

Che l'Ufficio agisca nel rispetto del diritto di difesa sancito nell'art. 24 Cost., curando un'interlocuzione costante con l'Avvocatura.

Con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari i Procuratore della Repubblica:

- assicura che l'Ufficio curi l'istruzione completa dei procedimenti relativi agli associati alla associazione denominata *Cosa nostra*, con lo scopo di acquisire elementi investigativi idonei ad assurgere

– in sede dibattimentale - a prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale degli imputati ed a legittimare, in esecuzione doverosa della relativa normativa, il sequestro e la confisca dei relativi beni.

- assicura la tempestiva iscrizione delle notizie di reato e della contestazione degli illeciti relativi alla responsabilità derivante da reato degli enti, nei casi e con le forme previste dalla legge e con l'uso degli strumenti tecnologici dovuti ex art. 110 Cost. dal Ministero della Giustizia;
- persegue la completezza delle indagini finalizzate alla compiuta verifica delle ipotesi accusatorie e delle notizie di reato iscritte, nel rispetto dei termini previsti per lo svolgimento delle indagini preliminari dal codice di procedura penale; procede al costante controllo dell'osservanza dei detti termini, curando che i magistrati dell'Ufficio provvedano alla tempestiva richiesta di proroga al giudice delle indagini preliminari nei casi in cui sussista effettiva necessità investigativa e trasmettendo le necessarie segnalazioni per le informazioni al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 127 delle norme di attuazione al c.p.p. e secondo le disposizioni ricevute dal Procuratore Generale;
- assicura l'osservanza dei principi di stretta necessità e di proporzionalità nella scelta degli strumenti di indagine, con il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali delle persone coinvolte;
- garantisce il pieno rispetto della disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, assicurando il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova nei casi previsti dalla legge nonché – nelle forme e con gli strumenti disciplinati dalle norme dell'ordinamento – la doverosa tutela della riservatezza e della sfera dei dati sensibili riconducibile ai colloquianti;
- assicura l'acquisizione di ogni utile elemento di prova a favore degli indagati;
- assicura il pieno rispetto della obbligatorietà dell'azione penale e l'esercizio uniforme e puntuale della medesima, tenendo conto dei criteri di priorità fissati nelle disposizioni di rango primario, nelle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre che nel presente progetto organizzativo dell'Ufficio, con particolare riguardo alle indagini relative ai procedimenti concernenti le fasce deboli e previsti dalla legislazione cosiddetta “da codice rosso”, con il minor pregiudizio possibile, anche nella fase dibattimentale, per la posizione delle vittime di reato;
- assicura, nella necessità di salvaguardare, altresì, il diritto all'informazione costituzionalmente protetto, la comunicazione degli esiti giudiziari, nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti (in particolare, del D. L. vo 188/2021 che regolamenta, tra l'altro, i rapporti degli Uffici giudiziari con gli organi di stampa);
- persegue la sapiente e costante direzione delle indagini, ricercando - in collaborazione con la polizia giudiziaria e nel rispetto delle direttive di carattere generale fissate nel progetto organizzativo e di direttive generali successive del Procuratore - soluzioni operative efficaci, conformi alle disposizioni sul giusto processo, adeguate rispetto all'esigenza di preservare - al tempo stesso - l'uniformità delle decisioni

dell'Ufficio ed il coordinamento dei magistrati che lo compongono, idonee ad armonizzare l'applicazione del principio di partecipazione e la necessità di garantire una definizione degli affari improntata alla miglior scienza ed esperienza;

- assicura la conoscenza e l'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione quali espressi dalle Sezioni Unite e delle Corti europee sovranazionali, da cui l'Ufficio si discosterà solo se gli stessi dovessero risultare non adeguati al caso concreto;
- assicura l'applicazione dei criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicati in via generale o con l'atto di assegnazione, dal procuratore stesso o dai procuratori aggiunti, per le esigenze del coordinamento investigativo;
- persegue il principio dell'efficienza e del sapiente utilizzo delle risorse e delle tecnologie investigative, nel rispetto delle elaborazioni strategiche e dei protocolli investigativi concordati nell'ambito dell'ufficio alla cui predisposizione i magistrati contribuiscono nell'ambito dei relativi Dipartimenti specialistici;
- orienta le proprie determinazioni organizzative sulla base della periodica e frequente valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, in tal modo definendo nel dettaglio gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'Ufficio intende perseguire;
- impiega le risorse tecnologiche dell'ufficio ed i programmi informatici messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, contribuendo alla sperimentazione di moduli applicativi basati sulla intelligenza artificiale per la gestione dei dati informativi, nel rispetto dei canoni fissati nelle normative nazionali e sovranazionali vigenti (*in primis*, per quanto di spettanza, del Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia);
- assicura - laddove si palesi necessario, per il buon esito dell'accertamento, ricorrere a consulenze tecniche - la individuazione delle migliori professionalità disponibili, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e attingendo primariamente dagli elenchi pubblici disponibili, fatto salvo il principio di proporzionalità;
- persegue lo svolgimento degli accertamenti essenziali per ricostruire i proventi derivanti dal reato, anche in vista delle richieste di sequestro e confisca degli stessi, che verranno promosse nel fermo intendimento di assicurare allo Stato il conseguimento delle economie originariamente circolanti in contesti di illiceità e, al tempo steso, nel rispetto del principio di proporzionalità (ovvero, del minimo sacrificio necessario) sancito dalla Suprema Corte (SS. UU. "Ellade");
- assicura l'esercizio dell'azione penale solo quando gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere altamente prevedibile un esito di condanna, secondo i criteri legali previsti dalla legge di riforma

del codice di procedura penale, desumibili dalle regole in materia di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.;

- persegue la ricerca di definizioni del procedimento mediante riti alternativi alla *vocatio in iudicium*, incentivando il ricorso a forme definitorie diverse dal processo (quali la messa alla prova, la richiesta di decreto penale di condanna) e promuovendo forme di giustizia riparativa, favorendo l'applicazione di misure alternative alla detenzione;
- si ispira - in particolare la D.D.A., ma con essa tutti i dipartimenti - al principio del coordinamento investigativo, basato su un ampio e strutturato scambio informativo interno all'Ufficio, sul piano nazionale ed internazionale. In particolare, assicura il dialogo e l'interscambio informativo ed è garante del coordinamento all'interno dell'Ufficio, del rapporto con gli altri organismi giudiziari, nazionali ed internazionali, nonché con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
- garantisce, mediante apposite ripartizioni di competenze e turnazioni, l'efficiente amministrazione dell'iniziativa e della partecipazione del pubblico ministero nelle udienze civili, nel settore – la cui importanza è sempre più marcata - delle misure di prevenzione, negli adempimenti concernenti l'esecuzione penale, nelle incombenze correlate alle costanti interlocuzioni che verranno intrattenute con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.
- Nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, l'Ufficio concorre al perseguimento dell'obiettivo della ragionevole durata del processo, garantendo la conoscenza approfondita, da parte dei magistrati, degli atti del medesimo attraverso l'abilitazione di tutte le postazioni dei sostituti all'accesso al portale TIAP ed approntando modalità organizzative idonee a perseguire, quantomeno in via tendenziale, la definizione di una "linea di continuità" tra magistrato assegnatario delle indagini e pubblico ministero di udienza.

3. Indicazione del Procuratore Aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo (art. 64 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica nella predisposizione del progetto organizzativo si è avvalso della collaborazione di tutti i Procuratori Aggiunti, che hanno condensato nel corso di più riunioni dei Procuratori Aggiunti il proprio contributo, sintetizzato nel presente progetto organizzativo.

La scelta si è resa necessaria in considerazione della dimensione dell'Ufficio, delle competenze dei Procuratori Aggiunti e dunque della necessità di non escluderne alcuno dalla redazione del progetto, da tutti condiviso, dalla concreta necessità di limitare in numero di interpellati che la vigente circolare impone per ogni e qualsivoglia attività dell'Ufficio, con conseguente rallentamento, non sempre razionale, di tale attività e conseguente lesione del principio costituzionale di buon andamento dell'attività pubblica.

B) Procuratore Aggiunto

1. Carico di lavoro riservato al Procuratore Aggiunto e relativa percentuale di riduzione (art. 6 co. 4 Circ. Procure)

I Procuratori Aggiunti trattano i procedimenti loro assegnati dal procuratore della Repubblica e lo coadiuvano nella individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività processuali concernenti ogni affare di speciale rilievo ed in particolare:

1. sono assegnatari dei procedimenti contro ignoti trasmessi con elenchi mensili secondo l'apposito calendario;
2. sono assegnatari secondo le specifiche competenze della gestione delle notizie anonime a loro trasmesse dal procuratore della Repubblica;
3. collaborano con il procuratore della Repubblica nella trattazione delle problematiche relative al settore del personale amministrativo, e in particolare in ordine ai criteri e alle problematiche relative alla funzionalità dei servizi, alla distribuzione del personale, all'orario di ufficio, ai turni di servizio, al lavoro straordinario, alle ferie, alle visite fiscali, alle pratiche infortunistiche, all'aggiornamento professionale;
4. coordinano i settori di affari loro affidati e sono responsabili davanti al procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
5. designano i magistrati che all'interno del settore di affari di loro competenza debbono occuparsi dei singoli procedimenti (eventualmente fornendo specifiche direttive) ed hanno facoltà di procedere ad eventuali coassegnazioni o autoassegnazioni secondo i criteri esposti nell'apposito paragrafo (v. *infra*);

6. informano il procuratore della Repubblica della necessità di coassegnazione con magistrati di altri gruppi;
7. riferiscono al procuratore sugli affari di speciale rilievo e comunque sui procedimenti per i quali hanno apposto l'annotazione "conferire";
8. assicurano uniformità di indirizzo nella conduzione delle indagini, nonché l'elaborazione di metodologie di intervento nei vari settori; a tal fine promuovono riunioni periodiche tra i magistrati del gruppo loro affidato;
9. possono intervenire, per i settori loro delegati, unitamente ai sostituti titolari del procedimento, a singoli atti di indagine;
10. curano il coordinamento delle indagini e la circolazione delle informazioni, relative ai gruppi loro delegati, specie con riferimento alle materie che possono interferire con quelle di competenza della D.D.A. (Pubblica Amministrazione, estorsioni, stupefacenti, misure di prevenzione, etc.);
11. curano il "turno esame c.n.r." secondo le modalità precisate nella sezione dedicata all'assegnazione dei procedimenti;
12. predispongono e sottoscrivono i provvedimenti di assegnazione dei procedimenti attribuiti alla competenza dei settori di affari della Procura ordinaria;
13. collaborano con il procuratore della Repubblica nella predisposizione dei pareri sulla progressione in carriera ed in genere dei provvedimenti che incidono sullo *status* dei magistrati sottoposti al loro coordinamento (o collaborazione nel coordinamento).

I Procuratori Aggiunti, infine, rappresentano l'Ufficio nei rapporti con gli organi di informazione su espressa delega del Procuratore della Repubblica o ove egli sia assente od impedito, ciascuno in ragione dei procedimenti assegnati per materia alla propria competenza.

I punti di cui ai numeri 1, 2, 8 e 10, sono specificamente da individuarsi come "lavoro giudiziario" - al quale si aggiunge l'assegnazione di specifici procedimenti, anche in forma di coassegnazione - che sulla base dei flussi e delle statistiche rappresenta ampiamente una quota superiore al 50% di lavoro giudiziario indicato nella circolare.

Pertanto la stessa circolare non definisce il concetto di "lavoro giudiziario", evidentemente rimandando, con saggezza, tale individuazione al progetto organizzativo ed alle singole realtà territoriali che meglio lo possono specificare in ragione delle concrete esigenze del territorio. Incidentalmente si deve osservare come tale lavoro non possa semplicemente essere omologato a quello dei singoli Sostituti procuratore, poiché il risultato sarebbe di fatto quello di dimezzare la capacità dei Procuratori Aggiunti, che se destinati ad una attività del tutto identica a quella dei Sostituti, senza cura della specificità della loro funzione, si ridurrebbero nei fatti dai sette previsti in pianta

organica a soli tre e mezzo, dovendo per il 50% svolgere non lavoro giudiziario, ma l'identico lavoro giudiziario assegnato ai Sostituti.

2. Compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)

I Procuratori Aggiunti collaborano con il procuratore della Repubblica nella trattazione delle problematiche relative al settore del personale amministrativo e, in particolare, in ordine ai criteri e alle problematiche relative alla funzionalità dei servizi, alla distribuzione del personale, all'orario di ufficio, ai turni di servizio, al lavoro straordinario, alle ferie, alle visite fiscali, alle pratiche infortunistiche, all'aggiornamento professionale.

Inoltre essi coordinano i settori di affari loro affidati e sono responsabili davanti al procuratore dell'attività dei singoli Sostituti (più in dettaglio si rimanda a quanto già elencato sub 1).

C) Vicario

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

Si è provveduto, previo interpello ed in vigenza dei criteri di cui alla vigente circolare, alla nomina del Vicario nella persona del Procuratore Aggiunto dottoressa Marzia Sabella. Al presente progetto organizzativo si allega il provvedimento di nomina in data 2 dicembre 2024, al quale si fa integrale richiamo poiché ivi sono indicati i criteri che hanno determinato la designazione del Vicario tra i Procuratori aggiunti.

D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

Come già osservato in premessa, la pianta organica della Procura della Repubblica di Palermo è composta da un procuratore della Repubblica, sette Procuratori Aggiunti e 61 Sostituti procuratore.

Oltre ai magistrati togati, l'organico comprende 72 Vice procuratori onorari.

Ad oggi, come si evince dalla pianta organica pubblicata sul sito del CSM, l'Ufficio è in gravissima carenza di organico, mancando ben 13 Sostituti procuratore e 21 Vice procuratore onorari. Tale dato non è affatto neutro e impone scelte di selezione dei procedimenti assolutamente doverose che verranno illustrate nel corso del presente documento.

L'Ufficio è destinato ad operare, per quanto riguarda la D.D.A., su un territorio ad altissima densità mafiosa nel cui ambito insistono i Tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca presso i quali i Sostituti della D.D.A. rappresentano l'accusa nei dibattimenti per i processi di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p. (oltre che nei processi la cui competenza è devoluta alla Procura

della Repubblica di Palermo in quanto ufficio del capoluogo del distretto *ex art. 51 comma 3 quater e quinquies c.p.p.*).

Per non dire dei restanti procedimenti di competenza della Procura ordinaria che, per qualità e quantità, richiedono l'impiego di notevoli e qualificate risorse umane, specie a seguito delle novelle legislative che, senza contare le nuove competenze in materia di misure di prevenzione antimafia ed in tema di contrasto al terrorismo, hanno attribuito nuove fattispecie di reato alla competenza della Procura sede di capoluogo di distretto di Corte d'Appello.

Si illustreranno di seguito le unità organizzative e le ulteriori articolazioni interne dell'ufficio, che manterranno la denominazione del precedente documento organizzativo e si distingueranno pertanto, in ragione del dato dimensionale decrescente, in Dipartimenti e Gruppi di Lavoro.

La consistenza dell'organico dell'Ufficio suggerisce in astratto la formulazione di almeno **quattro** Dipartimenti specialistici di lavoro della c.d. **Procura Ordinaria**: rispettivamente e tendenzialmente, nella materia della **c.d. criminalità predatoria** (n° 1); dei **reati commessi contro soggetti fragili, ivi compresi quelli in danno dei lavoratori nell'ambiente di lavoro** (n° 2); del **diritto penale dell'economia** (n° 3); dei reati contro la **Pubblica Amministrazione e contro l'attività Giudiziaria**, delle violazioni riguardanti **l'edilizia, l'ambiente e la salute** (n° 4). Ciascuno di detti dipartimenti specialistici è alimentato da una aliquota di Sostituti procuratore a ciò destinata in via esclusiva rispetto agli altri dipartimenti.

Si deve anche prevedere un quinto dipartimento **c.d. ordinario, coordinato da un Procuratore Aggiunto**, destinato in particolare alla gestione del complesso settore dell'esecuzione penale e della sorveglianza nonché della materia civile e degli affari amministrativi.

Oltre a ciò, naturalmente si deve prevedere la **D.D.A.** (comprensiva della materia del terrorismo e dei reati in tema di tratta delle persone e di c.d. *cybercrime*, con le specificazioni di seguito indicate), il cui organico, in considerazione della complessità dei procedimenti trattati, deve prevedere nr. 21 sostituti, oltre a tre Magistrati collaboratori del procuratore.

Conseguentemente, i Sostituti che compongono la Procura ordinaria, devono essere quaranta (oltre quattro Procuratori Aggiunti con funzione di coordinatori dei vari settori di affari).

Un numero relativamente limitato di **gruppi di lavoro interdipartimentali** appare necessario per garantire una equilibrata ed uniforme distribuzione del carico di lavoro tra i Sostituti secondo criteri di automatismo che, pur consentendo le dovute e motivate eccezioni, costituiscono garanzia di trasparenza ed imparzialità nell'esercizio dell'azione penale.

Tali gruppi di lavoro sono i seguenti:

- **Giudice di pace.** I procedimenti trattati da tale gruppo relativi al reato di cui all'art. 595 commi 1 e 2 c.p., ai reati previsti dal D. L.vo n. 286/1998 di competenza del Giudice di Pace e quelli che presentano profili di complessità o maggiore rilievo sono assegnati - secondo il criterio automatico basato sul numero di iscrizione - a due Sostituti procuratore, designati secondo un turno di rotazione allo scopo di suddividere adeguatamente il maggior carico di lavoro. Con i predetti magistrati collaborano n. 2 Vice procuratori onorari i quali espletano le attività di indagini preliminari relative ai procedimenti loro assegnati a rotazione con criterio automatico di anzianità decrescente (con esclusione di quelli, come sopra individuati, trattati dai Sostituti), provvedendo alla redazione dei capi di imputazione ed alla formulazione degli atti definitivi;
- **Misure di prevenzione** (che comprende magistrati appartenenti alla DDA ed ordinari), che tratterà, in modo indifferenziato, le misure di prevenzione semplici e antimafia, comprese quelle patrimoniali;
- **Tratta ed immigrazione** (che prevede una composizione mista coinvolgente magistrati componenti del gruppo della DDA, che opera nell'area di Agrigento, e magistrati appartenenti alla c.d. Procura ordinaria, in grado quindi di occuparsi in maniera unitaria sia delle fattispecie di reato riconducibili all'art 51 comma 3 *bis* cpp che di quelle riconducibili all'art 12 t.u. immigrazione);
- **Terrorismo** (gruppo collocato in via esclusiva all'interno della DDA, trattando delitti, presenti in numero limitato ad oggi, ricompresi nella competenza della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il coinvolgimento in particolare di magistrati del gruppo DDA che opera sull'area di Agrigento, attese le possibili convergenze con il gruppo destinato ad occuparsi dei delitti di tratta). Tale gruppo è competente anche per i delitti di c.d. *cybercrime*, ovverosia per i delitti di cui agli artt. 615 ter, terzo comma, 635 ter e 635 quinquies del codice penale, nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, i delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale;
- **Esecuzione relativa alle demolizioni** di manufatti costruiti in dispregio alla legge urbanistica con lo scopo di dare impulso alla trattazione delle procedure di demolizione di immobili abusivi, con conseguente scorporamento del settore delle demolizioni dal più ampio settore dell'esecuzione penale;
- **GRUPPO "O.E.I."** – esecuzione ordini europei di indagine", destinato ad occuparsi dell'esecuzione degli ordini europei di indagine, nonché a fornire assistenza a tutti i magistrati dell'Ufficio in relazione a quanto occorrente per l'emissione degli ordini di indagine europei c.d. attivi e per le rogatorie, in passato di competenza della Procura Generale;

- **Gruppo di lavoro con competenza specialistica nella materia dei maltrattamenti degli animali**, con l'obiettivo di perseguire non solo le condotte criminose commesse in danno degli animali ma anche i fenomeni criminali che adoperano animali per condotte illecite (quali a esempio scommesse clandestine su lotte o su gare illecite svolte sulla pubblica via), con conseguente sviluppo di tecniche investigative e di strumenti di analisi ed eventuale formazione di un *team* di rappresentanti della polizia giudiziaria che possa efficacemente contrastare detti fenomeni criminali.

L'Ufficio, dunque, deve essere strutturato in sei settori di affari (*rectius* Dipartimenti)

individuati tendenzialmente con riferimento ad aree omogenee di procedimenti penali, ovvero ad ambiti di attività che necessitino di uniforme indirizzo, come segue:

- ai primi quattro Dipartimenti, devono essere destinati (secondo diverse percentuali specificate in altra parte del presente documento) i quaranta Sostituti della Procura ordinaria (oltre i Procuratori Aggiunti con funzioni di direzione e coordinamento);
- al quinto settore vengono destinati, oltre al Procuratore Aggiunto coordinatore, tutti i Sostituti procuratore componenti la Procura c.d. ordinaria;
- al sesto settore devono essere assegnati in via esclusiva i ventuno sostituti della Direzione Distrettuale Antimafia, oltre i tre magistrati incaricati di collaborare con il procuratore della Repubblica nel coordinamento della D.D.A.

All'interno di ciascun settore e trasversalmente agli stessi, come sopra già riportato, è prevista l'istituzione di gruppi per specifiche materie.

Il procuratore della Repubblica è l'unico titolare della direzione e coordinamento della D.D.A., mentre ai Procuratori Aggiunti compete il coordinamento dei vari settori della Procura ordinaria, nell'ambito dei criteri direttivi generali fissati dal procuratore della Repubblica in qualità di titolare dell'Ufficio.

Per quanto attiene, infine, alla gestione unitaria degli affari semplici, è costituita, nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica - che si articola in tre sezioni ed opera sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto più anziano - un'apposita sezione avente nella sua competenza le attività istruttorie svolte nell'ambito dell'ufficio affari semplici (TAS): di essa fanno parte i V.P.O. in servizio presso l'ufficio, un funzionario/dirigente e quattro unità di personale di segreteria, nonché stagisti e tirocinanti scelti tra coloro che prestano la propria attività presso l'ufficio.

Quanto all'individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative, è anzitutto evidente che, in un territorio come quello del palermitano, i procedimenti di competenza della Procura "ordinaria" ricadono con rilevante frequenza anche in ambiti di indagini che

hanno stretta attinenza con quelli della Direzione Distrettuale Antimafia. Da ciò deriva:

- la necessità di un continuo ed efficace coordinamento tra i settori di affari della Procura “ordinaria” e quelli della D.D.A., coordinamento che deve essere assicurato attraverso riunioni periodiche del procuratore della Repubblica con tutti i Procuratori Aggiunti;
- la possibilità che i Sostituti della Procura “ordinaria” vengano applicati a procedimenti della D.D.A., ai sensi dell’art. 105 Dlg.vo 6/09/2011 n.159, in particolare per seguire le indagini da loro iniziate, per le quali emergano le condizioni previste dall’art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. in modo da poter maturare una esperienza preziosa anche in vista delle rotazioni nell’assegnazione alla D.D.A.

A ciò si aggiunga quanto verrà indicato nei successivi paragrafi in merito alle riunioni della Direzione Distrettuale Antimafia.

Deve inoltre essere previsto lo svolgimento, con cadenza trimestrale, e salvo necessità particolari che inducano ad ulteriori incontri, di riunioni organizzative dei magistrati della Procura ordinaria finalizzate alla trattazione degli affari, allo scambio di notizie, informazioni e dati, oltre che per risolvere questioni organizzative e discutere innovazioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali.

Si passerà ora ad analizzare nel dettaglio le materie di competenza e la struttura di ciascun Dipartimento approfondendo al punto che segue, in ossequio a quanto disposto dalla vigente circolare del C.S.M. sull’organizzazione degli uffici di Procura, l’analisi del Dipartimento n. 2, vale a dire dell’articolazione interna specializzata (anche) in materia di violenza contro le donne e domestica.

Dipartimento n. 1

Criminalità diffusa - reati di competenza del giudice di pace (per i quali, il coordinamento è affidato al Procuratore Aggiunto designato al dipartimento in oggetto, ma i Sostituti responsabili sono individuati a prescindere dall’appartenenza al dipartimento sulla base di specifico interpello che coinvolge l’intera Procura ordinaria)

MATERIE:

- reati contro il patrimonio ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 640, 643 e 644 e 629 c.p. aggravato ex art. 61 n. 9 c.p., 648 *bis* c.p. (quest’ultimo con il solo limite dei delitti aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli che restano nella competenza del primo dipartimento) e di ogni altra eccezione specificamente indicata quale materia di competenza degli altri Dipartimenti;
- reati contro la persona ad eccezione di quelli di cui agli artt. 582, 583 *quinqüies*, c.p., se aggravati ex art. 576 comma 1, nn. 2, 5, 5.1, nonché ex art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.,

che essendo specificamente indicati come reati di codice rosso (legge 69 / 2019), rientrano nella competenza del secondo dipartimento;

- reati in materia di detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90);
- reati concernenti le armi;
- contrabbando;
- reati “stradali” (589 bis c.p. e 590 bis c.p.) nonché l’ipotesi di cui all’art. 189 D.lvo 285/1992;
- reati commessi con violazione delle norme in materia di colpa medico – professionale (artt. 589 e 590 c.p. in relazione all’art. 590 *sexies c.p.*);
- incendi e danneggiamenti seguiti da incendio (artt. 423 e 424 c.p.) a meno che non risultino connessi con ipotesi di pertinenza di altri gruppi;
- reati associativi finalizzati alla commissione di delitti rientranti nella competenza del settore;

Sono esclusi dalla attribuzione al gruppo i reati di competenza a trattazione semplificata, a meno che non siano necessarie particolari indagini o richieste di misure cautelari.

Si tratta del dipartimento con la percentuale di reati più alta, trattandosi di reati (c.d. criminalità predatoria) che incidono numericamente in maniera significativa sul carico di lavoro complessivo della Procura.

Per tale ragione, a questo settore di affari vengono destinati 10 Sostituti della Procura ordinaria in modo che la percentuale dei procedimenti venga equamente distribuita tra loro.

Dipartimento n. 2

Il Dipartimento n. 2 è dedicato per competenza alla trattazione dei reati specialistici in tema di ‘violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili’.

MATERIE:

- delitto di cui all’art. 575 C.p., anche nella forma tentata, quando risulti che lo stesso sia stato commesso in un contesto di violenza di genere e/o di violenza domestica;
- delitti contro la libertà sessuale, contro la famiglia, la maternità e la gravidanza, reati a tutela dei minori, e tutti i reati aggravati ex art. 61, comma 11 ter, C.p. ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 570, 570 bis, art. 388 comma 2 c.p. con riferimento alle ipotesi di elusione dei provvedimenti che riguardano l’affidamento di figli minori o persone incapaci affidati all’Ufficio TAS in quanto di facile spedizione;

- delitti di competenza distrettuale previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies C.p. (di cui all'art. 51, comma 3 quinquies C.p.p.);
- delitti di cui agli Artt. 582, 583 quinquies, se aggravati ex art. 576, comma 1, nr. 2, 5, 5.1, nonché ex art. 577 commi 1 e 2 C.p., in quanto specificamente indicati come reati di codice rosso (ex legge 69 / 2019);
- sfruttamento della prostituzione;
- reati in materia di immigrazione clandestina, salvo quelli di competenza del gruppo 'tratta ed immigrazione';
- reati di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies C.p., (specificamente indicati come reati di codice rosso ex legge 69 / 2019);
- delitto di cui all'art. 572 C.p., (specificamente indicato come reato di codice rosso ex legge 69 / 2019); laddove l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. contempli anche l'ipotesi di reato di cui all'art. 629 c.p., la trattazione del procedimento – in deroga al criterio generale dell'attribuzione al Dipartimento competente per il reato punito più gravemente – sarà comunque di spettanza del Dipartimento nr. 2, trattandosi in ogni caso di indagine connotata dall'esigenza di un approccio improntato ad elevata specializzazione settoriale;
- delitto di cui all'art. 612 bis C.p., (specificamente indicato come reato di codice rosso ex legge 69 / 2019);
- delitto ex art. 387 bis C.p., connesso (nella maggior parte dei casi), ai delitti di competenze specializzata trattati dal Gruppo (612 bis Cp, 572 C.p.), in relazione ai quali viene violata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento alla p. o., potendo la violazione medesima costituire una ulteriore frazione commissiva di quei delitti;
- omicidi e lesioni colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- delitto di cui all'art. 603 bis Cp. (cd. Caporalato), in quanto le condotte violatrici della norma spesso vengono consumate ai danni di persone vulnerabili e quasi sempre in relazione ai connessi reati di violazione della normativa poste a tutela dei lavoratori;
- reati associativi, finalizzati alla commissione dei delitti rientranti nella competenza del dipartimento e, più in generale, in genere della materia trattata dal dipartimento;
- delitto di cui all'art. 643 C.p.

Al secondo dipartimento, inoltre, è affidata la competenza per le attività giurisdizionali nella materia della **potestà genitoriale** relativa ai provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.,

quando sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

Tale competenza verrà espletata sino all'entrata in vigore del nuovo rito in materia familiare e minorile che sancisce la competenza esclusiva, in materia, del Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie.

Il Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento, in tale veste, cura pertanto il tempestivo confronto su fattispecie concrete con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sia in materia civile e penale, sia mediante periodica interlocuzione attuata con riunioni congiunte su questioni di carattere generale, sia mediante diretta e costante interlocuzione con il Procuratore della Repubblica presso l'Ufficio requirente minorile.

Ciò in conformità alla delibera dell'Onorevole Consiglio Superiore della Magistratura prot. P13900/2024, che ha licenziato la Circolare sulla Organizzazione degli uffici di Procura in data 3 luglio 2024 (art. 11 nr. 8).

In sintesi, si tratta di settore con reati di particolare complessità e delicatezza, connotato da plurimi adempimenti di cui molti aventi carattere urgente, che incidono in maniera significativa dal punto di vista quantitativo e qualitativo sul carico di lavoro complessivo della Procura.

Per tale ragione, a questo settore di affari vengono destinati 13 Sostituti della Procura ordinaria in modo che la percentuale dei procedimenti venga equamente distribuita tra loro.

Dipartimento n. 3

Criminalità Economica – Reati finanziari– reati informatici

MATERIE:

- reati fallimentari, violazione delle leggi in materia bancaria e societaria;
- reati tributari;
- artt. 1 e 4 L. n. 401/89 (frodi in competizioni sportive e scommesse);
- art. 493 ter c.p.;
- i seguenti reati di competenza distrettuale previsti dall'art. 51 comma 3 e *quinqües* c.p.p. (ad eccezione di quelli in materia di prostituzione e pornografia minorile che sono inseriti nel settore 2^a e dei casi attribuiti alla competenza della DDA): reati di cui agli artt. 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqües*, 617 *bis*, 617 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 640 *ter*, 640 *quinqües* c.p.;
- reati di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti rientranti nella competenza del settore;
- reato di cui all'art. 512- *bis* c.p.;

- reato di cui all'art. 640 c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 1), c.p. di competenza del Dipartimento n. 4);
- reato di cui all'art. 494 c.p.;
- reato di cui all'art. 646 c.p. commessi nell'esercizio delle funzioni da legali rappresentanti di società e imprese;
- usura articolo 644 c.p.;
- riciclaggio ed autoriciclaggio ex artt. 648 bis, e 648 ter c.p., 648, ter n. 1 c.p.p. (ad eccezione del riciclaggio di autovetture e mezzi iscritti in pubblici registri, di competenza del Dipartimento n. 1)
- delitti di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. in Legge n. 638/1983;
- la materia di cui al D. Lgs. n. 14/2019 (entrato in vigore il 15.7.2022).

L'intervento normativo da ultimo citato ha ulteriormente rivalutato il ruolo del Pubblico Ministero investendolo, da un lato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII, di un potere generale di iniziativa di proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale, disancorato ora ai limiti previsti originariamente dall'art. 7 della l. fall., e, dall'altro, ai sensi dell'art. 38, comma 2, CCII, di un potere generale di intervento nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle procedure, l'emersione degli atti in frode e la celere proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale, laddove emerga lo stato di insolvenza dell'impresa.

L'affidare la materia in argomento al Dipartimento n. 3 assicura:

1. garanzia della specializzazione, nella trattazione dei procedimenti penali in tema di criminalità economica e nella trattazione delle notizie di insolvenza;
2. struttura di collaboratori specializzati;
3. adozione di soluzioni organizzative che consentano al P.M. di ricevere segnalazioni di insolvenza da:
 - giudice civile (giudice prefallimentare, giudice delle esecuzioni, giudice del lavoro, giudice della locazione, tribunale delle imprese e giudice del procedimento monitorio);
 - procedimenti penali (ad es. artt. 10 bis, 10 ter D.lgs. 74/00, 640, 646 c.p., 2, comma 1 bis, D.L. 463/83);
 - creditori pubblici (Agenzia delle Entrate - Riscossione, INPS e INAIL);
 - organi di controllo delle società, dipendenti e altri creditori di queste ultime;
 - conservatore del Registro delle Imprese.

Il Dipartimento Criminalità economica, tra le cui competenze sono compresi i reati fallimentari, molti

tra i reati cd. sentinella (individuati nei reati tributari e finanziari, societari e nelle truffe – tra queste quelle di competenza esclusiva solo quelle aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.), deve pertanto occuparsi anche delle procedure fallimentari, in precedenza attribuite alla competenza del c.d. gruppo affari speciali (v. precedente prog. org.).

Ciò al fine di garantire la celere emersione dello stato di insolvenza, con conseguente proposizione dello stato di liquidazione, il tempestivo avvio delle indagini (anche con iscrizione di relativo fascicolo anticipata al momento della proposizione del ricorso, piuttosto che al momento della sentenza di fallimento), l'efficace reazione dell'ordinamento sia tramite misure cautelari sia mediante l'esercizio tempestivo dell'azione penale.

Tale modalità organizzativa consente in particolare:

- f) la gestione specializzata e centralizzata dei procedimenti “pre-liquidazione giudiziale”, demandati alla cognizione di un solo gruppo di Sostituti, preposti peraltro al coordinamento delle indagini in materia di criminalità economica, anche in relazione ai reati fiscali, e delle strutture di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza) che con loro collaborano ordinariamente nell'attività investigativa;
- g) una maggiore sinergia tra la fase antecedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e l'attività di indagine anche in relazione ai cd. reati sentinella, con conseguente possibilità sia di iscrizione del fascicolo per reati di bancarotta al momento della proposizione del ricorso per la liquidazione giudiziale (e non al momento della emanazione della relativa sentenza o, più realisticamente, dopo lo svolgimento di tutte le indagini per prassi condotte in procedimenti iscritti a modello 45, ossia almeno dodici mesi dopo la sentenza di fallimento, oggi di liquidazione giudiziale), sia della possibilità di cogliere tempestivamente i sintomi di insolvenza dall'analisi di altri procedimenti per delitti contro il patrimonio;
- h) efficienza dell'attività di indagine, dal momento che la cognizione unitaria consente di accertare tempestivamente i fatti di reato di bancarotta (anche mediante attività tecnica) ben prima della emissione della sentenza di liquidazione giudiziale, con conseguente possibilità di assumere elementi di prova nella immediatezza dei fatti e non dopo anni, di garantire una reazione sollecita mediante la richiesta e l'emissione di misure cautelari, consentire l'esercizio dell'azione penale nella immediatezza dei fatti;
- i) un'efficiente gestione delle udienze della Sezione Civile fallimentare, demandate alla cognizione dello stesso gruppo di Sostituti, preposti alla gestione dei reati di criminalità economica;

- j) il coordinamento unitario, considerato che l'attrazione di entrambe le discipline in un unico Dipartimento consentirebbe l'unità dell'attività di coordinamento condotta sempre dal medesimo Procuratore Aggiunto.

In sintesi, si tratta di un settore con reati di particolare complessità (c.d. delitti contro l'economia) che incidono in maniera significativa dal punto di vista qualitativo sul carico di lavoro complessivo della Procura.

Per tale ragione, a questo settore di affari vengono destinati 7 Sostituti della Procura ordinaria in modo che la percentuale dei procedimenti venga equamente distribuita tra loro.

Dipartimento n. 4

Pubblica amministrazione - ambiente – edilizia - salute; reati contro l'amministrazione della giustizia.

MATERIE

- delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e contro l'attività giudiziaria, e delitti dei pubblici ufficiali contro la libertà personale di cui agli artt. 606, 607, 608 e 609 c.p.;
- delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 341 bis e 385 c.p., da considerarsi nella materia c.d. residuale e dunque nella trattazione del T.A.S.);
- reati contro l'amministrazione della giustizia (ad eccezione del reato di cui all'art. 387 *bis* c.p. nonché all'art. 388 comma 2 c.p. - per le ipotesi di elusione dei provvedimenti che riguardino l'affidamento di figli minori o persone incapaci - di competenza del Dipartimento n. 2);
- reati contro l'incolumità pubblica, ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 423 e 424 c.p.;
- reati di falso, ad esclusione dell'art. 494 c.p.;
- reati in materia di gratuito patrocinio;
- delitti contro l'onore e reati commessi a mezzo stampa;
- reati di truffa aggravata *ex* 640, comma 2, n. 1), c.p. e 640 *bis* c.p.;
- reato di cui all'art. 629 c.p. aggravato *ex* art. 61 n. 9 c.p.;
- reati in materia di edilizia - urbanistica - patrimonio artistico – demanio;
- reati in materia di ambiente: inquinamento territorio, acqua ed atmosfera;
- reati in materia di salute e alimenti (inclusi i reati di cui al titolo 6^o capo II del Codice penale concernenti i reati di comune pericolo mediante frode, nonché i reati previsti dalla legislazione speciale in materia);
- reati associativi finalizzati alla commissione di delitti rientranti nella competenza del settore;

Si tratta anche in questo caso di settore di particolare complessità, anche alla luce del fatto che essendo Palermo capoluogo della Regione Siciliana (regione ad autonomia speciale), in tale sede si concentrano più livelli di amministrazione, con crescita esponenziale dei procedimenti in tale materia. Per tale ragione, al dipartimento vengono destinati 10 Sostituti della Procura ordinaria in modo che la percentuale dei procedimenti venga equamente distribuita tra loro.

In questo Dipartimento è istituito il Gruppo Demolizioni abusivismo edilizio del quale fanno parte n. 4 Sostituti procuratore provenienti da vari dipartimenti.

Dipartimento n. 5

Esecuzione sentenze penali - sorveglianza – affari civili ed amministrativi.

Tale Dipartimento è competente per la trattazione degli affari relativi alla esecuzione penale, ai procedimenti di sorveglianza, alla materia civile ed amministrativa.

Esso si compone di tutti i Sostituti della c.d. Procura ordinaria ad eccezione dei componenti dei gruppi “O.E.I.” – esecuzione ordini europei di indagine” e “Misure di prevenzione”, è coordinato da un Procuratore Aggiunto ed è diviso in due gruppi che trattano, tra le altre, le seguenti materie:

Esecuzione penale e procedimenti di sorveglianza con 13 Sostituti procuratore

1	Procedimenti di esecuzione penale (rito collegiale e monocratico)
2	Gestione sentenze di condanna con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e attività connessa (richiesta di revoca del beneficio al giudice dell'esecuzione)
3	Esecuzione delle sanzioni sostitutive
4	Esecuzione delle sanzioni (accessorie) amministrative -
5	Esecuzione delle pene pecuniarie trasmesse dall'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale Penale
6	Esecuzione delle misure di sicurezza
7	Attività connesse alla concessione di permessi premio (visti ed impugnazioni)
8	Attività connessa alla notifica al P.M. di tutti i provvedimenti emessi dalla Magistratura di Sorveglianza per eventuale impugnazione.
9	Pareri in ordine alle istanze di remissione del debito e di rateizzazione della pena pecuniaria
10	Pareri in ordine alle istanze di liberazione anticipata

11	Pareri in ordine ai reclami avverso le sanzioni disciplinari inflitte dall'Amministrazione Penitenziaria
12	Assegnazione al singolo sostituto, titolare del procedimento, delle istanze di ingiusta carcerazione e di equa riparazione al fine della predisposizione della relazione da inviare all'Avvocatura dello Stato richiedente

Materia civile ed affari amministrativi con 17 Sostituti procuratore

1	Pareri e visti in materia di volontaria giurisdizione, contenzioso civile e di provvedimenti del Giudice Tutelare
2	Esercizio dell'azione civile del P.M. (art. 69 c.p.c.; artt. 73 e 75 R.D. 30/1/1941 n. 12 - Ord. Giud.)
3	Rettifiche degli atti di stato civile - Visti apposti sulle comunicazioni trimestrali delle annotazioni di stato civile (D.P.R. 3/11/2000 n. 396)
4	Gestione notariato (Legge 16/2/1913 n. 89 – Regio Decreto 10/9/1914 n. 1326, contenente il Regolamento per l'esecuzione della L. 16/2/1913 n. 89, e successive modifiche – DL.vo 1/8/2006 n. 249)
5	Adempimenti connessi all'attività di vigilanza sugli ordini e collegi professionali
6	Visti apposti sui decreti di liquidazione per onorari ai difensori, emessi da giudice di pace o dal giudice del Tribunale Civile (art. 82 L. D.P.R. 30/5/2002 n. 115)
7	Notifiche di atti giudiziari di natura civile provenienti e/o diretti all'Esterio (art. 71 L. 31/5/1995 n. 218)
8	Delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'iscrizione all'Albo - Procedimenti disciplinari ad avvocati
9	Accertamenti ed attività ex art. 28 del D.P.R. 6/3/1998 n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile)

Al gruppo esecuzione è destinato un Procuratore Aggiunto che coordina i Sostituti procuratore che si alternano secondo una assegnazione automatica settimanale a cominciare dal più giovane a seguire.

Con riguardo alla materia civile ed agli affari amministrativi – in considerazione della tipologia dei provvedimenti e del numero degli affari inseriti nella consolle – appare più opportuna una distribuzione del carico tra i Sostituti secondo un turno quotidiano che decorre dal lunedì.

In caso di assenza di uno dei Sostituti procuratore, altro Sostituto secondo un criterio di anzianità temperato (dapprima il più giovane, di seguito quello meno giovane, che interverrà dopo che per il primo caso sarà intervenuto il più giovane e così via), si occupa anche degli affari del predetto settore “di competenza” del collega assente.

In caso di assenza di tutti i Sostituti procuratore, il Procuratore Aggiunto coordinatore si occupa di tutti i provvedimenti in materia di esecuzione penale e dei pareri in relazione ai provvedimenti del

magistrato di sorveglianza, oltre che degli affari civili e amministrativi urgenti.

In caso di improvvisa assenza o impedimento di tutti i magistrati del gruppo, ad occuparsi degli atti urgenti sarà il magistrato di turno per gli affari urgenti della Procura ordinaria, in caso di ulteriore assenza le funzioni di cui sopra sono esercitate dal magistrato “di riserva” del servizio di udienza della Procura ordinaria e, in subordine, dal magistrato più anziano presente in ufficio.

Nel caso in cui l’organico fosse parzialmente o totalmente vacante, con apposito ordine di servizio le funzioni di cui sopra saranno attribuite a ulteriori magistrati, scelti in base al criterio della maggiore anzianità e della personale disponibilità.

Gli stessi criteri troveranno applicazione per il costituito gruppo demolizioni (coordinato dal Procuratore Aggiunto del Dipartimento n. 4, che inizialmente si avvarrà di quattro sostituti procuratore e nel quale non saranno inclusi i sostituti maggiormente gravati da procedimenti di esecuzione ordinaria, salvo loro richiesta.

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

Il contenuto del progetto organizzativo già vigente, nella specifica materia della ‘violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili’, appare ancora pienamente pertinente ed attuale, rispondendo perfettamente allo spirito ed alle intenzioni della legge.

Come sopra indicato, infatti, vi è stata e si mantiene nel nuovo Progetto Organizzativo una specifica previsione che stabilisce l’esistenza di un settore o dipartimento dedicato alla materia della violenza di genere, finalizzato alla trattazione, in modo specialistico, di reati di particolare complessità e delicatezza che hanno, per dettato legislativo, carattere di trattazione primaria, ed incidono, in materia significativa, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sul carico di lavoro complessivo della Procura.

Per tale ragione, a questo settore di affari vengono destinati 13 Sostituti della Procura ordinaria, in modo che la percentuale dei procedimenti possa equamente dividersi tra essi.

La costituzione di un dipartimento in materia di violenza di genere e domestica, è, peraltro, perfettamente coerente con quanto disposto dalla Legge 168 / 2023, che all’art. 5, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, ha previsto una modifica del Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, (articolo 1, comma 4), nel senso che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

Infatti, in attuazione di tale disposizione, l’art. 9 della circolare sugli Uffici di Procura, trattando

delle unità organizzative e articolazioni interne degli uffici requirenti ha disposto che, in caso di delega del coordinamento di ciascuna unità organizzativa, uno o più procuratori aggiunti, o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

La scelta di costituire un autonomo Dipartimento, consentendo l'effettiva specializzazione dei magistrati assegnati alla trattazione delle relative fattispecie di reato e la formazione degli stessi, rappresenta un concreto e visibile strumento di contrasto, attraverso specifiche professionalità, a tali forme delittuose, e si inserisce nel solco delle linee guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura, con Delibera in data 8 luglio 2009, e, successivamente, con le linee guida licenziate nel 2018. Invero, già con la delibera del 2009, il Consiglio Superiore della Magistratura ha segnalato proprio il criterio della 'specializzazione' come criterio esclusivo o prevalente per l'individuazione dei magistrati da destinare alla trattazione affari giudiziari in materia di violenza consumata su soggetti deboli. Successivamente, ovvero nel 2018 - quando già presso questo ufficio era funzionante il criterio della specializzazione con l'istituzione, nel 2015, del relativo Dipartimento - il CSM, vista l'inaspettata recrudescenza dei fatti di reato in materia di violenza di genere e la copiosa produzione in materia di criteri di indirizzo proveniente anche dalle fonti sovranazionali (1) è nuovamente intervenuto sul tema (2), indicando agli uffici requirenti specifici interventi da adoperare in ambito organizzativo, tutti già individuati e messi in atto da questo Ufficio.

Il criterio della specializzazione è stato inoltre sollecitato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) che, dopo aver affermato all'art. 2 che le Parti *“presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere”*, precisa al successivo art. 18, che bisogna *“proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza”* e sottolinea anche, che le misure devono *“essere basate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi sulla sicurezza della vittima”*.

Tutto questo richiede, ovviamente, un magistrato specializzato, capace di procedere tempestivamente ad una corretta valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, in grado di effettuare valutazioni e giudizi prognostici complessi, sin dall'acquisizione della *“notitia criminis”*, di individuare gli indici di rischio cui può essere esposta la persona offesa, a volte anche nella sua stessa

¹ Cfr. fra tutte Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e Decisione della Corte Edu del 2 marzo 2017, Sez. I, n. 41237/14, ric. Talpis c. Italia, con la quale è stato affermato che dagli artt. 2 e 3 della CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee a evitare aggressioni alla vita e all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.

² Risoluzione CSM sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018)

inconsapevolezza e di applicare misure cautelari adeguate a fermare l'aggressore, garantendo la sicurezza personale della sua vittima.

Ciò impone che un ulteriore obiettivo, oltre alla specializzazione, sia senz'altro quello della formazione, perseguito nel nostro Ufficio requirente, sia attraverso le periodiche riunioni di dipartimento, sia mediante l'organizzazione di incontri di studio con gli organismi di polizia giudiziaria, con l'ordine degli psicologi della Regione Sicilia, e con altri enti che operano nel settore di interesse, sia mediante la partecipazione dei magistrati del Dipartimento (sia come relatori che come discenti), a corsi di formazione della scuola della Magistratura. Tutti percorsi che consentono di dotare l'ufficio di magistrati *“formati”* nella rilevazione del rischio di letalità, cui sia eventualmente esposta la vittima, che, nell'individuazione della misura cautelare idonea, in relazione alle *“esigenze cautelari”* di cui all'art. 274 c.p.p., procedono nella prospettiva concreta indicata dai Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'uomo con la sentenza Talpis, per i quali *“in materia di violenza domestica, il compito di uno Stato non si esaurisca nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estenda ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva”*, e che *“l'inerzia delle autorità nell'applicare tali disposizioni di legge si risolve in una vanificazione degli strumenti di tutela in esse previsti”*.

Per quel che concerne gli omicidi commessi nell'ambito della violenza domestica o di genere, di regola trattati, in prima battuta, dal magistrato di turno unico, il relativo procedimento sarà coordinato dal Procuratore Aggiunto responsabile del Dipartimento in esame, che lo consegnerà tempestivamente ad un sostituto appartenente al Dipartimento medesimo, secondo il generale criterio automatico. Si determina quindi una co-assegnazione al magistrato di turno ed a quello facente parte del Dipartimento n. 2.

Qualora il reato di omicidio non sia trattato dal turnista, ma solamente da un magistrato del dipartimento n. 1 (caso non frequente, riguardante in genere un 'cold case'), non appena emersi i presupposti suindicati (violenza di genere, o violenza domestica), il Procuratore Aggiunto, responsabile del Dipartimento n. 2, consegnerà, secondo il generale criterio automatico, il relativo procedimento ad un magistrato del dipartimento medesimo, assumendone il coordinamento.

Nelle ipotesi di connessione fra reati del Dipartimento in esame ed il gruppo di lavoro 'tratta ed immigrazione', si applicano i criteri specificati in relazione alle competenze di quest'ultimo.

Nei casi di connessione con reati di criminalità informatica, si applicano i criteri specificati in relazione al Dipartimento n. 2.

Nell'ambito del Dipartimento in esame è istituito un **turno codice rosso** che tratta immediatamente tutte le comunicazioni di notizia dei reati indicati, per l'appunto, dalla Legge n. 69/2019. Dal lunedì al venerdì sono designati due Sostituti procuratore, ai quali vengono

automaticamente assegnati i relativi procedimenti in base all'ora di arrivo, secondo il criterio dell'anzianità decrescente.

Nel giorno di sabato è previsto, invece, un solo turnista, che rimane automaticamente assegnatario di tutti i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute in giornata.

Il coordinatore curerà l'equa distribuzione di tali turni con verifica semestrale e conseguenti provvedimenti di riequilibrio da adottare secondo la procedura ed i criteri generali.

La notizia di reato, o altro atto iscritto a Mod. 45, seguirà il medesimo criterio S.I.C.P. di distribuzione automatica, mentre i procedimenti iscritti a Mod. 46 anonimi sono assegnati in via esclusiva al Procuratore Aggiunto competente.

Quando, poi, si procede per taluno dei delitti previsti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqües*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqües*, 609 *octies* e 609 *undecies*, 572 e 612 *bis* Cp, ove commessi in danno di un minorenne, o da un genitore di soggetto minorenne in danno dell'altro genitore, il Sostituto procuratore titolare del relativo procedimento, ne dà tempestiva notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, anche mediante trasmissione di atti ostensibili, ove non ostino ragioni di tutela del segreto investigativo.

La comunicazione si intende effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli Artt. 155 e ss, nonché 330, 333 codice civile (*ex art. 609 decies* C.P.)

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma di cui al decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 (cd. Cartabia), che per la prima volta ha evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo al Capo III, (disposizioni speciali, Sezione I), norme in materia di violenza domestica e di genere, si pongono in atto le buone prassi attuative della indicata riforma, concordate a seguito di specifica interlocuzione con il presidente ed i Giudici della sezione civile, al fine di dare individuare prassi virtuose per il sollecito scambio di informazioni tra l'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo e la Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo.

Si implementa l'uso della consolle civile per tutti i sostituti assegnati al dipartimento, nonché l'accesso al sistema informativo SICID, in uso al Tribunale civile, limitatamente ai procedimenti assegnati alla Prima sezione civile e protezione internazionale, autorizzato, su richiesta di questo ufficio, dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Ad esito dell'entrata in vigore del nuovo processo civile, licenziato dal citato decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 (legge Cartabia), nei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, è prevista del novellato art. 473 *bis* c.p.c. una necessaria interlocuzione tra il Giudice civile e la Procura della Repubblica, ove nel corso del procedimento civile vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi.

In tale ipotesi, il Giudice civile, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve necessariamente

interpellare il Pubblico Ministero chiedendo *informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.*

Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Inoltre, sempre il novellato art. 473 *bis*, prevede una possibilità di intervento diretto del P. M. nel processo civile. In particolare, al punto 3 stabilisce che nell'esercizio dell'azione civile, e al fine di adottare le relative determinazioni, il Pubblico Ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

In sintesi, al fine di dare concreta attuazione ai nuovi poteri di impulso che la riforma riconosce all'ufficio del Pubblico Ministero, si adottano le seguenti misure:

- al fine di attuare gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 *bis* e ss. c.p.c., l'Ufficio sollecita l'intervento nelle procedure sulla valutazione delle competenze genitoriali mediante memorie, e si fa altresì parte attiva mediante la proposizione di ricorsi e atti introduttivi del giudizio;
- è inoltre prassi oramai consolidata l'interlocuzione diretta tra ufficio requirente e Autorità Giudiziaria civile competente a decidere in materia di separazione e divorzio, mediante trasmissione di atti laddove nei procedimenti civili venga allegata violenza di genere. In tal caso, nel passaggio di informazioni tra i due uffici giudiziari, si procede contemperando l'esigenza di garantire la segretezza delle indagini, con quella di tutela delle potenziali vittime, e soprattutto dei minori, in specie quando si tratti di decisioni afferenti l'affidamento degli stessi ad uno dei genitori;
- a tal fine, l'interlocuzione tra il Procuratore Aggiunto che coordina il dipartimento ed il presidente della sezione civile è costante e tempestiva;
- ad esito di apposita riunione di coordinamento tra i magistrati della Procura di Palermo, assegnati al Dipartimento n.2 ed i giudici della Sezione Civile, si è concordato di implementare l'uso della consolle civile da parte dei magistrati componenti il secondo dipartimento, nonché l'accesso diretto dei magistrati requirenti al sistema informatico in uso ai giudici civili.

2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

Organigramma testuale

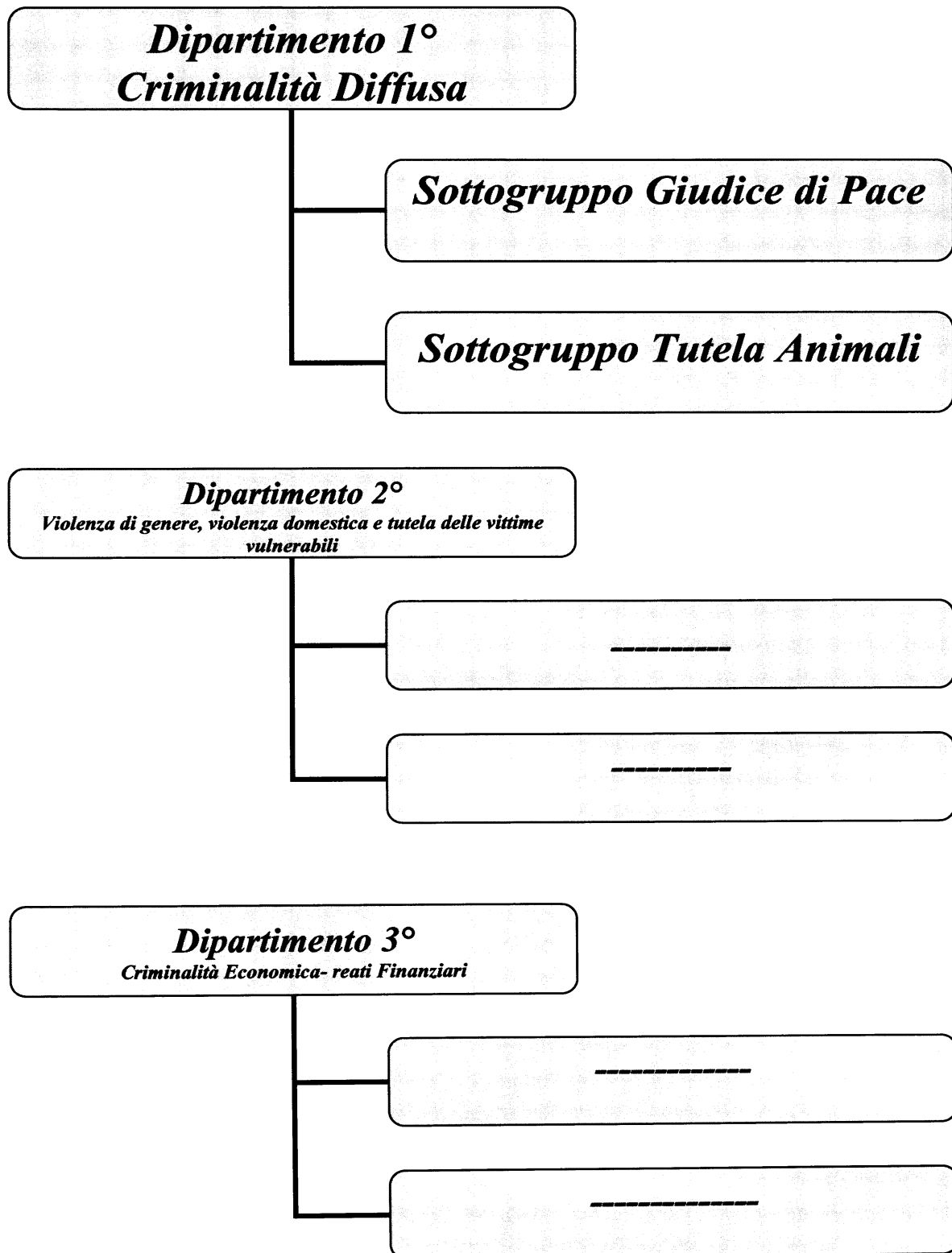
- **1° Dipartimento:** *Procuratore Aggiunto e 10 Sostituti Procuratore*
Gruppo tutela animali: 4 sostituti interdipartimentali
Gruppo reati del Giudice di Pace: 2 sostituti interdipartimentali e 5 VPO

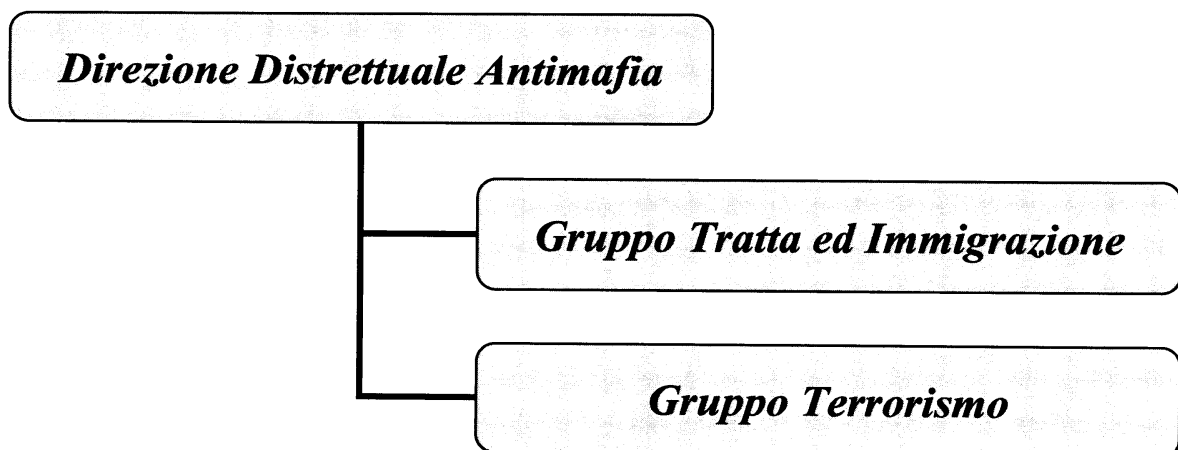
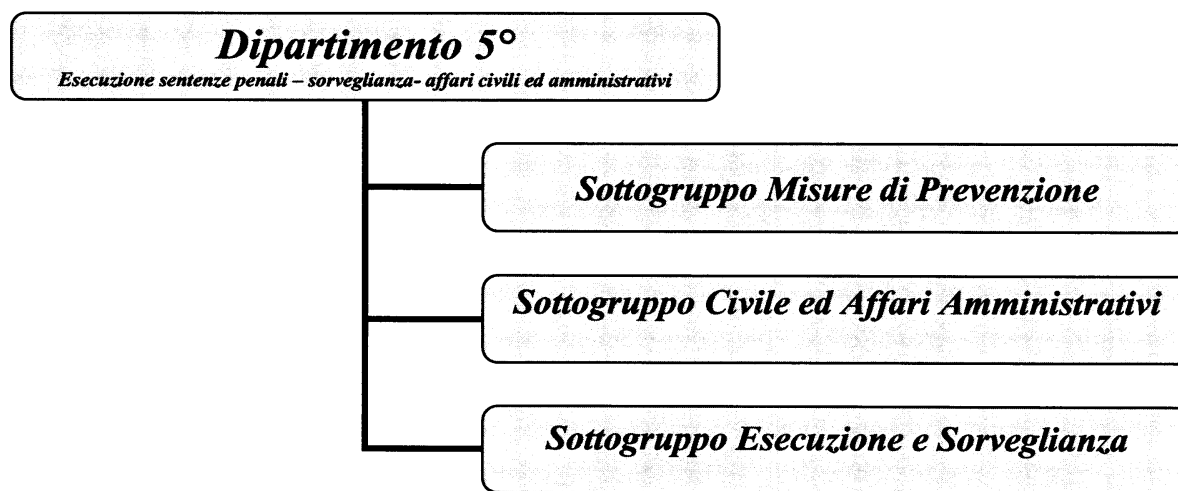
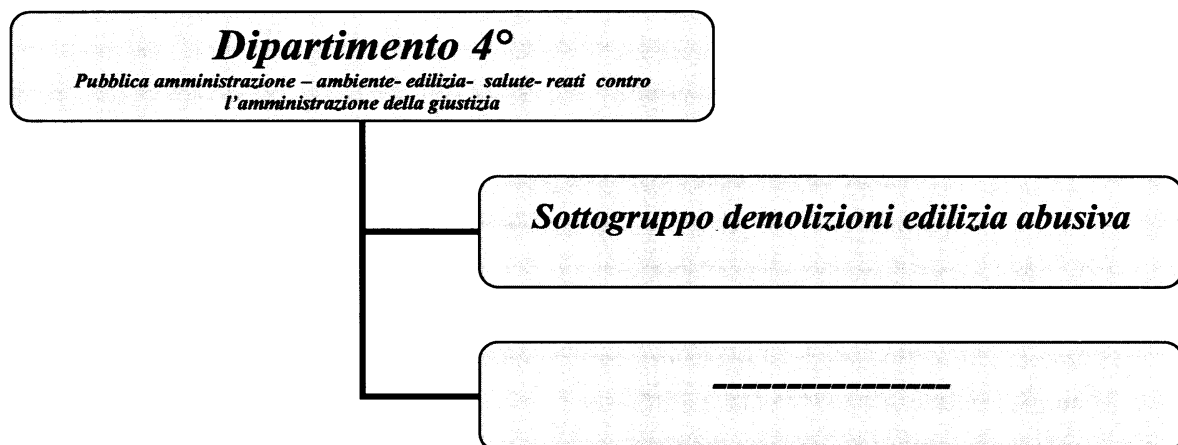
- **2° Dipartimento:** Procuratore Aggiunto e 13 Sostituti Procuratore
- **3° Dipartimento:** Procuratore Aggiunto e 7 Sostituti Procuratore
- **4° Dipartimento:** Procuratore Aggiunto e 10 Sostituti Procuratore
Gruppo demolizioni abusivismo edilizio: 5 Sostituti Procuratore
- **5° Dipartimento:** Procuratore Aggiunto e tutti i Sostituti della Procura Ordinaria
- **Direzione Distrettuale Antimafia:** Procuratore della Repubblica, 3 Procuratori Aggiunti coordinatori delle tre diverse aree di competenza Palermo, Trapani e Agrigento, 21 Sostituti Procuratore.

Gruppi interdipartimentali

- Misure di prevenzione: un Procuratore Aggiunto, tutti i Sostituti procuratore DDA e 8 Sostituti della Procura Ordinaria;
- O.E.I. (esecuzione ordini europei di indagine): procuratore della Repubblica e 5 Sostituti procuratore.
- Tratta e Immigrazione: Procuratore Aggiunto e tutti i Sostituti procuratore dell'area DDA di Agrigento e 5 Sostituti procuratore della Procura ordinaria.
- Terrorismo: Procuratore Aggiunto D.D.A. e tutti i Sostituti Procuratore dell'area DDA di Agrigento.
- Giudice di Pace: Procuratore Aggiunto del Dipartimento n. 1, 2 Sostituti procuratore, 5 Vice procuratori onorari;
- Demolizioni abusivismo edilizio: Procuratore Aggiunto del Dipartimento n. 4 e 4 Sostituti procuratore;
- Maltrattamenti degli animali: Procuratore Aggiunto del Dipartimento n. 1 e 4 Sostituti procuratore.

Organigramma grafico Procura





3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Dipartimento 1	reati criminalità comune	1. <i>Procuratore Aggiunto</i> 2. <i>10 Sostituti</i>
Dipartimento 2	violenza di genere, tutela delle vittime vulnerabili	1. <i>Procuratore Aggiunto</i> 2. <i>13 Sostituti</i>
Dipartimento 3	criminalità economica	1. <i>Procuratore Aggiunto</i> 2. <i>7 Sostituti</i>
Dipartimento 4	pubblica amministrazione e reati contro la Giustizia	1. <i>Procuratore Aggiunto</i> 2. <i>10 Sostituti</i>

Direzione Distrettuale Antimafia: procuratore della Repubblica, tre Procuratori Aggiunti, 21 Sostituti procuratore.

4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
AMICO VINCENZO	3° DIPARTIMENTO	20/09/2017	20/09/2027
ANTOCI GIOVANNI	D.D.A.	18/05/2021	18/05/2031
BAMBINO MARIA	2° DIPARTIMENTO	07/11/2018	7/11/2028
BETTIOL LUISA	D.D.A.	29/01/2024	29/01/2034
BEUX GIULIA	4° DIPARTIMENTO	18/05/2021	18/05/2031
BONACCORSO MAURIZIO	1° DIPARTIMENTO	18/11/2024	18/11/2034
BOSCO GAETANO	2° DIPARTIMENTO	22/01/2024	22/01/2034
BRANDINI GIACOMO	D.D.A.	20/02/2023	20/02/2033
BRUCOLI BRUNO	D.D.A.	20/10/2017	20/10/2027
CALABRESE MARIO	2° DIPARTIMENTO	18/05/2023	18/05/2033
CAMILLERI CLAUDIO	D.D.A.	05/10/2015	05/10/2025
CAMPANILE LUISA VITTORIA	1° DIPARTIMENTO	16/09/2019	16/09/2029
CARCHIETTI ANTONIO	4° DIPARTIMENTO	13/06/2024	13/06/2034
CESCON RENZA	3° DIPARTIMENTO	14/02/2022	14/02/2032
COPPOLA VITTORIO	1° DIPARTIMENTO	27/09/2021	27/09/2031
D'ALESSIO LUDOVICA	1° DIPARTIMENTO	29/09/2022	29/09/2032
DE BENEDITTIS FELICE	4° DIPARTIMENTO	27/09/2021	27/09/2031
DE LEO GIANLUCA	4° DIPARTIMENTO	04/12/2024	04/12/2034
DE SOMMA ILARIA	3° DIPARTIMENTO	01/02/2020	01/02/2030
DESSI' FRANCESCA	D.D.A.	10/10/2018	10/10/2028
DI GUARDO CLIO	2° DIPARTIMENTO	27/09/2021	27/02/2031
DI MAGGIO DANIELE	2° DIPARTIMENTO	18/05/2023	18/05/2033
DI RIENZO ORNELLA	2° DIPARTIMENTO	22/01/2024	22/01/2034
FALCHI GIULIA	4° DIPARTIMENTO	06/03/2024	06/03/2034

FALETRA EUGENIO	4° DIPARTIMENTO	11/04/2022	11/04/2034
FERRARI CLAUDIA	3° DIPARTIMENTO	12/12/2024	12/12/2034
FORTI MARIA	1° DIPARTIMENTO	01/06/2015	01/06/2025
FUSCO ANDREA	D.D.A.	29/01/2024	29/01/2024
GUZZARDI MONICA	2° DIPARTIMENTO	27/09/2021	27/09/2031
LA CHIOMA FEDERICA	D.D.A.	20/02/2023	20/02/2033
URBANI FRANCESCA	2° DIPARTIMENTO	04/12/2024	04/12/2034
LO CASCIO FERDINANDO	3° DIPARTIMENTO	03/06/2019	03/06/2029
MACALUSO ALESSANDRO	4° DIPARTIMENTO	22/01/2024	22/01/2034
MALAGOLI CATERINA	D.D.A.	04/12/2024	04/12/2034
MAZZOCCO FRANCESCA	D.D.A.	02/11/2021	02/11/2031
MESSINA CECILIA	2° DIPARTIMENTO	22/01/2024	22/01/2034
MISTRITTA SERGIO	1° DIPARTIMENTO	23/05/2022	23/05/2032
PADOVA PIERANGELO	D.D.A.	23/02/2018	23/02/2028
PERRICONE MARIA ROSARIA	2° DIPARTIMENTO	18/04/2018	18/04/2028
RANDOLO DANIELA	3° DIPARTIMENTO	15/05/2023	15/05/2033
RIGHI GIORGIA	D.D.A.	20/02/2023	20/02/2033
ROMANO CARMELA	3° DIPARTIMENTO	18/05/2021	18/05/2031
SANSONE DANIELE	1° DIPARTIMENTO	21/11/2015	21/11/2025
SCUDERI FEDERICA	2° DIPARTIMENTO	06/12/2021	06/12/2031
SPEDALE GASPARE	D.D.A.	05/10/2015	05/10/2025
TICINO MARIA PIA	D.D.A.	04/12/2024	04/12/2034
VINCIGUERRA ELEONORA	2° DIPARTIMENTO	22/01/2024	22/01/2034
ZOPPI ANDREA	4° DIPARTIMENTO	10/05/2018	10/05/2028

E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative (art. 9 co. 4 e ss.)

Il coordinamento di ciascuna unità organizzativa dell'Ufficio (e delle articolazioni interne in questa eventualmente ricomprese) che il procuratore della Repubblica non intende riservare a sé, va attribuito, con apposito provvedimento di delega, ad un solo Procuratore Aggiunto. Per quanto più specificamente concerne il Dipartimento preposto alla trattazione degli affari in materia di violenza di genere, ritenendo il procuratore della Repubblica di doverne delegare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto, questo ed i magistrati assegnati alla suddetta unità organizzativa vengono, nel presente Progetto, specificamente individuati.

L'attribuzione delle suddette funzioni di coordinamento sarà sempre preceduta dall'esperimento di apposito interpello tra i Procuratori Aggiunti dell'Ufficio che, nel caso in cui vi siano magistrati già destinati con delibera del CSM a ricoprire posti di Procuratore Aggiunto e che ancora non si siano immessi in possesso, va esteso pure a questi ultimi, con comunicazione da effettuarsi anche telematicamente; in una simile ipotesi, il termine da assegnare per la presentazione delle domande dovrà essere determinato in misura congrua, tenendo conto di tale circostanza.

Qualora, all'esito dell'interpello, vi sia una pluralità di aspiranti, la designazione dell'Aggiunto cui sarà delegata la direzione dell'unità organizzativa avverrà sulla base dei criteri costituiti dalla maggiore anzianità e dal possesso di esperienze di particolare rilievo maturate in precedenza nel settore e nelle materie di competenza del Dipartimento di cui si tratta.

Eccezionalmente, ovverossia al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 9, comma 8, lettere b) e c) della vigente Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, le funzioni di coordinamento di un'unità organizzativa potranno essere delegate, ove ciò appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, ad un Sostituto procuratore. Nel dettaglio, ciò potrà avvenire:

- solo in caso di scoperta di un posto di Procuratore Aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi ovvero
- solo laddove non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni da individuarsi espressamente, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed il conferimento della delega all'indirizzo del Sostituto procuratore appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio;

In ogni caso, la funzione di coordinamento potrà essere conferita ad un Sostituto procuratore solo dopo che, a seguito di esperimento di apposito interpello (da svolgersi con le stesse modalità e sulla base dei medesimi criteri indicati in precedenza), non vi sia nessuno, tra i Procuratori Aggiunti presenti nell'Ufficio, che abbia manifestato la sua disponibilità ad assumere le funzioni di cui sopra.

In una simile ipotesi, si procederà ad un secondo interpello, destinato stavolta ai Sostituti procuratore. In presenza di una pluralità di aspiranti, la scelta del Sostituto cui delegare le ripetute funzioni avverrà sulla base dei criteri costituiti:

- dalla capacità, dalla laboriosità, dalla diligenza e dall'impegno del Sostituto, per come desumibile dagli atti concernenti le valutazioni di professionalità del medesimo;
- dalle competenze organizzative e dalle capacità semi-direttive, anche in chiave prognostica, nonché dalle complementari conoscenze ordinamentali;
- in via residuale, dall'anzianità dell'aspirante, determinata dal decreto ministeriale di nomina e, con riferimento al medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso.

Il provvedimento con cui la direzione di un'unità organizzativa viene affidata ad un Sostituto dovrà essere debitamente motivato nell'indicazione delle ragioni e delle esigenze che lo hanno determinato e dovrà precisare, altresì, la durata dell'incarico che, comunque, non potrà essere superiore a due anni e potrà essere prorogata una sola volta, per ulteriori sei mesi, per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio. Nel medesimo provvedimento, inoltre, sarà pure indicata la riduzione del carico di lavoro che si riterrà eventualmente di riconoscere al suddetto magistrato (in conformità a quanto previsto al riguardo, per i Procuratori Aggiunti, dall'art. 6 della Circolare del CSM sull'organizzazione

degli Uffici di Procura) in virtù dell'incarico di coordinamento allo stesso attribuito.

Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

UNITA' ORGANIZZATIVA	COORDINATORE	PROVVEDIMENTO CON CUI SONO STATE DELEGATE LE FUNZIONI	DURATA COMPLESSIVA O RESIDUA DELL'INCARICO
DIPARTIMENTO 1°	DEMONTIS	27/1/2025	03/7/2025
DIPARTIMENTO 2°	VACCARO	18/12/2020	17/12/2028
DIPARTIMENTO 3°	PALMERI	25/10/2023	25/10/2031
DIPARTIMENTO 4°	GUIDO	05/05/2023	03/07/2025
DDA PALERMO	SABELLA	05/05/2023	03/07/2025
DDA TRAPANI	PICOZZI	25/10/2023	10/12/2026
DDA AGRIGENTO	DEMONTIS	05/05/2023	03/7/2025

F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni (art. 11 co. 4 n. 11 e art. 10 co. 1, 2 lett. d Circ. Procure)

Anche l'assegnazione a domanda dei Sostituti procuratore alle unità organizzative avverrà previo esperimento di un mirato interpello che, ove vi siano magistrati già destinati all'Ufficio con delibera del CSM e che non si siano ancora immessi in possesso, dovrà essere esteso pure a questi ultimi, mediante apposita comunicazione anche per via telematica; anche in una simile ipotesi, il termine per la presentazione delle domande dovrà essere stabilito in misura congrua, che tenga conto di tale circostanza.

Anche in questo caso se, all'esito dell'interpello, vi è una pluralità di aspiranti, all'assegnazione si farà luogo tenendo conto prioritariamente delle specifiche attitudini dei magistrati interessati (e confidando sul fatto che, attraverso la loro rotazione periodica nelle varie unità organizzative, potrà comunque essere assicurata agli stessi una quanto più completa possibile formazione professionale) e del possesso di esperienze di particolare rilievo maturate in precedenza nel settore e nelle materia di competenza del Dipartimento di cui si tratta (profilo che si correla con l'esigenza di assicurare all'Ufficio la migliore funzionalità), nonché, in via residuale, della maggiore anzianità di ruolo e – in ulteriore subordine – di servizio.

1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti (art. 10 co.2 lett. a)

Prima di procedere a ciascuno degli interpelli finalizzati all'assegnazione dei Sostituti ai vari Dipartimenti, il procuratore della Repubblica individuerà (tra tutti quelli a quel momento vacanti) i posti

da pubblicare, indicando quelli che, tra questi, dovranno ritenersi (per la particolare importanza e delicatezza della/e materia/e di competenza del Dipartimento cui si riferiscono o per il fatto che siano relativi ad un'unità organizzativa che - sulla base di dati attinti dalla statistica e/o dalla Commissione Flussi - risulti normalmente trattare un numero di affari alquanto elevato e quantitativamente superiore a quello in carico agli altri Dipartimenti) a copertura necessaria, nel senso che, anche in assenza di aspiranti, saranno necessariamente ricoperti, eventualmente ricorrendo alle assegnazioni d'ufficio di cui ai successivi punti 4 e 5.

2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima (art. 10 co.2 lett. b)

Al fine di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio, si ritiene di dover indicare, altresì, delle regole ostative alla mobilità interna dei Sostituti nelle varie unità organizzative, da valere quali criteri in base ai quali non accogliere le domande di assegnazione dagli stessi presentate.

A tale non accoglimento, in particolare, potrà farsi luogo:

- a) nei casi in cui il magistrato aspirante alla mobilità non abbia ancora maturato il prescritto periodo di permanenza minima nel Dipartimento di attuale appartenenza, così come fissato nel presente Progetto Organizzativo;
- b) quando, in considerazione dell'importanza e della delicatezza particolari delle materie trattate dall'unità organizzativa di attuale appartenenza del Sostituto interessato alla mobilità e delle scoperture già esistenti nella sua dotazione organica, appaia opportuno evitare che la stessa si trovi ad operare con un numero di componenti inadeguato ed al di sotto di una certa quota;
- c) quando il magistrato aspirante alla mobilità si trovi (per rapporti di parentela, di assidua frequentazione o per altri motivi consimili, da valutare caso per caso) in una situazione personale che faccia apparire ragionevolmente inopportuno il suo spostamento nell'unità organizzativa richiesta.

3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare (art. 10 co.2 lett. c)

Alla domanda tendente all'assegnazione ad una determinata unità organizzativa il magistrato interessato dovrà allegare una dettagliata autorelazione (che dia esaurientemente conto delle esperienze e competenze professionali dallo stesso sino a quel punto maturate), corredata da adeguata documentazione di supporto (statistiche, copie di provvedimenti redatti dal richiedente, ecc...).

4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio (art. 10 co.2 lett. e)

Qualora, in esito all'interpello, alcuni dei posti pubblicati siano rimasti senza aspiranti e, in particolare, quando tale eventualità si sia verificata per taluno dei posti a copertura necessaria di cui al precedente punto 1, il procuratore della Repubblica, specialmente ove ciò appaia necessario per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio, potrà ricorrere all'assegnazione d'ufficio. In tale ipotesi, i criteri che saranno applicati per individuare i Sostituti procuratore da assegnare d'ufficio ai posti pubblicati per i quali non vi siano state domande saranno quelli che tengano conto (alternativamente o anche cumulativamente) della minore anzianità, del maturato periodo di permanenza massima nell'unità organizzativa di attuale appartenenza e del fatto che si tratti di magistrato di nuova destinazione.

5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa (art. 10 co.2 lett. f)

Nella medesima ipotesi di cui al punto precedente, ai magistrati che si trovino in taluna delle situazioni soggettive di cui sub 4, saranno assegnati d'ufficio, se rimasti senza aspiranti in esito all'interpello, i posti seguenti:

- a) quelli che, al momento dell'indizione dell'interpello, erano stati indicati come a copertura necessaria;
- b) quelli relativi ad unità organizzative che si occupano di materie di particolare importanza e delicatezza o che -sulla base di dati attinti dalla statistica e/o dalla Commissione Flussi- risultano normalmente trattare un numero di affari alquanto elevato e quantitativamente superiore a quello in carico agli altri Dipartimenti.

G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Su tale punto, si veda quanto già detto in precedenza **sub E)**, ultima parte.

1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario (art. 6 co.6 Circ. Procure)

Su tale punto, si veda quanto già detto in precedenza **sub E**), ultima parte.

H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Come già detto in precedenza sub E), qualora, all'esito degli interpellati, vi sia una pluralità di aspiranti, la designazione dell'Aggiunto (o, nei casi eccezionali a suo tempo indicati, del Sostituto procuratore) cui sarà delegata la direzione dell'unità organizzativa avverrà sulla base dei criteri costituiti dalla maggiore anzianità e dal possesso di esperienze di particolare rilievo maturate in precedenza nel settore e nelle materie di competenza del Dipartimento di cui si tratta.

I) Magistrati onorari

Il documento organizzativo che qui si intende riportare nelle sue linee di massima e programmatiche, è quello che in data 28.12.18 è stato licenziato procuratore della Repubblica allora in carica protocollato al n. 9638/18 e intitolato "Disposizioni organizzative in tema di competenza e funzioni giudiziarie dei Vice Procuratori Onorari nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore".

La istituzione di detta articolazione della Procura discendeva direttamente da una previsione legislativa giusta artt. 1 e 2 del decreto legislativo n° 116 del 13 luglio 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.57), entrato in vigore il 15 agosto 2017, che prevedevano la costituzione nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate, per l'appunto, Uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, avvalentisi dell'apporto dei vice procuratori onorari sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica o suo delegato.

In detto provvedimento istitutivo sono contenute diverse disposizioni di dettaglio in vista del migliore e compiuto impiego dei Vice procuratori onorari già in servizio, "nella consapevolezza dell'importanza di tale risorsa e della irrinunciabilità del giornaliero contributo offerto dalla magistratura onoraria nell'amministrazione della giustizia".

Si era ivi preso atto dunque che, alla luce di varie delibere del CSM, l'organico dei V.P.O. presso questa Procura risultava determinato in n. 72 unità, a fronte di una pianta organica di 68

magistrati togati (la normativa esplicitamente esclude dal novero l'esercente funzioni direttive e cioè il Procuratore Capo dell'Ufficio), e che nel momento della costituzione dell'ufficio predetto vi erano in servizio ben 46 V.P.O. (al 5.12.2017).

Nel corso del tempo il numero dei Vice Procuratori in servizio è aumentato per l'ingresso di nuovi magistrati onorari giuristi nuovi e più recenti concorsi ministeriali indetti per soddisfare la locale domanda di giustizia e, quindi, l'esigenza di personale giudiziario onorario a supporto di quello professionale. Tale numero non è mai statico ma è naturalmente dinamico stante la rinuncia di taluni magistrati alla nomina e l'ingresso di nuovi, sì che l'attuale numero dei V.P.O. in servizio è di 51.

Tutti i Vice procuratori onorari in servizio risultano figurare nei turni periodici delle udienze (dinnanzi al Tribunale Ordinario ed al Giudice di Pace) e dei procedimenti per direttissima e la maggior parte di essi è assegnata ad una segreteria centralizzata (quali, per es., Decreti di Citazione, Ufficio Esecuzioni, Affari Civili, Giudice di Pace) e, allo stesso tempo molti di essi sono abbinati ai magistrati professionali.

Va infatti osservato come la riforma della magistratura onoraria abbia inciso profondamente sulle funzioni e sulle attività delegabili ai V.P.O., conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della legge delega n. 57 del 2016, avendo il legislatore distinto all'art. 16 comma 1, i compiti dei VPO in compiti di supporto ai P.M. e compiti delegati, in particolare:

- come attività di supporto, il V.P.O. ex art. 16, comma 1 lett. a, coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- come attività delegate, il V.P.O. ex art. 16, comma 1 lett. b, svolge le attività e adotta i provvedimenti delegati secondo quanto previsto dall'art. 17;

Pertanto, alla luce sia del decreto legislativo n. 116 /17, sia del provvedimento in premessa citato costitutivo dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore (U.C.P.), sono stati attribuiti a ciascun V.P.O, tenendo conto delle disponibilità personali, incarichi e funzioni specifiche soddisfacenti quelle ragioni di supporto, ausilio e completamento della funzione giudiziaria che sono espresse nella norma primaria citata.

In ordine a tale attività di supporto (che ai sensi dell'art. 16 co. 3 D.Lgs. 116/2017 i V.P.O. appena nominati e nel primo anno dell'incarico, possono svolgere esclusivamente, senza deleghe per le udienze), i compiti consistono in sostanza nell'ausilio del magistrato professionale attraverso il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria (diversi, chiaramente, da quelli tipici dei funzionari e del personale amministrativo), quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei

provvedimenti. Le attività di supporto rimangono disciplinate dal D.Lgs 116.

Ivi, in particolare, l'art. 17, comma 5, prevede che, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550, comma 1 c.p.p. (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la multa, sola o congiunta a pena pecuniaria; delitti puniti sino a quattro anni di reclusione) il V.P.O. possa:

- redigere ed avanzare richieste di archiviazione (da fare vistare al P.M. professionale, che rimane titolare del fascicolo);
- svolgere attività di indagine, ivi comprese le deleghe e le interlocuzioni verbali con la PG, l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

Nei casi di reati elencati nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. i V.P.O. potranno redigere minute di richieste di archiviazione da sottoporre al magistrato professionale per l'approvazione e la sottoscrizione.

Così come già previsto per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, deve precisarsi che il P.M. assegnatario del procedimento per reati di competenza del Tribunale monocratico non potrà delegare atti "invasivi" al V.P.O. che lo coadiuva, tra cui in particolare:

1. decreti di perquisizioni;
2. richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente);
3. richieste di misure cautelari personali consentite (con esclusione della custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 550 co. 1 cpp;
4. richiesta di intercettazione e decreto urgente di autorizzazione alla intercettazione (ove la intercettazione sia consentita, ad esempio per alcuni delitti ex art. 550 co. 1 c.p.p.).

Non potrà essere delegata ai V.P.O., per quanto riguarda i reati di competenza del Tribunale monocratico, la sottoscrizione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., trattandosi di atti comportanti una valutazione definitiva delle indagini compiute e il promovimento dell'azione penale.

L'art. 17 comma 6, prevede che, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il V.P.O. si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15 comma 2, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolte dal magistrato professionale titolare del procedimento, ove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

L'art. 17 comma 7, prevede che, in presenza di giustificati motivi, il Procuratore della Repubblica disponga la revoca della delega conferita al V.P.O.

Quanto alle attività di supporto all'Ufficio della Procura della Repubblica che possono essere affidate ai V.P.O., quali quello dell'impiego presso l'Ufficio decreti di Citazione, dell'Ufficio cd. "Giudice di Pace" (cioè dell'ufficio che si occupa dei procedimenti di competenza del giudice di pace di cui al mod. 21 bis), si ritiene utile precisare:

➤ per l'ufficio Decreti di citazione

attesa la riconosciuta opportunità di arricchimento professionale che può essere garantita dall'Ufficio con tale impiego, si è ritenuto utile non solo confermare le precedenti unità che erano state già assegnate all'Ufficio decreti di citazione, ma implementare anche il medesimo ufficio di ulteriori unità (con interpello);

➤ per l'ufficio Giudice di pace e per l'ufficio FSD (furti servizi domestici)

si è mantenuta la formazione delle unità già impiegate in dette articolazioni, prevedendo una rotazione dei VPO (previo apposito interpello) al fine di consentire, ove possibile, un ricambio e consentire ad altri V.P.O. di acquisire un'esperienza utile presso tali uffici;

➤ per l'ufficio Affari civili

posto che il V.P.O., per espressa disposizione normativa, non può più essere delegato alla celebrazione delle udienze dinanzi al giudice civile, si è ritenuto utile impiegare tuttavia alcuni VPO, ciascuno alternativamente una volta a settimana e per una sessione di lavoro di cinque ore, presso tale specifico ufficio Affari Civili al fine di procedere all'esame preventivo dei procedimenti, redigere unitamente al magistrato delegato all'affare dal Procuratore Aggiunto le minute dei provvedimenti (negoziazioni assistite, ricorsi per A.S.O., pareri estesi etc.) da sottoporre poi alla sottoscrizione del Pubblico Ministero.

L'assegnazione a tale Ufficio è avvenuta a seguito del previsto interpello, tenendosi conto della minore anzianità di servizio nell'ufficio.

In merito alle indennità spettanti e alle modalità di verifica del tempo d'impiego, sono rimasti fermi i criteri di rilevamento degli orari di ingresso e di uscita di servizio per i giorni in cui il responsabile del singolo ufficio, ove sono impiegati i V.P.O. (Decreti di citazione, FSD, Giudice di Pace, Affari Civili), riterrà di fare alternare i magistrati onorari per assicurare una utile presenza in quell'ufficio e, tendenzialmente, dal lunedì al venerdì.

Ad oggi il sistema di impiego dei V.P.O. è dipendente dalla specifica disciplina ad essi applicabile in forza della opzione, esercitata o meno, del regime di esclusività previsto dalla normativa. Pertanto, sono impiegati nell'ufficio sia magistrati onorari in regime esclusivo e dunque con una occupazione di cinque giorni a settimana, sia in regime non esclusivo con impegno trisettimanale.

Oltre a questi Vice procuratori onorari che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 116/17, sono presenti in ufficio i Vice Procuratori Onorari nominati giust'appunto ex D. L.vo cit. ai quali non possono esser richiesti, con dato normativo espresso, più di due impegni settimanali.

Per quanto riguarda l'attività dei V.P.O. durante il periodo feriale, l'art. 24 D. L.vo cit. prevede che: "I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7

ottobre 1969 n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'art. 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo”.

L'art. 32 d. lgs. 116/2017 (rubricato “Disposizioni transitorie e abrogazioni”) del Capo XII (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI».

Il citato art. 24 che disciplina le ferie è collocato nel capo IX del D. Lgs. ed il Capo XI (Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio) non prevede alcuna disposizione in materia di ferie. Dunque, lo stesso art. 24 dovrebbe applicarsi ai V.P.O. in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs., fino alla scadenza del primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del D. L.vo n. 116/2017.

Per specifiche esigenze d'ufficio da valutare volta per volta, tale servizio va programmato ed assicurato così da coprire, con la presenza e l'attività dei V.P.O. durante il periodo feriale, tutte le prevedibili necessità concernenti l'impiego in udienza e i turni presso gli uffici della Procura (in particolare presso l'ufficio Decreti di Citazione e presso il P.M. professionali per le attività di supporto e per i turni direttissime).

J) Strutture di supporto per la gestione unitaria degli affari semplici (Articolo 3 comma 1 lettera b)
Sono previste alcune strutture di supporto ai Sostituti, che si occupano della trattazione unitaria di alcuni procedimenti che si prestano a modalità di definizione seriali e non richiedono complesse investigazioni. Ciascuna di queste strutture è coordinata da un Procuratore Aggiunto e si nutre dell'apporto di sostituti procuratore designati previo interpelllo

1. Ufficio Trattazione Affari Semplici/Decreti Penali/Furto Servizi Domestici

L'Ufficio TAS-DP-FSD nasce dall'esigenza di assicurare la trattazione, ispirata da criteri di uniformità, dei procedimenti seriali e di semplice definizione da parte di una struttura centralizzata, composta da personale amministrativo, da Vice Procuratori Onorari e da personale della Sezione di p.g. di questa Procura.

Non si tratta di un gruppo di lavoro che determina una diversa distribuzione dei carichi di lavoro fra i Magistrati secondo il criterio della materia, bensì di una struttura centralizzata amministrativa che tratta alcune tipologie di reati.

La struttura fa capo ad un Procuratore Aggiunto, il quale provvede alla assegnazione dei procedimenti a

rotazione fra tutti i Sostituti della Procura Ordinaria, secondo i criteri automatici previsti dall'Applicativo Processo Penale.

Le materie di competenza dell'Ufficio TAS-DP-FSD riguardano i seguenti reati, che verranno definiti mediante richiesta di decreto penale di condanna:

- art. 116 co. 15 e 17 Codice della Strada
- art. 186 Codice della Strada
- art. 189 Codice della Strada
- art. 7 co. 15 bis Codice della Strada
- art. 10 d.l. n. 14/2017
- art. 73 Codice Antimafia
- art. 335 c.p.
- art. 633 con aggravante ex art 639-bis c.p.
- art. 651 c.p.
- art. 681 c.p.
- art. 703 c.p.

I seguenti reati verranno invece definiti mediante decreto di citazione diretta a giudizio:

- 341- bis c.p.
- art. 75 commi 1 e 2 Codice Antimafia;
- art. 385 c.p.
- artt. 570, 570 bis, art. 388 comma 2 c.p. con riferimento alle ipotesi di elusione dei provvedimenti che riguardano l'affidamento di figli minori o persone incapaci;

Per quanto riguarda invece le materie dei furti di elettricità ed acqua corrente in danno dei gestori delle reti di distribuzione pubblica, il personale dell'Ufficio procederà alla istruzione dei relativi procedimenti, nonché alla loro definizione, mediante decreto penale o decreto di citazione diretta, a seconda dei casi.

2. Ufficio P.A.M.S.S.T.

L'Ufficio P.A.M.S.S.T., composta da personale amministrativo, da Vice Procuratori Onorari e da personale della Sezione di p.g. di questa Procura, è interno al Dipartimento n. 3. La sua istituzione nasce dall'esigenza di assicurare la trattazione, ispirata da criteri di uniformità, dei procedimenti aventi ad oggetto truffe commesse attraverso piattaforme web o attraverso strumenti telematici di pagamento.

L'Ufficio P.A.M.S.S.T. fa capo al Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento III, il quale provvede alla assegnazione dei procedimenti a rotazione fra tutti i Sostituti del Dipartimento III, secondo i criteri automatici previsti dall'Applicativo Processo Penale.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

L'assegnazione dei procedimenti ai Sostituti procuratore che compongono i quattro dipartimenti va effettuata a rotazione, secondo il sistema di distribuzione automatica S.I.C.P., ovvero in forma individualizzata - laddove vi siano eventuali collegamenti con precedenti altri procedimenti sul medesimo fatto, o su fatti connessi, o sullo stesso ambiente per il quale sono in corso indagini, ovvero vi siano altre motivazioni che la impongono - in deroga agli ordinari criteri di assegnazione.

In caso di assegnazione automatica, il Procuratore Aggiunto curerà che la scheda di iscrizione sia compilata con la indicazione della "materia", coincidente con il dipartimento specializzato, e sarà selezionata l'opzione di "assegnazione automatica"; la Segreteria penale, nell'eseguire il provvedimento, selezionerà l'apposito campo ed il sistema provvederà ad indicare il nominativo del magistrato assegnatario, tenendo conto delle eventuali percentuali di esonero o esubero a suo carico e della perequazione dei carichi di lavoro.

In caso di assegnazione individuale, sarà selezionata in scheda l'opzione di "assegnazione individuale", con indicazione sintetica della motivazione, il che avverrà anche in caso di coassegnazione. In tale caso, la Segreteria procederà direttamente all'iscrizione ed il sistema S.I.C.P. terrà conto del procedimento incamerato al fine delle successive assegnazioni automatiche.

La coassegnazione avverrà di regola al momento della prima assegnazione del procedimento. La coassegnazione in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata.

1. Criteri di distribuzione degli affari all'interno dei dipartimenti

Il coordinamento dei settori o dipartimenti in cui consiste la Procura Ordinaria deve essere affidato, ciascuno, ad un Procuratore Aggiunto, ferme restando le prerogative attribuite dalla legge al Procuratore della Repubblica in quanto preposto all'ufficio del pubblico ministero ed esclusivo titolare dell'azione penale (art.1 d. l. n.106/2006).

Il procedimento di assegnazione si deve svolgere secondo i criteri di seguito riportati.

1.1 Criteri di distribuzione degli affari all'interno dei dipartimenti 1-2-3-4 della Procura ordinaria

Il coordinamento di tali Dipartimenti deve essere affidato, ciascuno, ad un Procuratore Aggiunto, ferme restando le prerogative attribuite dalla legge al procuratore della Repubblica in quanto preposto all'ufficio del pubblico ministero ed esclusivo titolare dell'azione penale (art. 1 d. l. n. 106/2006).

Assegnazioni dei procedimenti

Nell'ambito del previgente documento organizzativo, era previsto e regolamentato il cd. "ufficio filtro", preposto allo smistamento degli atti in entrata di rilevanza penale ed alla iscrizione delle notizie di reato.

L'operatività di tale ufficio, coordinato da un Procuratore Aggiunto, era assicurata dalla previsione di un "turno filtro" giornaliero, ricoperto a rotazione da un Sostituto procuratore della Procura ordinaria. Quest'ultimo, ricevuti gli atti della "posta in arrivo" dalla Segreteria Centralizzata, operava un materiale smistamento delle notizie di reato, inserendole all'interno di appositi raccoglitori forniti dalla predetta Segreteria (raccoglitori riferiti a ciascuno dei quattro Dipartimenti specialistici, ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai reati cd. residuali - non ricompresi nell'ambito di alcuna competenza dipartimentale - nonché agli ulteriori uffici TAS, DP, FSD). Il Sostituto procuratore di turno filtro, inoltre, aveva il compito di compilare ed allegare, a ciascuna comunicazione di notizia di reato, un'apposita scheda funzionale alla formalizzazione di una proposta di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., che veniva indirizzata al Procuratore Aggiunto coordinatore del rispettivo Dipartimento.

Come emerso nel corso dell'assemblea generale dell'Ufficio del 15.11.2024 (il cui verbale costituisce allegato al presente Documento), tale modalità di gestione della "posta in arrivo" si è rivelata sostanzialmente defatigante e comunque non priva di inconvenienti/controindicazioni, destinate – con ogni probabilità – ad assumere ancora maggiore consistenza con l'imminente entrata in vigore delle disposizioni in materia di processo penale telematico.

La strutturazione del detto "turno filtro", peraltro, si connotava – già in forza della formulazione del Documento organizzativo previgente – quale modalità organizzativa descritta come "precaria", poiché se ne assumeva la vigenza "*... al momento, e salvo possibili successive modifiche del progetto organizzativo ...*".

Deve pertanto introdursi, con il presente Documento, una diversa regolamentazione

dell'assegnazione dei procedimenti, come di seguito indicato e salve possibili ulteriori variazioni a seguito dell'evoluzione della app (applicativo processo penale) che gestisce i procedimenti in forma telematica:

- a) la Segreteria Centralizzata effettuerà una attività di smistamento della posta in arrivo, ripartendo gli atti pervenuti a ciascuno dei Dipartimenti specialistici, ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai reati cd. residuali - non ricompresi nell'ambito di alcuna competenza dipartimentale - nonché agli ulteriori uffici TAS, DP ed FSD. Tale attività avverrà sulla base del titolo di reato ipotizzato dalla Polizia Giudiziaria all'atto della compilazione della nota di trasmissione mediante il portale NDR. Gli atti pervenuti mediante PDP – ovvero, pur se trasmessi mediante NDR, accompagnati da note di P.G. poco chiare o incomplete - verranno invece sottoposti al Procuratore Aggiunto di “turno esame c.n.r.”; analogamente, verranno trasmessi al Procuratore Aggiunto di “turno esame c.n.r.” i procedimenti trasmessi da altro Ufficio per ragioni di ritenuta competenza della D.D.A di Palermo e gli atti – non riferibili al cd. turno codice rosso – in relazione ai quali la P.G. operante segnali in evidenza eventuali profili di peculiare delicatezza o indifferibilità;
- b) ogni giorno lavorativo, ad esclusione del sabato, uno dei Procuratori Aggiunti previsti in pianta organica, secondo un turno prestabilito, tratterrà presso di sé, per l'iscrizione e l'assegnazione dei relativi procedimenti, le c.n.r. destinate al settore di lavoro da lui coordinato, le c.n.r. concernenti i cd. reati residuali., nonché gli atti pervenuti mediante PDP (o mediante NDR con indicazioni, tuttavia, incomplete o poco chiare).

Il medesimo Procuratore Aggiunto, inoltre, trasmetterà immediatamente al procuratore della Repubblica gli eventuali affari di competenza della D.D.A.. ed informerà con urgenza il procuratore della Repubblica in relazione a specifiche notizie di reato che necessitino, per la loro rilevanza e gravità, di trattazione immediata.

Nel caso in cui, anche dopo le necessarie interlocuzioni, dovessero emergere disaccordi, tra i Procuratori Aggiunti, in ordine alla qualificazione giuridica della c.n.r. ovvero alla assegnazione della medesima ad uno dei Dipartimenti, la decisione in merito sarà assunta dal procuratore della Repubblica;

- c) Il Procuratore Aggiunto onerato del turno nella giornata di lunedì prenderà in esame anche le notizie di reato pervenute presso l'Ufficio nelle giornate di sabato e di domenica. Tale incombenza verrà ripartita secondo criteri di turnazione improntati ad una adeguata alternanza – assicurata, peraltro, dalla rotazione a giorni alterni di sette Procuratori Aggiunti con riferimento a cinque giornate lavorative - atta a garantire un'equa distribuzione del carico di lavoro.

In caso di scopertura di una o più unità di Procuratore Aggiunto tra quelle previste dalla pianta organica dell'Ufficio, l'attività sarà svolta comunque dai Procuratori Aggiunti in servizio, con le medesime modalità improntate alla logica della rotazione. In caso di scopertura di tutti i posti di Procuratore Aggiunto, l'attività sarà svolta dal procuratore della Repubblica;

Nei casi di assenza del Procuratore Aggiunto di turno, l'attività verrà effettuata da uno dei Procuratori Aggiunti presenti in Ufficio. In caso di contemporanea assenza di tutti i Procuratori Aggiunti, l'attività sarà svolta dal procuratore della Repubblica. Ove anche quest'ultimo fosse assente, provvederà agli adempimenti del "turno esame c.n.r." il magistrato in servizio più anziano e, in ulteriore subordine, il magistrato di "turno unico".

Nel caso di assenza di uno dei Procuratori Aggiunti coordinatori di Dipartimento, a fronte di ipotesi di necessità ed urgenza, il Procuratore Aggiunto di "turno esame c.n.r." provvederà anche all'iscrizione ed assegnazione della c.n.r. riferibile al detto Dipartimento, per quanto non di sua competenza, ed assolverà successivamente all'onere di informare il Procuratore Aggiunto competente dell'iniziativa adottata;

- d) al momento dell'assegnazione, ed al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore Aggiunto competente potrà apporre – con riferimento a specifici provvedimenti connotati da particolare delicatezza e/o complessità, o comunque per i quali si palesi opportuna una periodica interlocuzione informativa sugli sviluppi delle indagini – l'annotazione "conferire". Potranno inoltre essere stabiliti *i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività* (Art. 2 c. 2 del D. L. vo nr. 106 del 2006). In tal caso, sarà onere del Sostituto dare corso a tempestive interlocuzioni con il Procuratore Aggiunto relative alla trattazione del procedimento, interlocuzioni che dovranno – in ogni caso – precedere l'assunzione di atti a rilevanza esterna che comportino la predisposizione, da parte dell'Ufficio, di una determinazione di merito.

Sempre al momento dell'assegnazione, il Procuratore Aggiunto competente potrà coassegnare a sé stesso – oltre che al sostituto individuato secondo i criteri di organizzazione dell'Ufficio – quei procedimenti che, per specifiche ragioni (quali, ad esempio, la particolare gravità del fatto delittuoso, la refluenza delle questioni trattate sulle valutazioni concernenti altri procedimenti, l'esigenza di collegamento e coordinamento con altri Uffici o altri Dipartimenti) coinvolgano l'attività dell'intero gruppo specializzato. La coassegnazione non è preclusa in una fase successiva delle indagini, ma in tal caso avverrà con apposito provvedimento adeguatamente motivato e sentito il sostituto Procuratore originariamente individuato quale unico assegnatario.

Resta fermo quanto stabilito dal precedente Documento Organizzativo in ordine alla facoltà, in capo ai Procuratori Aggiunti, di trattare direttamente, secondo le rispettive competenze e

previa autoassegnazione, i procedimenti iscritti nei registri “modello 45” e “modello 46” ove definibili in via amministrativa senza ulteriore attività o mediante trasmissione degli atti ad altro Ufficio per ragioni di competenza. La medesima previsione viene estesa ai procedimenti iscritti a “modello 21”, a “modello 44” ovvero a “modello 21 bis”, laddove la definizione dei detti procedimenti comporti esclusivamente la trasmissione degli stessi ad altro Ufficio, per ragioni di competenza;

- e) qualora il Sostituto assegnatario di un determinato procedimento dovesse essere assente o momentaneamente impedito, e vi fosse la necessità di adottare atti indifferibili ed urgenti, il Procuratore Aggiunto competente potrà delegare ad altro Sostituto il compimento di tale singolo atto motivandone le ragioni per iscritto. Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato nell’ambito del Dipartimento di competenza a partire da quello con maggiore anzianità di servizio. Con specifico riferimento agli atti urgenti di competenza del Dipartimento nr. 2, essi verranno assegnati al Sostituto di “turno codice rosso”, al fine di garantirne l’espletamento secondo criteri – improntati alla non differibilità del vaglio – già ampiamente regolamentati e sperimentati. In caso di contemporanea assenza di tutti i sostituti del Dipartimento, verrà incaricato del compimento dell’atto il magistrato di “turno unico”.

I **procedimenti per reati specializzati** vengono immediatamente inviati, rispettivamente, ai Procuratori Aggiunti coordinatori dei quattro Dipartimenti; i coordinatori dei Dipartimenti provvedono all’iscrizione ed all’assegnazione degli stessi.

Criteri da adottare ai fini dell’individuazione del Sostituto cui assegnare il procedimento.

Come già rilevato, l’individuazione del Sostituto assegnatario avviene su base tendenzialmente automatica, con l’utilizzo delle funzionalità S.C.I.P. riguardanti le procedure di assegnazione automatica degli affari, la cui applicazione comprende in ogni caso la facoltà di assegnazione individualizzata tenendo conto del numero complessivo dei procedimenti e la possibilità di calcolare le percentuali di esonero o esubero di assegnazioni attribuite ad alcuni Sostituti con singoli provvedimenti (in quanto componenti del Consiglio Giudiziario, R.I.D., Magrif, o con prole di età inferiore ai tre anni o per altra causa).

Tuttavia, le insopprimibili esigenze di efficacia e fluidità dell’attività dell’Ufficio, da considerarsi prioritarie, devono essere assicurate dal necessario contemperamento tra il sistema di tipo automatico - che costituisce la regola - e la adeguata valutazione del fatto concreto, nelle sue molteplici implicazioni sostanziali e processuali. Il soddisfacimento di queste esigenze viene assicurato dai Procuratori Aggiunti e/o dal procuratore della Repubblica, i quali valutano eventuali

collegamenti con precedenti altri fascicoli sul medesimo fatto, o su fatti connessi, o sullo stesso ambiente per il quale sono in corso indagini che impongono, in deroga agli ordinari criteri di assegnazione, l'individuazione di magistrato diverso da quello previsto in base al criterio automatico.

Sui fascicoli che, in conseguenza di questo esame preliminare, sono esclusi dalla assegnazione automatica, i Procuratori Aggiunti e/o il procuratore della Repubblica annotano le ragioni della deroga, le quali possono essere indicate anche sommariamente (con la indicazione del precedente etc.). La necessità di una chiara motivazione (anche soltanto per relazione) rende superflua l'indicazione di altre prevedibili ragioni di deroga, che sarebbe comunque non esaustiva. Ove il Sostituto già designato ritenga che, a seguito delle indagini, sia emersa la competenza di un altro settore di affari, informa i Procuratori Aggiunti coordinatori dei due dipartimenti interessati per le conseguenti valutazioni in ordine alla eventuale coassegnazione o riassegnazione del procedimento ad un magistrato del settore chiamato in causa dalla nuova qualificazione giuridica del fatto. Nei casi di contrasto, la decisione in merito alla coassegnazione viene presa dal Procuratore della Repubblica.

Al fine di garantire effettività al sistema dell'attribuzione automatica dei procedimenti, in tutti i casi in cui nel corso delle indagini (seguiti di informative di reato, verbali di dichiarazioni, intercettazioni di conversazioni etc.) possono concretamente ipotizzarsi notizie di reato in relazione a fatti diversi da quelli per i quali già si procede, il P.M. del procedimento ha l'obbligo di informare i Procuratori aggiunti competenti per le opportune determinazioni in ordine all'eventuale separata assegnazione della nuova notizia di reato, attraverso la consueta procedura automatica.

Verranno adottati, di volta in volta ed in relazione alle contingenti esigenze di funzionalità dell'ufficio, meccanismi di interruzione o di sospensione nelle assegnazioni dei procedimenti, in relazione a periodi di congedo straordinario o di assenza dal servizio per lunga durata, di applicazioni continuative ad altre Procure, ovvero in previsione del trasferimento ad altro ufficio od alla D.D.A. Verranno anche previsti sistemi perequativi del carico di lavoro per i magistrati trasferiti alla Procura da altro ufficio giudiziario, o di prima assegnazione, e quindi immessi in possesso a "carico zero".

Con riguardo a questi ultimi – ossia, ai magistrati di prima assegnazione - la riassegnazione all'indirizzo di tali magistrati di procedimenti già iscritti presso l'Ufficio non potrà superare il 70% del carico medio dell'articolazione organizzativa e non potrà riguardare – se non per eccezionali esigenze di servizio - procedimenti ultrabiennali ovvero di particolare rilevanza.

Nei procedimenti con un numero sensibile di indagati con identica posizione, ove possa giovare alla speditezza della trattazione eliminando il sovraccarico del solo titolare, si procederà allo stralcio ed alla formazione di distinti fascicoli, da distribuire a tutti i magistrati del settore di affari.

Qualora i magistrati dei Dipartimenti ordinari siano designati a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia, continueranno a trattare i procedimenti ordinari ad essi assegnati in precedenza (salvo concordata riduzione del carico di lavoro) sino alla loro definizione; in relazione a

tali procedimenti continueranno a rapportarsi con i Procuratori Aggiunti responsabili dei dipartimenti ordinari di provenienza.

Per i criteri di assegnazione dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis si rimanda alla relativa parte del presente documento.

Nelle ipotesi di concorso o connessione tra più reati nell'ambito della stessa comunicazione di notizia si applicano i seguenti criteri:

- a) in caso di concorso o connessione tra reato specializzato e residuale, prevale il criterio della specializzazione;
- b) in caso di concorso o connessione tra reati di spettanza di due o più Dipartimenti, si applicherà il criterio oggettivo della gravità dei reati (prevalenza della pena massima edittale determinata ex art. 278 c.p.p.), salvo casi particolari, i Procuratori Aggiunti interessati, potranno disporre, d'intesa e con provvedimento adeguatamente motivato, la coassegnazione a magistrati dei relativi Dipartimenti, in applicazione del più volte menzionato criterio dell'esperienza con esito positivo.

Il criterio generale del reato più grave non è, naturalmente, applicabile nel caso in cui, in un procedimento, siano configurabili più reati di cui uno (od alcuni) di competenza del giudice di pace ed un altro (o altri) più gravi di competenza di altro giudice, non connesso/i al o ai primi ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo del 28.08.2000 n. 274; in tal caso, invero, sarà necessario procedere all'iscrizione di due distinti fascicoli - rispettivamente a mod. 21 bis e mod. 21- da assegnare al o ai magistrati dei rispettivi settori.

La assegnazione di fatti non costituenti reato (registro mod. 45) ai singoli settori di affari avviene, in quanto possibile, avuto riguardo alla particolarità del contenuto dell'atto sottoposto all'attenzione del Procuratore Aggiunto ed alla sua riconducibilità ad un determinato settore di affari.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta tempestivamente informato dal suindicato Procuratore Aggiunto, valuterà, come già detto nella parte riguardante le attribuzioni, se assegnarsi (ipotesi eccezionale) o coassegnarsi, con provvedimento adeguatamente motivato, i procedimenti, riguardanti sia i reati "specializzati" che quelli "residuali", di particolare rilevanza oppure procedere, d'intesa con il coordinatore, con provvedimento adeguatamente motivato, ad assegnazione o coassegnazione in deroga.

Analoga valutazione verrà effettuata direttamente dal Procuratore Aggiunto in relazione ai procedimenti di maggior rilievo, dei quali informerà il procuratore, ma senza necessità di interlocuzione preventiva (rispetto all'iscrizione ed all'assegnazione).

In materia di auto-assegnazione o coassegnazione si applicano gli stessi criteri sia per i reati specializzati che per quelli residuali.

Tali meccanismi devono poi integrarsi con quanto previsto (*infra*) a proposito dello speciale turno previsto in relazione ai delitti di cui alla legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso) per i quali opera un turno tra i magistrati del Dipartimento n. 2.

Notizie di fonte anonima

Come è noto il Codice di procedura penale regola l'utilizzazione processuale delle notizie di fonte anonima, incluse le denunce e gli esposti anonimi, agli artt. 240; 333, co.3; 108 disp. Att. e 5 reg c.p.p.

Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate emerge con chiarezza che il legislatore non attribuisce agli anonimi alcun valore processuale, non considerandoli né documenti processuali, né notizia di reato. (v. sul punto anche *Cass. IV, sent. 30313 del 17.5.2005*; *Cass. Sez.V, ordinanza n. 37941 del 13.5.2004*).

E' pur vero che la giurisprudenza ha generalmente ritenuto che la denuncia anonima, sebbene di per sé non utilizzabile, può essere idonea a stimolare l'attività di indagine del P.M. o della Polizia Giudiziaria, al fine di individuare una vera e propria *notitia criminis*, dalla quale possa originarsi un indagine penale in senso tecnico (v. *Cass. Sez. Unite, sent. 25932 del 29.5.2008*, tra le altre, tutte coerenti con tale indirizzo non innovato in tempi recenti).

La prassi adottata da varie Procure della Repubblica ha ritenuto che nei casi di denuncia anonima, la presenza, in detta denuncia, di elementi precisi e circostanziati di luogo e di tempo, possa attivare il P.M. per una verifica preliminare delegata alla P.G.; tale prassi non appare condivisibile - ed è invero smentita dall'adozione di direttive in senso opposto da altre Procure della Repubblica - atteso che è ben possibile che soggetti esperti nel confezionamento di denunce anonime, nel formulare le stesse, indichino specifiche circostanze (vere o false che siano) in modo da fare attivare gli accertamenti e perseguire in tal modo le proprie finalità personali.

Pertanto, tali accertamenti (preliminari ad un'indagine in senso tecnico) sono caratterizzate da ampia discrezionalità, da assenza di specifici controlli e termini e può certamente deviare dei principi di uniformità di orientamento della Procura della Repubblica in materia di indagini (per i quali principi si deve fare riferimento a quanto indicato nella circolare n. 14403/UAI del 18.7.2011 della Procura Generale presso la Corte di Cassazione).

Sulla base di quanto ora sinteticamente osservato, va pertanto stabilito che gli esposti anonimi devono essere immediatamente archiviati, una volta iscritti nell'apposito registro; in tal modo evitando che essi possano divenire oggetto di spunto di indagine con la richiesta di accertamenti da parte dei singoli sostituti assegnatari del fascicolo, atteso che l'esperienza dimostra la pressoché totale inutilità di tali accertamenti, che si risolvono in un considerevole spreco di tempo e di risorse.

Ciò anche alla luce del fatto che questa Procura della Repubblica è particolarmente impegnata nelle indagini in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso, e di criminalità organizzata di tipo economico ed amministrativo, con la conseguenza che non sempre è possibile trattare ed esaurire nei termini di legge i procedimenti instaurati a seguito di atti di denuncia regolarmente sottoscritti, rispetto ai quali, dunque, l'esponente si assume le relative responsabilità. Non vi è dubbio che questo tipo di procedimenti, originati dunque da soggetti identificati e non anonimi, debba avere sempre la precedenza, anche alla luce delle recenti riforme in tema di termini delle indagini e di conseguente possibilità di avocazione dei procedimenti, introdotte dalla legge 103/2017.

Inoltre è ben chiaro all'Ufficio come possa esistere un concreto rischio di strumentalizzazione, da parte degli autori degli anonimi, volto ad orientare le indagini di polizia giudiziaria e del P.M., verso obiettivi privatistici, inclusa la consumazione di vendette private ed il perseguimento di fini illeciti.

In proposito deve ancora ritenersi necessario dettare una precisa regolamentazione dei criteri cui questo Ufficio debba attenersi per qualificare una notizia di reato come effettivamente anonima (con conseguente iscrizione nel registro a mod. 46), per la quale, come osservato, la legge non impone lo svolgimento di indagini né il rispetto dei termini d'indagine.

Ciò al fine di garantire la trasparenza dell'amministrazione della giustizia e al contempo il rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale.

La suesposta esigenza è richiamata anche nella Circolare del Ministero della Giustizia 11 novembre 2016 in tema di "attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo", laddove si prevede che *"con più generale riferimento al tema delle denunce da registrare nel mod. 46, occorre segnalare l'opportunità di distinguere tra quelle effettivamente connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o di conclamata natura apocrifa (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), dai cosiddetti "anonimi apparenti", nei quali l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, fisicamente individuato o individuabile ma dalle generalità ignote o dubbie"*.

Equiparare i casi sopra distinti e inquadrarli *sic et simpliciter* nell'unica categoria delle denunce d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato appare operazione inopportuna che, con le parole della richiamata circolare, *"sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine"*.

Orbene, tenendo conto delle esigenze sopra evidenziate - sentiti i Procuratori Aggiunti, che hanno discusso e concordato con lo scrivente il presente provvedimento - avuto riguardo alla trasmissione delle denunce di privati per via telematica vanno, anzitutto, distinti, i casi in cui la denuncia venga trasmessa per "posta elettronica ordinaria", da quelli trasmessi per "posta elettronica certificata" ed ancora da quelli inviati con "firma digitale".

1. Nel primo caso (denuncia trasmessa per **“posta elettronica ordinaria”**), non essendovi alcuna garanzia di tracciabilità, la denuncia è da ritenersi **“anonima”**.

Nel caso di specie, tuttavia, quest'Ufficio provvede già, con valutazione del PM di **“turno”**, a decretare come **“atto irricevibile”** la denuncia trasmessa telematicamente dal privato, evidenziandosi l'irrituale modalità seguita per il deposito dell'atto.

Ciò, del resto, appare conforme a quanto evidenziato anche dalla menzionata circolare del 2016, laddove si sottolinea che è esclusa *“la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente”*.

Tale ultima previsione, oltre che rispettosa della normativa in materia (in tal senso non vi sono norme espressamente derogatorie delle forme di presentazione delle denunce previste dall' art. 333 c. 2 c.p.p.), appare dettata anche dall'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni spesso con allegati privi di affidabilità.

2. Nel secondo caso, invece, in parte dissentendo dalla richiamata circolare, le denunce trasmesse con **“posta elettronica certificata”**, offrendo maggiori garanzie di tracciabilità e concrete possibilità di identificazione dell'autore della comunicazione – garanzia, ma non certezza, atteso che anche la PEC potrebbe essere oggetto di manipolazione e, dunque, non assicurare sempre l'esatta identificabilità del titolare – meritano peculiare trattazione.

Sempre che la PEC inviata dal privato contenga una notizia sufficientemente delineata nei suoi riferimenti fattuali, spaziali e temporali, al punto di essere sussumibile in una fattispecie di reato, essa sarà pur sempre da considerare come **“anonima”**, ma, essendovi concrete probabilità di risalire all'autore della stessa, andrà qualificata come **“anonimo con possibilità di identificazione”**, con iscrizione a mod. 46. In tal caso, prima di dare corso ad un eventuale sviluppo investigativo, dovrà essere incaricata la polizia giudiziaria di provvedere all'identificazione del latore della denuncia trasmessa a mezzo Pec, onde consentire la successiva iscrizione a mod. 21 o 21 bis o 44.

3. Da ultimo, avuto riguardo alle denunce trasmesse con **“firma digitale”**, esse non vanno considerate come **“anonimi”** e – sempre che contengano le caratteristiche contenutistiche di una notizia di reato – andranno iscritte nel relativo registro delle ndr (mod. 21 o 21 bis o 44).

Vi sono poi altri casi che meritano puntuale regolamentazione e che sfuggono alla ripartizione sopra evidenziata. Si pensi *a)* alle denunce, comunque pervenute - ossia per posta elettronica o a mezzo posta ordinaria o per raccomandata – che abbiano in allegato copia (cartacea o digitale) dei documenti di riconoscimento del denunciante; *b)* alle denunce, comunque pervenute, redatte su carta intestata e riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni e associazioni delle quali sia

agevolmente accertabile l'effettiva esistenza.

Orbene, nei predetti casi *sub a)* e *b)*, pur non ravvisandosi garanzia di paternità dell'atto, sussistono concrete possibilità di risalire all'identificazione dell'autore della segnalazione sulla base delle indicazioni contenute nel documento d'identità prodotto in copia.

Sicché, conformemente alle indicazioni contenute nella richiamata circolare, al fine di scongiurare il rischio di dar corso ad una deprecabile *“esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine”*, anche i casi sopra indicati *sub a)* e *b)* andranno ritenuti come “anonimi con possibile identificazione”, e per essi, sempre che contengano una notizia di reato sufficientemente delineata, andrà seguita la medesima procedura descritta al sopra indicato punto 2 (prima di dare corso ad un eventuale sviluppo investigativo, cioè, dovrà essere incaricata la polizia giudiziaria di provvedere all'identificazione del latore della denuncia, onde consentire la successiva iscrizione a mod. 21 o 21 bis o 44).

Resta peraltro confermato, per il resto, quanto sopra osservato con particolare riferimento al criterio generale di seguito espresso secondo il quale appare indispensabile che questo Ufficio non disponga più accertamenti sulle notizie anonime che qui pervengono, direttamente o tramite altre autorità. Solo in casi del tutto eccezionali il Procuratore Aggiunto che esamina l'anonimo (in relazione alla materia di propria competenza, giusto Programma organizzativo dell'Ufficio), potrà a suo prudente giudizio, trasmettere copia dell'anonimo alla polizia giudiziaria per le valutazioni e iniziative di propria competenza, senza però che tale invio assuma i caratteri della delega o richiesta di indagine.

Il Procuratore Aggiunto, in ipotesi di notizie anonime relative a procedimenti in corso, potrà altresì provvedere ad informarne i sostituti procuratori titolari del diverso procedimento iscritto.

Pertanto sul punto al fine di meglio garantire il bilanciamento dei diversi valori che entrano correlazione: l'esigenza di tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale; la limitazione della discrezionalità investigativa attraverso la elaborazione di regole generali e trasparenti; la garanzia dei diritti del cittadino a fronte delle iniziative investigative; la corretta gestione delle risorse nelle attività di indagine; la direzione della polizia giudiziaria da parte del P.M. si dovrà:

1. nei casi in cui l'esposto, in qualunque forma predisposto, risulti sottoscritto da persona per la quale appaia astrattamente possibile l'identificazione, si disporranno accertamenti volti a tale scopo, al fine di interpellarla ed accertare la paternità della sottoscrizione. Ove l'identificazione sia positiva, il mod. 46 verrà iscritto a mod. 21, 21 bis, 44 o 45, per l'ulteriore corso;
2. deve essere disposta l'archiviazione immediata in via amministrativa, da parte del Procuratore Aggiunto che procede all'esame preliminare, di tutte le notizie anonime che pervengano a questa Procura della Repubblica, direttamente o per il tramite di altre Autorità;

3. qualora l'anonimo contenga notizie e indicazioni che possano comunque essere utili alla polizia giudiziaria, esso sarà trasmesso, a cura dello stesso Procuratore Aggiunto, in copia, alla P.G., perché ne tenga conto nell'ambito della sua attività istituzionale. Tal trasmissione, non costituisce richiesta di indagine, né comporta che la P.G. riferisca sugli accertamenti che eventualmente avrà ritenuto di svolgere, a meno che, non debba inoltrare autonoma comunicazione di reato;
4. in ogni caso il procedimento contenente l'anonimo dovrà essere archiviato in via amministrativa, curando di lasciare nel relativo fascicolo (peraltro destinato ad essere distrutto dopo un periodo di cinque anni) traccia della trasmissione di copia alla polizia giudiziaria;
5. in nessun caso sulla base di un esposto anonimo potrà esser giustificato un esborso di somme di denaro a titolo di "spese di giustizia" o altro, né potrà essere giustificata alcuna attività investigativa di natura invasiva (perquisizioni, sequestri ecc.);
6. i sostituti Procuratore trasmetteranno al Procuratore della Repubblica, per la trattazione secondo le linee sopra indicate, gli esposti loro pervenuti.

1.2 Affari urgenti servizio di turno e disposizioni sul giorno di riposo

Occorre premettere che tutti i Sostituti assegnati (inclusi i componenti della DDA nella attuale situazione di carenza di organico e così come stabilito nel precedente progetto organizzativo che sotto tale profilo viene confermato) devono essere chiamati a sostenere il turno unico degli affari urgenti della Procura.

Nel caso di magistrati che versano in situazione di oggettiva difficoltà, per motivi familiari, di salute, o perché in gravidanza o genitori di un bambino di età inferiore a tre anni, devono essere adottati - compatibilmente con il livello di scopertura dell'organico - meccanismi di esenzione dal turno in conformità ai criteri direttivi di cui alla circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici di Procura 3 luglio 2024.

Poiché *"in ogni caso le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso"* (cfr. la detta circolare), nell'ipotesi di adozione di tali meccanismi, si prevede che al magistrato esentato dal turno settimanale della Procura ordinaria debba essere assegnato un maggior numero di udienze o, in alternativa, riassegnato un maggior numero di procedimenti togliendoli dal ruolo di altri magistrati.

Trova conferma il meccanismo di funzionamento del turno previsto nel precedente programma organizzativo. È pertanto predisposto un turno unico giornaliero (dalle ore 09,00 alle ore 08,59 del giorno successivo), ed una riserva, ricoperti a rotazione sia dai Sostituti della Procura ordinaria che da quelli appartenenti alla DDA.

Il Sostituto designato per il turno unico svolge tutte le attività urgenti conseguenti ai sequestri, agli arresti ed ai fermi eseguiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria; in particolare, provvede in relazione agli arresti ed ai fermi, dei quali ha avuto notizia, anche nelle ipotesi di trasmissione o deposito dei relativi atti nel giorno successivo a quello del proprio turno. Il Sostituto di turno unico, altresì, dà corso agli atti urgenti conseguenti alla trasmissione – da parte di altri Uffici – di procedimenti pervenuti ex art. 27 c.p.p. Inoltre, il Sostituto designato per il turno unico pone in essere tutti gli atti urgenti relativi a fattispecie di omicidio doloso e di omicidio colposo; in quest'ultimo caso anche se riguardanti colpa professionale o infortunio sul lavoro; al detto Sostituto, infine, sono automaticamente assegnate le rogatorie “nazionali” passive pervenute nel giorno del turno assegnatogli. Il Sostituto di “riserva” interverrà a supporto nel caso in cui dovesse essere necessario per il numero degli adempimenti da effettuare; di regola in caso di omicidio doloso, e, eventualmente e solo a seguito di disposizione del Procuratore, in caso di elevato numero di arresti o di omicidio colposo che richieda complesse ed immediate attività di indagine; in particolare, il Sostituto di riserva si occuperà dell'attività di convalida degli atti urgenti riguardanti gli altri procedimenti. I Magistrati facenti parte della Procura ordinaria, allo scadere del turno, rimangono assegnatari di tutti i procedimenti per i quali hanno esplicitato attività di convalida, fatta eccezione per quelli riguardanti reati “specializzati” di non semplice definizione, dei quali, secondo il prudente apprezzamento dell'interessato, potrà (e non dovrà) essere richiesta la riassegnazione (che, nel caso in cui il magistrato di turno non faccia parte del competente Dipartimento, saranno riassegnati, secondo criterio automatico, o coassegnati, con provvedimento adeguatamente motivato, dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento medesimo). Laddove la richiesta di riassegnazione concerna procedimenti che richiedano valutazioni e/o determinazioni da assumersi senza ritardo, dovrà essere cura del Sostituto richiedente segnalare e porre in debita evidenza – a beneficio del Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento competente alla trattazione - tale circostanza, nel tenore della richiesta di riassegnazione medesima.

Per quel che riguarda gli omicidi dolosi, in particolare, insieme con il “turnista”, che rimarrà assegnatario, verrà coassegnato altro Sostituto del Dipartimento n. 1 o del Dipartimento n. 2 (secondo le competenze ed i criteri delineati a proposito dei predetti Dipartimenti). I magistrati componenti la DDA, invece, rimangono assegnatari solo dei procedimenti definibili mediante giudizio direttissimo e di quelli per omicidio doloso; in quest'ultimo caso, il relativo procedimento sarà coassegnato, come già detto, a magistrato del Dipartimento n. 1 o del Dipartimento n. 2; tutti gli altri procedimenti saranno riassegnati ed, in particolare, quelli relativi a reati specializzati, previa trasmissione al Procuratore Aggiunto competente per materia e quelli riguardanti reati residuali previa trasmissione al Procuratore Aggiunto di “turno esame c.n.r.”, che provvederà alla relativa assegnazione secondo i criteri descritti al punto 1.1 della presente Sezione.

Al termine delle attività di turno, in conformità della circolare adottata dal CSM nella seduta del 25 marzo 2015 (che ha previsto l'introduzione di un periodo di riposo al fine di recuperare le energie dopo lo svolgimento di attività in orario notturno e festivo, in particolare dopo lo svolgimento di un turno esterno), è sempre necessario, nella predisposizione degli ordini di servizio, prevedere un giorno di riposo.

Tale giorno di riposo non può ricadere nel giorno immediatamente successivo (necessario per lo svolgimento delle attività conseguenti al turno stesso) e deve essere individuato di regola nella prima giornata successiva al turno nella quale il Sostituto non sia già impegnato in attività già programmate (come, ad esempio, la partecipazione alle udienze) o urgenti.

Durante tale giorno di riposo al Sostituto non possono essere assegnati servizi di alcun genere e non è richiesta la sua presenza in Ufficio.

2. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati (art. 11 co. 3 n. 14)

Il Sostituto che intenda procedere alla iscrizione di nuovi fatti di reato connessi a quelli per cui si procede nel fascicolo a lui assegnato deve sottoporre l'iscrizione al visto dell'Aggiunto di riferimento. Laddove si tratti di ipotesi di reato non connesse o non collegate a quelle per cui sta procedendo, il Sostituto titolare del procedimento provvede ad eseguire lo stralcio degli atti dai quali emergono le nuove notizie di reato e li trasmette al Procuratore Aggiunto del dipartimento competente per la successiva iscrizione ed assegnazione.

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Sempre in applicazione di tali criteri, ciascun Procuratore Aggiunto coordinatore dei Dipartimenti e del settore della D.D.A. potrà disporre, con adeguata motivazione, la coassegnazione a sé stesso dei procedimenti di maggiore rilievo (anche in questi casi la mera auto-assegnazione costituisce un'assoluta eccezione, da motivare specificamente); i relativi provvedimenti verranno depositati presso la competente segreteria.

Tale criterio non si applicherà per le autoassegnazioni con criterio automatico e per quelle relative ai procedimenti di semplice definizione; categorie entrambe previste nella parte riguardante il carico di lavoro dei Procuratori Aggiunti.

Quanto detto circa le coassegnazioni si riferisce esclusivamente ai procedimenti di maggior rilievo per la trattazione dei quali si ritiene necessaria una specifica esperienza, ma per tutti i

procedimenti caratterizzati solo dalle “dimensioni” e non rientranti nella categoria di quelli di maggior rilevanza, si procederà ad assegnazione con contestuale coassegnazione mediante il suindicato criterio oggettivo automatico (anzianità decrescente) per entrambi i coassegnatari; in tal caso la sintetica motivazione riguarderà esclusivamente le dimensioni del procedimento.

I suindicati criteri di assegnazione in deroga e di coassegnazione verranno applicati anche a tutti gli altri gruppi di lavoro dell’Ufficio.

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Come già indicato in tema di attribuzioni del procuratore della Repubblica ed in una logica di maggiore speditezza e di alleggerimento del carico di lavoro degli altri magistrati dell’Ufficio, il procuratore riserva a se stesso la sola autoassegnazione di tutte le notizie di reato (anche anonime) e dei fatti non costituenti reato, che impongono la trasmissione immediata ad altra autorità giudiziaria. Di contro è esclusa la possibilità per il procuratore della Repubblica della autoassegnazione in via esclusiva di procedimenti di qualunque natura (anonimi e proc. Mod 45, in particolare) che comportino una decisione conclusiva e definitiva del singolo procedimento.

Il procuratore della Repubblica riserva a se la possibilità della coassegnazione – previa congrua motivazione - dei procedimenti in materia DDA a seconda della delicatezza degli stessi sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo; riserva a se stesso la possibilità di coassegnazione anche di ogni altro procedimento che presenti le medesime caratteristiche e relativo ai procedimenti istruiti da ogni altro dipartimento della procura della Repubblica.

In nessun caso i Procuratori Aggiunti possono provvedere alla autoassegnazione del procedimento, ricorrendone invece le condizioni di cui alla precedente considerazione, il procuratore della Repubblica può procedere a coassegnare loro singoli procedimenti.

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti
2. Nel caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. (art. 17 co. 1) (art. 17 co.2) Il magistrato onerato del compimento di singoli atti si individua, in ordine di preferenza, in forza della titolarità di procedimenti che si coordinano con quello in cui va compiuto l’atto; del precedente trattato, in ragione della omogeneità del procedimento con il dipartimento al quale appartiene e con la condivisione del titolare del procedimento in cui l’atto va compiuto, che deve essere espressamente registrata anche in forza di semplice annotazione del procuratore aggiunto coordinatore o del procuratore.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

Per assicurare l'uniformità dell'azione penale è anzitutto istituito apposito **servizio studi** per l'aggiornamento dell'ufficio sulle novità legislative e giurisprudenziali: di esso fanno parte cinque magistrati (uno per ciascuno dei dipartimenti della Procura c.d. ordinaria e uno per la Direzione Distrettuale Antimafia), con possibilità di implementare la composizione numerica ove le esigenze dell'ufficio lo richiedano. I componenti dell'ufficio in questione, designati a seguito di apposito interpello - nell'ambito del quale costituiscono titolo preferenziale, in via graduata, le pubblicazioni scientifiche, le eventuali esperienze accademiche, le pregresse esperienze professionali e, solo in via residuale, la maggiore anzianità nel ruolo - rimangono in carica per un biennio, e tanto al fine di consentire al maggior numero possibile di magistrati dell'ufficio di maturare un'esperienza altamente formativa.

Sempre al fine di garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, sono previste riunioni di regola mensili della DDA (sia nel suo complesso che delle singole Sezioni) e di ciascun Dipartimento. Nell'ambito delle riunioni dipartimentali o sezionali, in particolare, sono valutate, anche alla luce delle indicazioni dell'apposito ufficio, le innovazioni legislative e giurisprudenziali per l'adozione di soluzioni condivise. Nelle riunioni dei dipartimenti della Procura c.d. ordinaria vengono altresì definite linee di azione condivisa per la definizione dei procedimenti penali c.d. seriali.

Sono possibili anche riunioni interdipartimentali per questioni di comune interesse di due o più Dipartimenti.

Di ogni riunione è redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto.

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Si richiamano le indicazioni fornite al punto che precede.

C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

Pare opportuno premettere l'adozione di ogni misura organizzativa è evidentemente condizionata dalla reale consistenza delle dotazioni organiche e materiali a disposizione dell'ufficio.

In particolare, garantire la pronta ed esaustiva definizione dei procedimenti si è rivelato nell'ultimo periodo particolarmente difficoltoso alla luce dei vuoti di organico cui si è in precedenza fatto riferimento. L'obiettivo è stato raggiunto solo grazie a talune misure organizzative adottate e allo straordinario spirito di sacrificio e al grande senso del dovere mostrati dai magistrati e dal personale amministrativo.

Al fine di sopperire a tale cronico deficit, che non pare destinato a essere superato nell'immediato, è stata prevista, come illustrato in altra parte del presente documento, la costituzione di uffici centralizzati per la trattazione degli affari semplificati e di quelli di competenza del Giudice di pace, anche al fine di consentire ai magistrati dell'ufficio di dedicare maggiore spazio alla definizione dei procedimenti di maggiore complessità tecnico giuridica.

Per tale ultima categoria di procedimenti si prevede, anche mediante l'attuazione di soluzioni che verranno elaborate nel corso di apposite riunioni dei magistrati delle singole unità organizzative e quindi condivise con l'intero ufficio (anche la fine di apportare eventuali modifiche che dovessero ritenersi necessarie), di ottenere una riduzione dei tempi di durata delle indagini preliminari e di procedere, al contempo, alla eliminazione delle pendenze ultrabiennali.

Quanto al parametro della ragionevole previsione di condanna di cui all'art. 408 c.p.p., l'osservanza del medesimo è, allo stato, garantita, nei casi previsti, dall'apposizione del visto del procuratore della Repubblica e dei Procuratori Aggiunti all'atto dell'esercizio dell'azione penale.

Ulteriori misure organizzative su tale ultimo punto verranno adottate, anche alla luce del consolidarsi degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, all'esito delle riunioni dipartimentali, interdipartimentali e plenarie dell'ufficio.

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa.

Quanto alla completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione e l'effettività del coordinamento

investigativo, le stesse sono in atto già garantite dalla direzione del procuratore della Repubblica e dall'opera di coordinamento e collaborazione dei Procuratori Aggiunti, nonché dalla costante circolazione di informazioni all'interno dell'ufficio, attuata con le modalità sopraindicate.

Ulteriori misure organizzative verranno adottate, anche alla luce del consolidarsi degli orientamenti in materia della giurisprudenza di legittimità, all'esito delle riunioni dipartimentali, interdipartimentali e plenarie dell'ufficio.

E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Obiettivo prioritario dell'Ufficio rimane - anche alla luce degli straordinari risultati raggiunti nell'ultimo biennio - il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riferimento all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "cosa nostra". Si manifesta pertanto necessario intensificare le indagini non solo nei confronti dei singoli associati - tanto di quelli riconducibili alla mafia c.d. militare quanto di quelli appartenenti al mondo dell'imprenditoria e delle istituzioni - ma anche sulle attività economiche di cosa nostra.

L'aggressione dei patrimoni illeciti - attuata anche mediante lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniali - è infatti indispensabile per indebolire l'associazione di tipo mafioso, facendo venir meno le ingenti risorse indispensabili per la sua stessa sopravvivenza.

Particolare attenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, verrà inoltre dedicata alla violenza di genere, alla violenza domestica e alla tutela delle vittime vulnerabili, in ordine alle quali i dati statistici confermano la permanenza di un dato quantitativamente e qualitativamente significativo di reati.

Verrà intensificata anche l'azione di contrasto ad altre forme di criminalità presenti nel territorio ed operanti nei settori della pubblica amministrazione e dell'economia.

Lo stesso dicasi per quanto attiene alla criminalità c.d. diffusa, al cui contrasto vengono dedicati 10 Sostituti procuratore, coordinati da un Procuratore Aggiunto.

Al contempo, mediante l'adozione delle misure organizzative illustrate in altra parte del presente documento, si ritiene di poter ottenere una riduzione dei tempi di durata delle indagini preliminari, procedendo altresì alla eliminazione delle eventuali pendenze ultrabiennali.

Particolare attenzione verrà in particolare dedicata alla predisposizione di tutte le soluzioni organizzative che dovessero manifestarsi necessarie per rendere meno difficoltosa e più celere la piena attuazione del futuro processo penale telematico.

Consequenziale dovrebbe pertanto essere ulteriore incremento della produttività dell'ufficio, già particolarmente elevata soprattutto in considerazione delle carenze nell'organico dei magistrati e del personale amministrativo in precedenza illustrate.

Altrettanto impegno verrà profuso, anche mediante la stipula di protocolli con le altre Autorità Giudiziarie interessate, al fine di dar vita alla più ampia smaterializzazione cartacea degli atti processuali, anche al fine di ridurre al minimo - se del caso attraverso l'adozione di tutti gli ulteriori accorgimenti che si dovessero rendere necessari - l'impatto ambientale dell'azione dell'Ufficio.

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini.

L'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie tecnologiche e finanziarie disponibili verrà determinato in collaborazione con la dirigenza amministrativa, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla vigente normativa, previa accurata analisi dei carichi di lavoro e tenuto conto dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti in precedenza illustrati.

Verrà garantita la più ampia collaborazione ai Mag.rif. dell'Ufficio – destinatari peraltro dell'esonero dal lavoro giudiziario previsto dalla normativa secondaria e illustrato in altra parte del presente documento - ed al R.I.D. del distretto al fine di promuovere la diffusione delle innovazioni informatiche, con particolare riferimento a quanto attinente al processo penale telematico, anche promuovendo, ove necessario, apposite riunioni sul tema con tutti i magistrati dell'ufficio.

Le statistiche dell'ufficio, anche comparate, verranno distribuite a tutti i magistrati dell'ufficio con cadenza semestrale.

Massima cura verrà dedicata, nel rispetto della normativa consiliare, alla promozione e alla diffusione delle buone prassi di organizzazione. Si rimanda, sul punto, a quanto verrà illustrato in altra parte del presente documento.

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

I fermi di indiziato di un delitto, nonché tutte le richieste di applicazione di misure cautelari personali (coercitive ed interdittive) e reali (sequestri preventivi e conservativi, con l'eccezione – in entrambi i casi - di quelli aventi ad oggetto beni di valore inferiore ad euro 5.000,00.-), devono essere preventivamente portate a conoscenza del procuratore della Repubblica e/o del competente

Procuratore Aggiunto per l'apposizione “*dell'assenso scritto*” sul provvedimento.

Nei procedimenti della D.D.A. (art. 51 comma 3 bis c.p.p.), la competenza ad apporre gli assensi scritti spetta al procuratore della Repubblica e soltanto nell'ipotesi di sua assenza od impedimento ad uno dei Procuratori Aggiunti collaboratori secondo le rispettive competenze.

Nei procedimenti della Procura ordinaria, la competenza ad apporre gli assensi scritti è dei Procuratori Aggiunti secondo i criteri di ripartizione fissati dal progetto organizzativo. Tuttavia, il procuratore della Repubblica deve essere previamente informato delle richieste di misure cautelari personali e reali che stanno per essere depositate oltre che dei fermi che si intendono eseguire.

La disposizione di cui sopra non trova applicazione solo per le richieste di misure cautelari personali o reali conseguenti agli atti di convalida degli arresti, dei fermi e dei sequestri eseguiti dalla P.G. secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lg. n.106/2006.

M) Visti informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Devono preventivamente essere trasmessi al Procuratore o ai Procuratori Aggiunti per l'apposizione del visto gli atti di seguito indicati:

Le richieste di archiviazione, quelle di rinvio a giudizio e quelle di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relative a procedimenti contro noti aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale devono essere sottoposte al “visto” da parte del procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto competente secondo i criteri di cui al presente documento organizzativo.

Nessuna richiesta può essere trasmessa dalla segreteria in assenza del provvedimento “vistato”, come sopra specificato.

Per quanto riguarda i procedimenti a carico di indagati noti aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, devono essere sottoposti al “visto” soltanto i provvedimenti definitivi (richieste di archiviazione, di rinvio a giudizio o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) laddove, nell'ambito di tali procedimenti, siano state avanzate richieste di misura cautelare personale o reale ovvero laddove le determinazioni conclusive del pubblico ministero costituiscano espressione di una linea interpretativa assunta dall'intero Ufficio all'esito di riunioni di coordinamento concernenti specifiche tematiche di primario rilievo per il rango primario degli interessi tutelati e dei soggetti interessati.

Le richieste di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato devono essere sottoposte al “visto” solo se relative a reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Deve essere sottoposto al “visto” il provvedimento di archiviazione amministrativa dei fascicoli

iscritti al mod. 45, ciò nella logica per la quale nessun provvedimento della procura può essere assunto senza la condivisione o quantomeno la comunicazione ad altro appartenente all'ufficio ciò al fine di evitare gestioni non trasparenti delle decisioni, ed in particolare di quelle non sottoposti al controllo del Giudice.

Per i fascicoli formati a seguito di esposti anonimi si rinvia a quanto separatamente esposto.

I Procuratori Aggiunti appongono inoltre il *visto preventivo* sulle richieste di intercettazione disposte dai Sostituti procuratore titolari del procedimento. In caso di estrema urgenza derivante ad es. da attività legate all'assolvimento del c.d. turno, il Procuratore Aggiunto potrà essere consultato anche solo telefonicamente, ove non reperibile, e, comunque, andrà successivamente avvisato dell'attività autorizzata. In caso di assenza del Procuratore Aggiunto coordinatore del settore cui appartiene il Sostituto che ha redatto il decreto urgente o la richiesta di intercettazione, provvede altro Procuratore Aggiunto, in ordine di anzianità; in caso di assenza di tutti i procuratori aggiunti, provvede il Procuratore della Repubblica. In via residuale provvede il sostituto procuratore di turno per gli affari urgenti (o rispettivamente per gli affari DDA), che informerà il Procuratore Aggiunto assente o impedito competente. Tali regole non trovano applicazione nel solo caso in cui il procedimento sia coassegnato al procuratore della Repubblica o vi sia stata apposta una specifica disposizione ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l.106/2006. In tali casi il provvedimento iniziale di intercettazione deve essere sottoscritto dal procuratore e solo in sua assenza dal coassegnatario.

Quanto alle proroghe delle intercettazioni autorizzate, a partire dalla 3^a proroga e fino alla 6^a proroga le stesse devono essere necessariamente munite di visto, rilasciato secondo le modalità sopra descritte. Dalla 7^a proroga il Procuratore Aggiunto competente, sentiti i titolari o il titolare del procedimento, deve informare il procuratore della Repubblica delle ragioni poste a fondamento del perdurare dell'intercettazione.

Devono parimenti essere sottoposti a visto del Procuratore Aggiunto competente tutti gli atti che comportino un impegno di spesa superiore ad euro 5.000,00, nonché tutti i provvedimenti di liquidazione di spese di giustizia (per intercettazioni, consulenze tecniche o altro) per importi superiori a 5.000 euro.

Anche la modifica e l'aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, sono sottoposti al visto del Procuratore Aggiunto competente, così come le iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b).

Deve essere sottoposto a "visto" l'atto con il quale il procedimento viene trasmesso ad altro Ufficio di Procura per ritenute ragioni di (in)competenza.

Analogamente, dovrà essere sottoposto a "visto" l'atto con cui viene sollevato conflitto

negativo di competenza.

Sono infine sottoposte al visto le impugnazioni relative alle categorie di reato per le quali è richiesto il visto per la richiesta di rinvio a giudizio.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, trova applicazione la procedura di cui all'art. 20, commi, 3, 4, 5 e 6 della Circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di Procura.

N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, i magistrati impegnati nel c.d. turno esterno devono comunicare per le vie brevi al Procuratore Aggiunto competente, che a sua volta valuterà se informare il procuratore della Repubblica, le disposizioni urgenti impartite alla polizia giudiziaria in seguito alla comunicazione di notizie di reato relative ai delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., nonché ai delitti, consumati o tentati, puniti con la pena massima non inferiore ad anni 10 di reclusione (eccezione fatta per quelli procedibili mediante citazione diretta a giudizio) e a quello di omicidio colposo plurimo.

O) Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Il procuratore della Repubblica e ciascun Procuratore Aggiunto nell'ambito del gruppo da lui coordinato, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini (art. 22 Circ. Procure).

P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti (*art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure*) **I criteri e le modalità di revoca sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della Circ. Procure.**

Se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal procuratore per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, ovvero se insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati assegnatari un contrasto circa le relative modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il Procuratore Aggiunto, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

Il procedimento oggetto di revoca sarà riassegnato secondo le disposizioni del presente progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza.

Nel corso delle attività di indagine – quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice – il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 361, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che senza ritardo le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza.

Il procuratore della Repubblica, laddove ritenga che la trasmissione al C.S.M. delle osservazioni formulate dal sostituto procuratore e delle proprie controdeduzioni pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente, con eventuali *omissis*, il provvedimento di revoca, provvedendo quindi all'inoltro della documentazione al C.S.M. - dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento - non appena le esigenze di segretezza siano venute meno.

Resta salva, sotto altro profilo, la facoltà in capo al sostituto assegnatario di rinunciare all'assegnazione, così come previsto dall'art. 27 della vigente Circolare. Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente nei casi elencati dall'art. 27 comma 2 della Circolare. In tale ipotesi, il sostituto ha l'onere di comunicare la propria rinuncia al procuratore della Repubblica mediante atto scritto e motivato. La rinuncia non prevede alcuna procedura di accoglimento ed il procedimento verrà riassegnato secondo i criteri previsti dal presente documento. È tuttavia onere del magistrato

rinunciante provvedere alla trasmissione – per il tramite del procuratore della Repubblica – dell’atto di rinuncia all’indirizzo del C.S.M. onde consentire al Consiglio Superiore la verifica dei presupposti di cui all’art. 27 comma 2 della vigente Circolare. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)

Il servizio di udienza (sia dibattimentale che davanti al G.I.P. - G.U.P.) viene svolto da tutti i Sostituti secondo i tempi e i modi previsti dal calendario redatto mensilmente dal Procuratore Aggiunto a ciò delegato.

Tale calendario è predisposto in modo da assicurare che, in linea di principio, la partecipazione alle udienze venga distribuita tra i vari sostituti della Procura ordinaria e della D.D.A. in parti sostanzialmente uguali, non trascurando ovviamente di considerare, al fine di soppesare in termini realistici la effettiva ponderosità dei singoli processi, anche il numero degli imputati, oltre che la gravità delle imputazioni.

In relazione alle esigenze dell’ufficio, connesse alla variabile situazione dell’organico, i Sostituti della Procura ordinaria possono essere designati, previa applicazione *ex art.* 105 d.lgs 159/2011, per la trattazione di singole udienze (anche fuori sede) relative a processi per reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. o per l’intera trattazione dibattimentale di tali processi, eventualmente anche in regime di coassegnazione con il magistrato D.D.A. che ha svolto le indagini preliminari.

I magistrati della D.D.A. partecipano tendenzialmente alle sole udienze (anche fuori sede) relative a processi per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.

Qualora le esigenze di ufficio di cui sopra lo richiedano, i Sostituti della D.D.A., tuttavia, possono essere eccezionalmente designati pure per la trattazione di singoli processi “ordinari”, quando nel ruolo d’udienza del giorno siano inseriti anche processi relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e ciò all’evidente fine di ottimizzare le limitate risorse disponibili.

Nella predisposizione del calendario mensile delle udienze si curerà, nei limiti delle concrete possibilità di realizzazione, che il magistrato che ha coordinato le indagini preliminari possa trattare, soprattutto nei procedimenti di maggiore complessità, le relative udienze preliminari e dibattimentali. Al fine di agevolare la tempestiva predisposizione del calendario mensile i Sostituti debbono attenersi ai seguenti criteri:

- a) comunicare alla segreteria delle udienze collegiali, entro il ventesimo giorno di ogni mese, gli impegni (udienze che si intendono trattare, ferie ed attività istruttorie) del mese successivo (salva, ovviamente, ogni imprevedibile ed improrogabile esigenza sopravvenuta);
- b) segnalare tempestivamente, anche dopo il giorno ventitré, ogni ulteriore udienza eventualmente fissata dopo tale data (ciò al fine di poterne tenere comunque conto nella formulazione del calendario, magari attraverso integrazioni inserite all'ultimo momento prima della sua pubblicazione);

Nel calendario mensile di cui sopra è, inoltre, prevista la figura del “*magistrato di riserva*” e, più specificamente, di “*4 sostituti di riserva*”, per la trattazione camerale e/o dibattimentale, ciascuno, dei rispettivi fascicoli, in caso di assenza del magistrato già designato o nella ipotesi di udienze preliminari o dibattimentali non tempestivamente preventivate.

Tuttavia, contingenti situazioni dell'Ufficio potranno giustificare, di volta in volta, l'affidamento dell'incarico di “riserva” ad un unico magistrato per la trattazione di ogni tipologia di fascicolo (sia della Procura ordinaria che della D.D.A.).

I Sostituti “*di riserva*” intervengono, invece, in ordine successivo (prima il Sostituto della Procura ordinaria e poi quello della D.D.A.) in caso di assenza del magistrato di turno delegato per la trattazione degli affari urgenti.

I Sostituti “*di riserva*” per il dibattimento devono tassativamente evitare di programmare od assumere (salva ovviamente ogni imprevedibile ed improrogabile necessità) impegni che possano di fatto pregiudicare o ritardare lo svolgimento del loro compito.

Ciò premesso, occorre fissare, i seguenti ulteriori criteri:

- 1) alle udienze monocratiche in relazione ai procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p. sono di regola assegnati i Vice procuratori onorari, la cui partecipazione, del resto, alla fase dibattimentale è prevista nei limiti di legge;
- 2) alle altre udienze del giudice monocratico vengono di norma assegnati i magistrati della Procura ordinaria. Agli stessi sostituti della Procura ordinaria possono essere assegnati anche alcuni procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p. per la trattazione dei quali, in relazione alla particolare gravità e delicatezza delle vicende trattate, appare più opportuno l'impiego del magistrato togato. Peraltro, una presenza più frequente dei sostituti della Procura ordinaria nelle udienze monocratiche anche per procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p. potrà essere possibile solo allorché l'organico dell'ufficio raggiunga dimensioni accettabili;
- 3) alle udienze relative a processi per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p., in caso di trasferimento del magistrato che ha svolto le indagini, sono tendenzialmente assegnati i magistrati

ugualmente competenti per la medesima area territoriale, secondo i criteri di ripartizione territoriale all'interno della D.D.A. Ovviamente per esigenze d'ufficio, riconducibili alla situazione dell'organico o all'esistenza di ragioni di connessione, tali udienze possono essere trattate da magistrati della D.D.A. "competenti" per altre aree territoriali, ferma rimanendo la possibilità - come già sopra rilevato - di applicare *ex art. 105 d.lgs.159/2011* anche Sostituti della Procura ordinaria;

- 4) davanti al Giudice di pace le funzioni di P.M. sono sempre svolte dai Vice procuratori onorari;
- 5) davanti al Magistrato di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero sono svolte dai Sostituti della Procura ordinaria;
- 6) alle udienze civili collegiali sono assegnati i Sostituti della Procura ordinaria, mentre alle altre, in composizione monocratica, sono di regola assegnati i Vice procuratori onorari.

R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (*art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure*)

Allo scopo di favorire l'interscambio delle funzioni ed aumentare il livello di professionalità dei magistrati si prevede che, fermo restando l'invalidabile limite decennale di temporaneità dell'esercizio delle medesime funzioni giudiziarie previsto dalla legge, sia consentito ai Sostituti il passaggio da un Dipartimento all'altro.

Al tempo stesso, al fine di garantire la funzionalità dei singoli Dipartimenti, oltre che una adeguata formazione nelle materie di loro competenza, si reputa tendenzialmente necessaria la permanenza dei sostituti procuratori, in ciascun dipartimento, per un periodo minimo di due anni, estensibile fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio. Tale periodo deve considerarsi applicato ai magistrati che abbiano fatto domanda di assegnazione al dipartimento; per i magistrati assegnati d'ufficio al dipartimento, la permanenza minima deve essere intesa nel termine di un anno.

Il periodo minimo di permanenza decorre dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso del dipartimento e deve essere decorso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello.

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizia di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

Dovranno essere trattati, con precedenza assoluta, i procedimenti di seguito elencati:

1. procedimenti previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;
2. procedimenti nel corso dei quali è stata depositata richiesta di misure cautelari personali per i reati indicati all'art. 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.

Dovranno altresì essere trattati, con priorità, i procedimenti di seguito elencati:

3. procedimenti riguardanti delitti per i quali sia prevista pena edittale superiore nel minimo ad anni due e nel massimo ad anni sei, e per i quali possa ragionevolmente prevedersi l'irrogazione di una pena superiore ad anni 3;
4. procedimenti relativi ai delitti di omicidio colposo, nonché quelli concernenti i delitti di lesioni personali colpose derivanti da colpa professionale o infortunio sul lavoro;
5. procedimenti relativi a misure di prevenzione patrimoniali di cui all'art. 16 d. lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 34 ter del medesimo decreto, inserito dalla legge n. 161/2017;
6. procedimenti relativi a reati edilizi e di lottizzazione abusiva, ove sia stata emessa - e penda - misura cautelare reale.

Con riferimento a precedente punto 5), per la trattazione delle misure di prevenzione si deve tenere conto dei sotto indicati criteri:

1. tra le misure di prevenzione patrimoniali – che, ai sensi dell'art. 34-ter del codice antimafia, vanno trattate prioritariamente rispetto a quelle personali - vanno privilegiate le fattispecie tipizzate alle lettere a), b) e d) dell'art 4 (richiamato dall'art. 16) del *codice antimafia* nonché quelle indicate nella lettera i-bis) della medesima norma quando, in tale ultimo caso, si sia dato luogo a rilevanti accumulazioni patrimoniali;
2. tra le misure di cui al punto precedente, va assicurata ulteriore priorità a quelle aventi ad oggetto beni di particolare valore e/o rilievo ovvero che si rivelino *ex se* pericolosi o che possano essere dispersi od occultati;
3. le indagini per le fattispecie suddette vanno definite entro due anni decorrenti dall'iscrizione del procedimento nel registro di cui all'art. 81 del codice antimafia;
4. i Sostituti informeranno tempestivamente il Procuratore Aggiunto, che nei casi di maggiore rilievo informerà il Procuratore della Repubblica, della mancata definizione, nei termini suindicati, dei procedimenti di cui ai punti precedenti.

5. va assicurata la massima sollecitudine nel compiere gli adempimenti relativi alla trattazione delle udienze aventi ad oggetto sequestri di prevenzione rientranti tra i criteri di priorità stabiliti nel presente provvedimento e/o dal Tribunale;
6. i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali vanno comunque trattati senza ritardo quando la pericolosità prevista alle lettere a), b), d), i-ter) dell'art. 4 del *codice antimafia* riguarda soggetti liberi o il cui stato detentivo sia prossimo a cessare.

1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)

Al fine di rappresentare i dati concernenti i flussi e le pendenze dell'ultimo biennio, può farsi richiamo integrale alla relazione redatta dal Presidente della Commissione Flussi del Distretto in data 7.10.24 (Cfr allegato).

In essa, in sintesi, si evidenzia come sia stata registrata una sensibile riduzione delle pendenze: nello specifico, si è passati da 19.056 procedimenti pendenti a “modello 21” alla fine dell'anno 2021 a 16.555 pendenze (sempre con riferimento a procedimenti iscritti a carico di soggetti noti) presenti alla fine del 2024.

Come confermato dall'analisi dell'indice di ricambio (*Clearance rate*), che fornisce un dato indicativo della capacità di definizione dei procedimenti, ed a fronte – più precisamente – di un valore pari ad 1,1 nel biennio 2023/2024 (dopo che, nel biennio precedente, si era registrato un valore pari ad 1 e nel biennio ancora antecedente un valore inferiore all'unità), può segnalarsi un innalzamento complessivo della produttività dei magistrati dell'Ufficio nel periodo in esame.

Anche l'indicatore concernente il cd. *disposition time*, ossia la durata prognostica dei procedimenti, consegna dati in sensibile calo.

Sempre più esiguo è il numero di procedimenti per i quali è stata formulata una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato ipotizzato.

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

L'Ufficio si propone di evadere progressivamente il (basso) arretrato pendente, sì da limitare al massimo il ricorso ai criteri di priorità e procedere alla trattazione dei procedimenti secondo l'ordine di sopravvenienza.

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria (art. 4 co. 4 Circ. Procure)

I principi organizzativi adottati al fine di assicurare la più celere definizione dei suindicati procedimenti possono di seguito sintetizzarsi:

- priorità ai procedimenti per i quali si ritenga di esercitare l'azione penale, rispetto a quelli per i quali si ritenga di chiedere l'archiviazione, fatta eccezione per i procedimenti nei quali sussista specifico interesse della persona offesa ad opporsi, quali ad esempio, omicidio colposo, lesioni colpose, estorsione, usura, pedofilia e pedopornografia ed altri da individuare in concreto, con provvedimento adeguatamente motivato;
- nello spirito del più rigoroso rispetto dei criteri di priorità di trattazione dei procedimenti si inserisce la disciplina dell'istituto dell'avocazione di cui all'art. 412/1 c.p.p., che impone di disciplinare le modalità di comunicazione tra i Sostituti ed il procuratore della Repubblica in ordine ai procedimenti suscettibili di avocazione ex art. 412/1 c.p.p.

Ciascun Sostituto procuratore trasmetterà al procuratore della Repubblica, nell'ultima settimana di ogni mese, un elenco dei procedimenti iscritti a mod. 21 pendenti, per i quali, entro il mese successivo, è in scadenza il termine massimo (non più prorogabile) di durata delle indagini preliminari.

Nel caso di procedimenti iscritti per più indagati e/o per più imputazioni si specificherà la data di scadenza delle indagini per ciascuna imputazione e per ciascun indagato.

In caso di connessione o collegamento investigativo, si farà anche riferimento alla scadenza relativa all'ultima iscrizione, seppure non imminente.

I procedimenti da elencare sono quelli "a trattazione prioritaria" indicati nell'art. 132 bis c.p.p. (ad eccezione dei delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, per i quali è prevista una specifica disciplina) e le fattispecie di omicidio colposo per colpa medica, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni di enti pubblici indicati nel documento organizzativo dell'Ufficio.

Nell'elenco, per ciascun procedimento, dovrà essere indicato:

- se ne prevede la definizione entro la scadenza dei termini in caso di indagini complete o il cui completamento è imminente;
- se è stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
- se è stato emesso avviso ex art. 408 c.p.p.;
- se è in fase di stesura richiesta di misura cautelare personale o reale;
- se è pendente richiesta di misura cautelare personale o reale, richiesta di incidente probatorio;
- se le indagini sono incomplete; in quest'ultimo caso, si preciserà se si è in attesa di espletamento

- di una delega di indagini, di una informativa conclusiva meramente riepilogativa di attività di indagine svolta tempestivamente, di deposito di una c.t.u.;
- in quest'ultimo caso, si preciserà se la persona offesa ha chiesto di essere informata della richiesta di archiviazione.

All'esito della consultazione dell'elenco, il procuratore della Repubblica valuterà, con il Procuratore Aggiunto competente per materia e con il Sostituto procuratore titolare dei procedimenti, in concreto, i tempi di definizione del singolo procedimento, assumendo le conseguenti determinazioni in ordine all'informativa al Procuratore Generale *ex art. 412/1 c.p.p.*

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

A) Misure organizzative funzionali a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale e la completezza delle indagini (*art. 3 co. 1 Circ. Procure*)

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Quanto alla gestione dei rapporti con le Sezioni di Polizia Giudiziaria, tutti gli affari concernenti le Sezioni di Polizia Giudiziaria, cui sono assegnate complessivamente 261 unità, sono delegati ad un Procuratore Aggiunto che, di concerto con il procuratore della Repubblica, mediante continue interlocuzioni con il Dirigente Amministrativo e i Responsabili delle Sezioni, affronta le questioni logistiche e le problematiche tecnico giuridiche relative, tra l'altro, alla qualifica del procuratore della Repubblica quale datore di lavoro degli appartenenti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria.

Quanto alla gestione dei rapporti con i servizi di polizia giudiziaria presenti sul territorio, la stessa è operata direttamente dal procuratore della Repubblica, anche mediante l'emanazione, ove si renda necessario, di apposite direttive, nonché attraverso riunioni periodiche con i responsabili dei predetti servizi, che possono ove necessario essere indette anche dai Procuratori Aggiunti su temi di competenza delle unità organizzative da loro coordinate.

Quanto, infine, alla gestione dei rapporti con il personale amministrativo, la stessa è operata direttamente dal procuratore della Repubblica, anche mediante l'emanazione di apposite circolari, nonché attraverso riunioni indette di regola con cadenza settimanale con il Dirigente Amministrativo.

Riunioni con il Dirigente Amministrativo possono ove necessario essere indette, d'intesa o su delega del procuratore della Repubblica, anche dai Procuratori Aggiunti su temi relativi alle deleghe

di natura amministrativa loro conferite.

2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale

Le interlocuzioni con il Presidente del Tribunale verranno attuate non solo attraverso le modalità previste dalla circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di Procura del 3 luglio 2024, ma anche mediante diretta e costante interlocuzione con il procuratore della Repubblica su problematiche di carattere generale, anche al fine di individuare prassi virtuose e di provvedere, ove necessario, alla stipula di appositi protocolli.

3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

Le interlocuzioni con l'avvocatura verranno attuate mediante diretta e costante interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su problematiche di carattere generale, anche al fine di individuare prassi virtuose e di provvedere, ove necessario, alla stipula di appositi protocolli.

Lo stesso dicasi per le interlocuzioni con le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio, che potranno essere delegate per singole questioni, ove necessario, ai Procuratori Aggiunti.

B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni sia in materia penale che in materia civile (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

Le interlocuzioni con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni verranno attuate non solo attraverso le modalità previste dalla circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di Procura del 3 luglio 2024, ma anche mediante diretta e costante interlocuzione con il Procuratore della Repubblica su problematiche di carattere generale, anche al fine di individuare prassi virtuose e di provvedere, ove necessario, alla stipula di appositi protocolli.

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

A) Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure)

1. Le competenze della D.D.A.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo si occupa oltre che dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., anche - pur trattandosi di materia attribuita dal legislatore al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto (ove si consuma il delitto o, per il caso delle misure di prevenzione, dimora la persona) e non alla D.D.A. - dei delitti in materia di terrorismo di cui all'art 51 comma 3-*quater* c.p.p. unitamente ai delitti di cui all'art. 371-*bis* comma 4-*bis* c.p.p., nonché dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione relative a *pericolosità qualificate* in tema di fenomeni mafiosi o terroristici.

Per tali settori, diversi dunque dallo stretto ambito dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., infatti, si ritiene opportuno, per le ragioni che meglio si evidenzieranno più avanti, avvalersi della esperienza dei magistrati della D.D.A. (ferma restando la possibilità di co-assegnare tali procedimenti, penali e di prevenzione, a magistrati della Procura ordinaria secondo i criteri generali).

2. L'organico della D.D.A.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è composta dal procuratore della Repubblica, che ne riserva a sé la direzione, il coordinamento e l'organizzazione, e, a pieno organico, da tre Procuratori Aggiunti quali "magistrati collaboratori del Procuratore" nonché da 21 magistrati.

In proposito l'art. 30 della circolare C.S.M. in vigore prevede la possibilità di deroga motivata alla soglia prevista nel massimo di di ¼ dei sostituti in organico. Tale deroga è imposta dalla specialissima situazione del territorio nel quale opera la DDA di Palermo, essendo i circondari di Palermo, Trapani ed Agrigento sedi storiche della presenza dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra. In relazione a tale dato storico - nonché al numero dei soggetti indagati e processati (che non corrisponde per nulla al mero dato statistico dei procedimenti

pendenti) ed alla complessità dei procedimenti per numero di indagati/imputati, numero delle imputazioni, loro complessità, complessità del tipo di indagini e necessità di costante e non occasionale direzione/coordinamento della polizia giudiziaria, particolarmente specializzata nella materia nonché di coordinamento con altre Direzioni Distrettuali Antimafia, per materie connesse e collegate – si impone un organico diverso e superiore rispetto a quello ordinariamente previsto dalla circolare in argomento.

3. L'organizzazione della D.D.A.

L'organizzazione resta imperniata sui seguenti collaudati criteri e principi:

- gli incarichi di direzione e coordinamento della D.D.A. sono riservati in via esclusiva al procuratore della Repubblica che ha la responsabilità di assicurare il coordinamento delle indagini e lo scambio delle informazioni come previsto dall'art. 102 d.lgs 159/2011;
- la D.D.A. è suddivisa in tre Sezioni territoriali riguardanti, rispettivamente, le aree di Palermo, Agrigento e Trapani (Sezione 1: *Palermo e provincia*; Sezione 2: *Trapani e provincia*; Sezione 3: *Agrigento e provincia*) entro cui sono distribuiti i 21 Sostituti; tuttavia l'assegnazione ad una Sezione deve ritenersi come una indicazione tendenziale che potrà essere modificata - con l'eventuale spostamento di un magistrato da un gruppo all'altro, previo interpello, con la procedura dei provvedimenti di attuazione propri della D.D.A. - in relazione alle esigenze delle indagini ed ai carichi di lavoro;
- nel coordinamento delle tre Sezioni, il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei tre Procuratori Aggiunti, ognuno per la singola articolazione interna della D.D.A.; collaborazione che si rivela assolutamente necessaria in relazione al numero assai elevato di procedimenti di grande - o addirittura eccezionale - complessità trattati.

Tale schema organizzativo, già sperimentato e collaudato e che si è rivelato particolarmente efficace, si fonda sulla constatazione del fatto, confermato anche dalle più recenti indagini, che l'associazione mafiosa Cosa nostra conserva inalterata la sua struttura mandamentale sicché è necessario promuovere e consentire una visione approfondita e di insieme sulle dinamiche di ogni contesto ambientale.

Tuttavia, la ripartizione di competenze tra le Sezioni territoriali non va intesa in modo rigido poiché Cosa nostra rimane una organizzazione unitaria in cui le diverse componenti distribuite sui territori dialogano tra di loro.

Pertanto, se da un lato, il coordinamento delle indagini, anche con riguardo agli aspetti relazionali tra i nuclei criminali nei vari territori, rimane assicurato dalla figura del procuratore della Repubblica quale responsabile della D.D.A. e dei magistrati collaboratori, nonché dalle periodiche

assemblee generali della D.D.A. (vedi *infra*), dall'altro lato, è possibile la co-assegnazione di singoli procedimenti a sostituti assegnati a diverse Sezioni (per i casi in cui ciò risulti opportuno per il migliore svolgimento delle indagini con propagazioni in più aree territoriali).

4. Le “competenze” delle singole Sezioni territoriali della DDA.

I magistrati componenti la D.D.A. sono organizzati in tre gruppi di lavoro, cioè tre Sezioni territoriali a cui è attribuita una specifica competenza su tutti i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso e comunque su tutti i delitti di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. (comprensivi, quindi anche del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990) che interessano le predette aree criminali predeterminate.

Inoltre, anche al fine di bilanciare il carico di lavoro tra le tre Sezioni, ai gruppi di lavoro relativi ai territori di Trapani e Agrigento sono attribuite le seguenti ulteriori competenze.

La Sezione 2 (Trapani e provincia) si occupa anche di tutte le misure di prevenzione antimafia riguardanti il distretto, quindi indipendentemente dall'area geografica interessata, con possibilità di co-assegnare detti procedimenti ai Sostituti D.D.A. del territorio di riferimento (oltre che, ove occorra, ai Sostituti dell'ordinario qualora sia necessario avvalersi delle loro specifiche competenze).

L'assegnazione della trattazione di tali misure di prevenzione alla D.D.A. appare necessaria sia per avvalersi delle competenze in materia dei sostituti della D.D.A., sia ai fini del coordinamento con i procedimenti e processi penali pendenti per le materie di cui all'art. 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. e al fine di pervenire, ove possibile, all'esecuzione congiunta delle ordinanze cautelari personali e reali e dei decreti di sequestro di prevenzione.

La Sezione 3 (Agrigento e provincia) si occupa anche dei reati in materia di tratta e immigrazione, nonché di terrorismo e di *cybercrime*, commessi sull'intero territorio del distretto.

Quanto alla materia della tratta e dell'immigrazione, si ritiene opportuno e proficuo assegnarla (per i reati rientranti nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.) a tale Sezione in considerazione del fatto che il maggior numero di sbarchi di migranti si verifica nel territorio agrigentino e che, pertanto, i Sostituti D.D.A. assegnati a tale area territoriale hanno maturato, oltre che una approfondita conoscenza di quel contesto, anche, e soprattutto, una ampia specializzazione su tali peculiari fenomeni criminali.

Quanto al terrorismo e al *cybercrime*, innanzitutto si ritiene di trattare congiuntamente le due materie per gli stretti collegamenti spesso esistenti tra esse. Inoltre si ritiene opportuno avvalersi, per lo svolgimento delle relative indagini, dell'esperienza dei magistrati della D.D.A. assegnati all'area territoriale di Agrigento i quali, non solo sono specializzati nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata, ma si interfacciano costantemente (già con la materia della tratta e dell'immigrazione) con le dinamiche investigative internazionali. Sullo specifico punto, del resto, si è ritenuto di optare per un modello che tenesse conto dell'esiguo numero di procedimenti in materia

di terrorismo e di una piena integrazione della materia con quella ordinariamente attribuita alla D.D.A. I magistrati componenti del gruppo sono soggetti a verifica biennale ai sensi dell'art. 102 d.lgs, 159/2011 ed in tale sede è possibile per il Procuratore della Repubblica procedere anche alla verifica del contributo individuale dagli stessi offerto ed alla verifica dei risultati anche in materia di indagini antiterrorismo (giusta risoluzione 16 marzo 2016 del CSM).

Con riferimento alle indagini relative alla ricerca dei latitanti restano attribuite al gruppo di lavoro competente per l'organizzazione o area criminale alla quale risultano appartenere i medesimi, sotto il diretto coordinamento del procuratore della Repubblica.

Le indagini per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), se non riconducibili ad alcuna delle organizzazioni criminali di cui ai settori di affari sopra indicati, vengono assegnate dal procuratore della Repubblica in modo da perequare i carichi di lavoro tra i Sostituti.

5. I sostituti procuratori della D.D.A.

I magistrati designati a far parte della D.D.A. vengono assegnati al gruppo di lavoro individuato dal procuratore della Repubblica sulle base delle esigenze di servizio tenendo conto, ove possibile, delle manifestate preferenze.

Il passaggio dal gruppo di appartenenza ad altro diverso, tranne che in casi particolari, non può essere richiesto prima del decorso di due anni dalla assegnazione al gruppo di lavoro di provenienza e presuppone che vi sia una vacanza - o comunque una reciproca disponibilità - nel gruppo di lavoro richiesto.

Ai Sostituti addetti alla D.D.A. vengono assegnati esclusivamente i procedimenti di competenza della stessa D.D.A., esclusa ogni assegnazione di procedimenti della Procura ordinaria, fatta eccezione per i procedimenti in materia di misure di prevenzione antimafia e di terrorismo e di *cybercrime*, nonché della partecipazione ai turni.

I magistrati che hanno condotto l'indagine seguiranno, compatibilmente con le disponibilità dell'ufficio, il procedimento anche nella fase dibattimentale e si occuperanno in quella fase soltanto di processi della D.D.A.

I Sostituti, oltre che con il procuratore della Repubblica, si relazionano con il magistrato collaboratore di riferimento del settore territoriale di cui fanno parte, al fine di consentirgli di svolgere le specifiche funzioni di collaborazione attribuite allo stesso dal protocollo organizzativo e dalle circolari interne.

È fatto obbligo ai magistrati della D.D.A. di informare direttamente e con immediatezza il procuratore della Repubblica e, qualora sia irraggiungibile, il magistrato collaboratore di riferimento,

di tutti gli omicidi – consumati o tentati - e di ogni altro fatto che presenti carattere di gravità per modalità attuative, qualità e numero di persone coinvolte e per il prevedibile rilevante impatto che potrebbe determinare nell'opinione pubblica. In tale ambito rientrano il coinvolgimento nelle indagini - e le eventuali iscrizioni- di pubblici amministratori, politici, soggetti istituzionali e qualsiasi altro soggetto di particolare rilievo sociale in ragione dell'attività svolta.

Analogo obbligo di informazione sussiste in ordine ai più significativi sviluppi delle indagini in corso (ivi comprese richieste di misure cautelari o fermi in fase di elaborazione) che possano interessare l'intera D.D.A. in relazione all'evoluzione delle strategie e dei rapporti tra i gruppi criminali mafiosi operanti nel Distretto. In tale ultimo contesto rientrano le notizie in merito a nuovi aspiranti collaboratori di giustizia e quelle relative ad emergenze processuali ed investigative che coinvolgano la competenza di altri uffici.

6. Le assemblee generali della D.D.A.

Ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, vengono effettuate assemblee generali della D.D.A. sulla base di un ordine del giorno stilato dal procuratore della Repubblica ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Procuratore Aggiunto vicario qualora componente della DDA.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, provvederà il secondo Procuratore Aggiunto, in ordine di anzianità, qualora componente della DDA, ed in subordine, in caso di assenza o impedimento di tutti i magistrati collaboratori, il sostituto più anziano della DDA.

Tali riunioni assolvono allo scopo di assicurare la circolarità delle notizie riguardanti le indagini ed i procedimenti in corso, stabilire criteri uniformi di interpretazione ed applicazione della normativa processual-penalistica che interessa il settore dei procedimenti penali di cui all'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p., e sono, altresì, funzionali a garantire uniformità di indirizzo nello svolgimento delle indagini e nei rapporti con la Polizia Giudiziaria.

A tali riunioni normalmente partecipano i magistrati della D.D.A. e tutti i Procuratori Aggiunti, con la presenza facoltativa del o dei magistrati delegati della D.N.A. È possibile, per esigenze investigative, che vengano convocati i magistrati della Procura ordinaria.

Ferme restando le prerogative attribuite al Procuratore della Repubblica dalla legge, le opinioni espresse dalla assemblea della D.D.A. dovranno essere tenute nella debita considerazione da parte dei magistrati assegnatari dei procedimenti oggetto di valutazione comune (in quanto coinvolgenti l'ufficio nel suo complesso) ai fini delle iniziative processuali che intendono intraprendere. Di ogni riunione della D.D.A. è redatto verbale.

7. I rapporti con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con il magistrato delegato al collegamento investigativo

Al fine di consentire al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo l'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 371 bis c.p.p., occorre fornire, anche per il tramite del magistrato delegato per il coordinamento investigativo, le notizie e le informazioni richieste –ivi comprese quelle in materia di misure di prevenzione e di terrorismo - e quelle riguardanti i fatti di maggior rilievo penale, allorché siano stati acquisiti concreti elementi investigativi.

Al medesimo scopo va curato il sollecito inserimento degli atti di indagine nella banca dati SIDDA-SIDNA.

Poiché i rapporti con il P.N.A.A. costituiscono prerogativa del Procuratore distrettuale (che può avvalersi della collaborazione dei magistrati collaboratori) il compito di trasmettere tali atti viene assolto da quest'ultimo.

Il magistrato di collegamento della D.N.A. ha facoltà di partecipare alle assemblee della D.D.A. della cui fissazione, pertanto, deve avere preventivo avviso.

Nel caso di trasmissione alla D.N.A. – o ad altre Procure distrettuali - di notizie, informazioni od atti di indagine non ancora utilizzati per richieste di misure cautelari, l'utilizzazione processuale di tale documentazione può essere subordinata alla "*previa intesa*" anche se già inserita in banca dati SIDDA-SIDNA.

B) Magistrati assegnati alla D.D.A (art. 30 Circ. Procure)

	MAGISTRATI COMPONENTI D.D.A.	Funzione nel gruppo	Data di designazione	
	De LUCIA Maurizio	Procuratore	15/10/2022	
	SABELLA Marzia	Procuratore Agg.	4/7/2017	
	DEMONTIS Sergio	Procuratore Agg.	5/5/2023	
	PICOZZI Annamaria	Procuratore Agg.	26/10/2023	
1	ANTOCI Giovanni	Sostituto	17/5/2021	
2	BETTIOL Luisa	Sostituto	29/01/2024	
3	BRANDINI Giacomo	Sostituto	20/02/2023	
4	BRUCOLI Bruno	Sostituto	20/10/2017	
5	CAMILLERI Claudio	Sostituto	05/10/2015	
6	DESSI' Francesca	Sostituto	10/10/2018	
7	FUSCO Andrea	Sostituto	29/01/2024	
8	LA CHIOMA Federica	Sostituto	20/02/2023	
9	MALAGOLI Caterina	Sostituto	04/12/2024	
10	MAZZOCCO Francesca	Sostituto	02/11/2021	
11	PADOVA Pierangelo	Sostituto	23/02/2018	
12	RIGHI Giorgia	Sostituto	20/02/2023	
13	TICINO Maria Pia	Sostituto	04/12/2024	
14	SPEDALE Gaspare	Sostituto	05/10/2015	

C) Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure)

Come detto, l'unità competente in materia antiterrorismo costituisce un'articolazione interna della D.D.A. (e in particolare della Sezione 3) per le ragioni meglio esplicitate nei paragrafi precedenti.

D) Struttura della D.D.A.

1. Direzione della D.D.A. (art. 34 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica riserva a sé la direzione, il coordinamento e la organizzazione della D.D.A., pertanto allo stesso competono, innanzitutto, l'esame delle comunicazioni di notizie di reato e le decisioni inerenti alle iscrizioni degli indagati e l'assegnazione dei procedimenti.

In considerazione delle dimensioni dell'Ufficio e del carico di lavoro complessivo e specifico, l'esame preliminare delle comunicazioni di notizia di reato potrà essere svolto dal Procuratore Aggiunto collaboratore, competente per lo specifico settore, che proporrà al Procuratore l'iscrizione e l'assegnazione delle informative (salva ogni sua diversa valutazione finale).

E' in facoltà del Procuratore distrettuale co-assegnare a sé medesimo tutti i procedimenti che sono caratterizzati da particolare gravità e rilevanza ed autoassegnarsi in via esclusiva tutti quei procedimenti che possono agevolmente essere definiti – senza che sia necessario svolgere alcuna particolare attività di indagine- con richiesta di archiviazione al G.I.P. (mod. 21 e 44), ovvero con archiviazione amministrativa (mod. 45 e 46) od ancora mediante trasmissione per competenza ad altra autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare un efficace impulso e coordinamento all'attività della D.D.A. e di tutto l'Ufficio, il procuratore della Repubblica si riserva di intervenire agli interrogatori dei collaboratori di giustizia, anche se non assegnatario dei relativi fascicoli.

Il procuratore della Repubblica tratta tutti gli affari connessi alla attività della D.D.A. tra cui, in particolare, le pratiche in materia di collaboratori di giustizia e i provvedimenti in materia di art. 41-*bis* ord. pen.

Per quanto riguarda la disciplina delle prerogative del procuratore della Repubblica in materia di visti, assenti scritti, turni D.D.A., intercettazioni ed attività ad esse assimilabili ed alle restanti attività di direzione ed organizzazione della D.D.A., si rimanda alle disposizioni stabilite negli appositi paragrafi del presente progetto organizzativo.

2. Eventuale articolazione in più unità di lavoro e indicazione dei procuratori aggiunti cui è affidata la relativa direzione e coordinamento delle indagini (art. 32 Circ. Procure)

Come detto, la D.D.A. di Palermo è suddivisa in tre articolazioni interne per il cui coordinamento il procuratore della Repubblica si avvale, per ciascuna di esse, di un Procuratore Aggiunto, nominato quale magistrato collaboratore di riferimento, secondo le procedure previste dalla vigente Circolare (artt. 9 e 31).

Attualmente per tali articolazioni, sono stati nominati i seguenti Procuratori Aggiunti:

Sezione 1 (Palermo e provincia): dott.ssa Marzia Sabella;

Sezione 2 (Trapani e provincia): dott.ssa Annamaria Picozzi;

Sezione 3 (Agrigento e provincia): dott. Sergio Demontis.

3. Funzioni di direzione e coordinamento delegate ai procuratori aggiunti (art. 32 Circ. Procure)

I magistrati collaboratori di riferimento sono titolari dei procedimenti penali loro assegnati dal procuratore della Repubblica e svolgono funzioni di collaborazione con quest'ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle unità territoriali di lavoro in cui è articolata la D.D.A. fungendo da riferimento per i sostituti assegnati al settore di cui essi stessi fanno parte.

Ciascuno di loro, nell'ambito dello specifico settore territoriale in cui è stato inserito, svolge le seguenti attribuzioni:

- verifica la puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Procuratore distrettuale per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria ed assicura la completezza e la tempestività dall'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, al tal fine, a segnalare al Procuratore distrettuale eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- propone la co-assegnazione di procedimenti al Procuratore distrettuale;
- riferisce al Procuratore distrettuale sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino il magistrato collaboratore, anche al fine di proporre l'apertura di nuovi procedimenti e di nuovi filoni di indagine;
- assicura uniformità di indirizzo nella conduzione delle indagini promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati nella unità nella quale sono inseriti;
- appone i visti sulle richieste iniziali o decreti urgenti di intercettazione, telefonica, telematica, ambientale (o altra attività consimile) ovvero, ancora, sulle richieste dalla p.g. nonché sulle richieste di proroga delle intercettazioni e sul registro delle videoriprese secondo i criteri previsti dalla apposita circolare.

- esamina le richieste di misura cautelari ed i provvedimenti di fermo e vi appone il visto; qualora non concordi con il titolare del procedimento che ha redatto il provvedimento cautelare, sottopone le sue valutazioni al Procuratore della Repubblica che decide dopo aver consultato il magistrato assegnatario del fascicolo;
- in caso di assenza o di impedimento del Procuratore distrettuale, dispone le iscrizioni e le assegnazioni ed inoltre appone i “visti” relativi alle definizioni dei procedimenti penali e gli “assensi scritti” relativi alle richieste di misure cautelari ed ai fermi, secondo i criteri previsti in materia dal protocollo organizzativo e dalle circolari dell’Ufficio.

E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti

1. L’assegnazione dei procedimenti ai magistrati della D.D.A.

L’assegnazione dei procedimenti per gli affari non urgenti della D.D.A. deve essere effettuata dal procuratore della Repubblica ai magistrati destinati al settore territoriale in cui sono stati commessi i reati per cui si procede (o delle materie), secondo un criterio di rotazione ed in modo da garantire un sostanziale equilibrio del carico di lavoro.

In particolare, si può stabilire, in base ad un ordine decrescente di anzianità, il criterio di rotazione di 10 o 15 giorni per ciascun Sostituto (a seconda del numero dei magistrati inseriti nell’area territoriale di riferimento).

Ovviamente, si deve tenere sempre conto, ai fini della individuazione del Sostituto “competente” della D.D.A., della data del deposito della notizia di reato o di altro atto assimilabile.

È evidente che il riferimento è fatto a notizie di reato da iscrivere *ex novo*, poiché quando l’iscrizione nasce da stralci di atti con apertura di altri fascicoli il nuovo procedimento rimane tendenzialmente assegnato al magistrato - o ai magistrati - titolare/i del procedimento *a quo*.

Deve essere tendenzialmente privilegiato il criterio della co-assegnazione a più magistrati della D.D.A. per quei procedimenti che sono caratterizzati da particolare complessità in ragione del numero degli indagati e della natura delle imputazioni o comunque quando sussistano ragioni di connessione tra procedimenti.

2. La co-assegnazione dei procedimenti ai magistrati non D.D.A.

Il procuratore della Repubblica procederà secondo le previste procedure, con decreto motivato e sentendo i Procuratori Aggiunti interessati, alla co-assegnazione dei procedimenti D.D.A. ai

magistrati della Procura ordinaria quando, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della vigente Circolare del CSM, vi è la necessità di:

- disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A. (come nel caso di reati *specializzati* aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.);
- di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro, specie in presenza dell'attuale carenza di organico della D.D.A.;
- di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini poi divenute di competenza della D.D.A.

Nei primi due casi, l'individuazione del magistrato co-assegnatario avverrà, dandone atto nel suddetto decreto, tenuto conto delle specifiche professionalità ed attitudini di ciascuno ma, al tempo stesso, assicurando ad ogni Sostituto pari opportunità di accesso.

A tali fini, la designazione avverrà secondo un meccanismo di rotazione tra i magistrati che abbiano manifestato la loro disponibilità a trattare procedimenti di competenza della D.D.A. (disponibilità che può essere manifestata ogni momento, senza la prescrizione di termini) tenendo conto, di volta in volta, delle specifiche competenze necessarie e dell'attuale carico di lavoro di ciascuno.

In ogni caso, viene assicurata, mediante verifica semestrale, una complessiva equa distribuzione di tali applicazioni a tutti i magistrati della Procura ordinaria che hanno offerto la loro suddetta disponibilità.

VIII. Assemblea dell'Ufficio

L'assemblea della Procura è costituita da tutti i magistrati ordinari dell'Ufficio. L'Ufficio si riunisce in Assemblea Plenaria almeno due volte all'anno, salva la necessità di convocazione prevista per le variazioni del progetto organizzativo che dovessero rendere necessarie ulteriori convocazioni.

La convocazione dell'Assemblea è a cura del Procuratore della Repubblica sentiti i Procuratori aggiunti ed è convocata con apposito o.d.g. L'assemblea può essere richiesta direttamente dai sostituti previa raccolta di 20 adesioni. Ha funzione consultiva in ordine alle problematiche legislative e giurisprudenziali; ha le funzioni previste dalla circolare 13 luglio 2024 e succ.mod. del CSM, in ordine ai criteri organizzativi ed alle questioni attinenti all'organizzazione del lavoro. In circostanze straordinarie, il Procuratore, sentiti gli aggiunti, può convocare l'assemblea plenaria con la partecipazione dei Vice-Procuratori Onorari. Dell'assemblea è redatto apposito verbale.

IX. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

A) Esoneri

1. Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulta assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione (art. 63 Circ. Procure)

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
LA CHIOMA Federica	DDA – sez. territoriale Palermo	COMPONENTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO	40%	Riduzione del lavoro giudiziario ordinario (con esclusione dei servizi di udienza e turni) prov. 315/2024 del 2 maggio 2024
FERRARI Claudia	III DIPARTIMENTO	COMPONENTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO	40%	Riduzione del lavoro giudiziario ordinario (con esclusione dei servizi di udienza e turni) prov. 315/2024 del 2 maggio 2024
PADOVA Pierangelo	DDA – sez. territoriale Trapani	COMPONENTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO	40%	Riduzione del lavoro giudiziario ordinario (con esclusione dei servizi di udienza e turni) prov. 315/2024 del 2 maggio 2024
DE BENEDITTIS Felice	IV DIPARTIMENTO	MAGRIF	10%	Riduzione assegnazione affari, servizi udienza e turni – prov. 268/2024 dell'11 aprile 2024
DI MAGGIO Daniele	II DIPARTIMENTO	MAGRIF	10%	Riduzione assegnazione affari, servizi udienza e turni – prov. 268/2024 dell'11 aprile 2024
FUSCO Andrea	DDA – sez. territoriale Palermo	MAGRIF	10%	Riduzione assegnazione affari, servizi udienza e turni – prov. 268/2024 dell'11 aprile 2024
CARCHIETTI Antonio	IV DIPARTIMENTO	RID	40%	Riduzione assegnazione affari, servizi di udienza e turni – prov. 900/2024 del 3 dicembre 2024

A) Funzioni assegnate ai magistrati

1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario (art. 65 Circ. Procure)

FUNZIONE	MAGISTRATO	DATA	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione e provvedimento
RID	CARCHIETTI Antonio	Designazione con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 novembre 2024 , provvedimento di esonero del Procuratore della Repubblica n. 900/2024 del 3 dicembre 2024	40%	Esonero parziale dall'attività giudiziaria, nella misura del 40% del carico di lavoro in ciascuna delle attività svolte e, in egual misura, con riferimento a: assegnazione degli affari, servizi di udienza, turni.
MAGRIF	1. DE BENEDITTIS Felice 2. DI MAGGIO Daniele 3. FUSCO Andrea	Designazione con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 7 dicembre 2021 (prorogato il 9 dicembre 2024) per il dott. DE BENEDITTIS e del 5 marzo 2024 per i dott.ri DI MAGGIO e FUSCO, provvedimento di esonero per tutti del Procuratore della Repubblica n. 268/24 dell'11 aprile 2024	10%	Esonero parziale dall'attività giudiziaria, nella misura per ciascun sostituto del 10% del carico di lavoro in ciascuna delle attività svolte e, in egual misura, con riferimento a: assegnazione degli affari, servizi di udienza, turni.

2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

Nella seduta del 5 giugno 2024 il CSM nominava la dott.ssa **Spiri** per il biennio 2024/2026 per il distretto di Palermo. Con nota 6026/2024 il Procuratore comunicava al CSM il trasferimento della stessa ad altro Ufficio Giudiziario. Il referente per la formazione usufruisce della struttura organizzativa predisposta livello territoriale dalla scuola della magistratura e, come già detto, usufruisce di un percentuale di esonero pari al 10%.

3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

Allo stato nessun magistrato della Procura di Palermo risulta nell'elenco dei Componenti Sto.

4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria (artt. 71 e 72 Circ. Procure)

MAGISTRATO	PERCENTUALE DI ESONERO	PROVVEDIMENTO
LA CHIOMA FEDERICA	40%	Provvedimento di esonero a firma del Procuratore, in data 29 ottobre 2020, poi sostituito con provvedimento del Procuratore della Repubblica n. 315 del 2 maggio 2024 , con il quale si dispone, per i componenti eletti al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, (LA CHIOMA, FERRARI e PADOVA), un esonero nella misura del 40% del carico di lavoro limitatamente all'assegnazione degli affari, con esclusione della riduzione dei servizi di udienza e dei turni.
FERRARI CLAUDIA	40%	Provvedimento di esonero a firma del Procuratore, in data 29 ottobre 2020, poi sostituito con provvedimento del Procuratore della Repubblica n. 315 del 2 maggio 2024 , con il quale si dispone, per i componenti eletti al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, (LA CHIOMA, FERRARI e PADOVA), un esonero nella misura del 40% del carico di lavoro limitatamente all'assegnazione degli affari, con esclusione della riduzione dei servizi di udienza e dei turni.
PADOVA PIERANGELO	40%	Provvedimento di esonero a firma del Procuratore, in data 29 ottobre 2020, poi sostituito con provvedimento del Procuratore della Repubblica n. 315 del 2 maggio 2024 , con il quale si dispone, per i componenti eletti al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, (LA CHIOMA, FERRARI e PADOVA), un esonero nella misura del 40% del carico di lavoro limitatamente all'assegnazione degli affari, con esclusione della riduzione dei servizi di udienza e dei turni.

X. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Occorre premettere che tutti i Sostituti assegnati (inclusi i componenti della D.D.A. nella attuale situazione di carenza di organico e così come stabilito nel precedente progetto organizzativo che sotto tale profilo viene confermato) devono essere chiamati a sostenere il turno unico degli affari urgenti della Procura.

Tuttavia, l'organizzazione dei servizi di udienza e di turno dovrà tenere conto delle esigenze dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore ai sei anni.

Nel caso di magistrati genitori di un bambino di età inferiore a sei anni, è prevista una esenzione dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità dimostrata dal magistrato.

Le previsioni superiori possono essere derogate con provvedimento motivato del Procuratore che dia conto di esigenze non altrimenti garantite e rilevi l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tal caso resta comunque applicabile la misura a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.

Poiché "in ogni caso le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso" (cfr. la detta circolare), nell'ipotesi di adozione di tali meccanismi, si prevede che al magistrato esentato dal turno settimanale della Procura ordinaria debba essere assegnato un maggior numero di udienze o, in alternativa, riassegnato un maggior numero di procedimenti togliendoli dal ruolo di altri magistrati.

Inoltre, quanto alle misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati si rileva che studi e ricerche sulle organizzazioni complesse, dimostrano che il lavoro delle comunità organizzate è tanto più efficiente quanto più si viene incontro alle aspettative del Personale che vi svolge attività lavorativa e che, dunque, vanta aspettativa di poter vivere un "clima interno" sereno e partecipativo. Assicurare benessere ai lavoratori, dunque, produce motivazione, collaborazione, coinvolgimento, corretta circolazione delle informazioni, flessibilità e fiducia delle persone; tutti elementi che portano – da un lato – a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, e dall'altro ad accrescere la soddisfazione degli utenti e, in via finale, ad aumentare la produttività.

Anche la definizione spaziale influisce e – spesso – determina le modalità lavorative, il sistema delle relazioni e, più in generale, la produttività ed il benessere del singolo lavoratore.

Cosicché il monitoraggio dell'articolazione strutturale e funzionale dei locali dell'Ufficio, nonché l'indicazione del loro indice di occupazione, costituiscono elementi indefettibili per lo studio e la verifica delle condizioni di vivibilità e di benessere ambientale offerte dall'Ufficio, anche in funzione di eventuali interventi migliorati.

Partiamo, dunque, dal quadro sinottico che descrive le condizioni strutturali esistenti:

STRUTTURA	MQ LORDI	SPAZI COMUNI	DESTINAZIONI DIVERSE	MQ NETTI	STANZE TOTALI	UTENTI	STANZE OCCUPATE	UNITA' OCCUPANTI	VALORE -SPAZIO IN MQ
Palazzo di Giustizia II piano ammezzato	850 mq	250 mq	---	600 mq	32	Magistrati	10 (200 mq)	10	20 mq a persona
						Personale	22 (400 mq)	36	11,11 mq a persona
Palazzo di Giustizia II piano	1270 mq	250 mq	---	1020 mq	38	Magistrati	16 (400 mq)	16	25 mq a persona
						Personale	22 (620 mq)	86	7,20 mq a persona
Palazzo di Giustizia III piano ammezzato	1500 mq	500 mq	300 mq (3 archivi provvisori)	700 mq	62	Magistrati	17 (153 mq)	17	9 mq a persona
						Personale	45 (547 mq)	74	7,39 mq a persona
Palazzo di Giustizia III piano	1585 mq	500 mq	380 mq (3 sale consultazione - 3 archivi provvisori)	705 mq	68	Magistrati	12 (144 mq)	12	12 mq per persona
						Personale	55 (561 mq)	97	5,78 mq a persona
Palazzina M Piano terra	400 mq	100 mq	200 mq (Aula riunioni "Crescente") 10 mq armadi a parete	90 mq	9	Magistrati	---		
						Personale	9 (90 mq)	11	8,18 mq a persona
Palazzina M Piano secondo	400 mq	100 mq	40 mq (1 sala riunione) 10 mq armadi a parete	250 mq	12	Magistrati	---		
						Personale	12 (250 mq)	18	13,88 mq a persona
Palazzina N Piano terra	400 mq	100 mq	Front-Office/Casellario (accoglienza pubblico)	300 mq (di cui 170 per il pubblico)	2 saloni	Magistrati	---		
						Personale	Quota/parte dei due saloni (130 mq)	13	10,00 mq a persona
Palazzina N Piano primo	400 mq	100 mq	20 mq armadi a parete	280 mq	16	Magistrati	---		
						Personale	16 (280 mq)	28	10,00 mq a persona
Palazzina N Piano secondo	400 mq	100 mq	40 mq armadi a parete	260 mq	16	Magistrati	---		
						Personale	16 (260 mq)	28	9,28 mq a persona
Palazzina O Piano terra	400 mq	100 mq	40 mq armadi a parete 32 mq sale avvocati	228 mq	16	Magistrati	---		
						Personale	16 (228 mq)	19	12,00 mq a persona
Palazzina O Piano primo	400 mq	100 mq	40 mq armadi a parete	260 mq	16	Magistrati	---		
						Personale	16 (260 mq)	27	9,26 mq a persona
Palazzina O Piano secondo	400 mq	100 mq	40 mq armadi a parete 70 mq magazzini	190 mq	16	Magistrati	---		
						Personale	16 (190 mq)	22	8,63 mq a persona
TOTALI	8.405 mq			4.583 mq				514 unità	

La Tabella mette in evidenza elementi di criticità legati allo spazio vitale disponibile per persona. Anche per tale ragione, nell'ottica di una situazione logistica emergenziale che non sembra

volersi esaurire nell'arco di pochi mesi, l'Ufficio – di concerto con gli Uffici della Conferenza Permanente – ha intrapreso ogni sforzo per recuperare risorse allocative potenzialmente fruibili dal Personale e dai Magistrati. Così, al fine di ripristinare l'agibilità di un'ampia superficie di ambienti (mq 400 circa) già ora nella piena disponibilità di questa Procura, che potrebbe essere facilmente destinata a uffici, è stato chiesto il recupero e la messa a norma del complesso di locali ubicati al secondo piano, con ingresso sull'ambulacro centrale, più volte inseriti nei piani triennali di intervento proposti al Provveditorato alle OO.PP. e mai – di fatto – sottoposti a risanamento e recupero.

Le opere – per le quali esiste già il progetto esecutivo – dovrebbero comprendere la riqualificazione di tutti i locali con lo smontaggio completo dei tramezzi prefabbricati, la rimodulazione degli spazi, il cablaggio e la messa a norma delle reti (elettriche, dati, telefoniche), l'adeguamento dell'impianto di illuminazione e la collocazione di un nuovo impianto di climatizzazione centralizzato, attualmente fuori uso.

Microclima

Il microclima è l'insieme dei parametri fisici climatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) di un ambiente confinato, correlato più alle caratteristiche costruttive dell'ambiente stesso che alla potenza termica dissipata dalle apparecchiature presenti (es. videotermini); un microclima incongruo è spesso indicato dai lavoratori presenti in un ufficio quale principale fonte di disagio. Il microclima dei locali dell'Ufficio viene adeguato alle stagioni attraverso l'impianto di climatizzazione centralizzato, in modo da soddisfare le esigenze e la salute dei Dipendenti durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei loro tempi di permanenza in Ufficio. Con la collaborazione della Conferenza Permanente, è in fase di completamento la collocazione di nuovi climatizzatori autonomi presso le stanze dei Magistrati presenti in Ufficio anche oltre i tempi di funzionamento della climatizzazione centralizzata.

Aerazione

L'aerazione naturale non solo ha lo scopo di assicurare un adeguato ricambio d'aria per ridurre la presenza di inquinanti indoor nell'ambiente chiuso, ma serve anche a controllare il grado di umidità relativa, eliminando la condensa di vapore acqueo e riducendo il rischio della formazione di colonie batteriche e a favorire gli scambi termici convettivi ed evaporativi e quindi a permettere una migliore termoregolazione corporea negli ambienti caldi. Il ricambio di aria presso stanze e corridoi viene assicurato da un adeguato numero di finestre, peraltro da poco sottoposte a verifica strutturale. Al cambio di stagione (caldo/freddo) viene effettuata regolare manutenzione e pulizia dei filtri e delle bocchette dell'impianto centralizzato di aerazione.

In ottemperanza a quanto sancito dalla normativa specifica (Legge 11/11/1975 n° 584, D.P.C.M. del

14/12/1995, Legge 16 gennaio 2003 n. 3) è stata data piena applicazione al divieto di fumo, sono stati individuati tutti i locali ove vige tale divieto, dotandoli di apposita cartellonistica, inclusi i corridoi, le scale non esterne e i servizi igienici.

Illuminazione

Per evitare l'insorgere di stati di malessere, di problemi alla vista e di affaticamento mentale, l'illuminazione deve adeguarsi qualitativamente ad ogni tipo di operazione eseguita. Per tale ragione – considerando che le fonti di luce naturale degli uffici giudiziari, per quanto presenti, non sono sufficienti a garantire un'adeguata illuminazione, subordinata a diversi fattori tra cui l'ora della giornata, le stagioni, le situazioni meteorologiche e la stessa realizzazione architettonica del locale – Nei casi in cui è stata riscontrata una carente illuminazione naturale si è intervenuti con una corretta illuminazione artificiale. Tutti i locali e luoghi di lavoro sono stati dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata. Nella distribuzione di corpi illuminanti supplementari (piantane e lampade da tavolo), si è tenuto conto della eventuale presenza di superfici finestate e di lampade o di superfici riflettenti che potrebbero creare fenomeni di riflesso o di abbagliamento.

Arredamenti

Arredare significa organizzare lo spazio scegliendo i mobili in funzione dell'utilità e distribuirli nella posizione più opportuna, prevedendo le esigenze di movimento del Personale e garantendone l'uso senza intralci e senza che l'utilizzatore debba dover compiere sforzi inutili. Tutti i componenti di arredo acquistati dalla Procura vengono scelti selezionando tra i prodotti che rispondono alla vigente normativa UNI (standard italiani), EN (standard europei), e ISO (standard internazionali) ai cui parametri viene fatto riferimento nelle specifiche tecniche indicate all'atto della richiesta di acquisto; all'atto della consegna dei pezzi di arredo, è stata sempre – e viene tuttora – verificata la presenza dalla certificazione CE rilasciata dal produttore, nonché l'entità dei valori di formaldeide registrati per ogni tipo di arredo.

Fotoriproduttori

I fotoriproduttori sono stati posizionati nei corridoi, che costituiscono una zona ben aerata degli uffici; è stata raccomandata a tutto il Personale la chiusura del pannello copri piano durante l'utilizzo della macchina, in modo da permettere all'operatore di lavorare senza affaticamento, fastidio o danno alla vista. Dal momento che un utilizzo prolungato della fotocopiatrice può comportare la liberazione di fumi, vapori e sostanze chimiche (es. ozono) che possono essere fonte di allergie, infiammazioni agli occhi e alle vie respiratorie, tutti gli apparati di fotoriproduzione sono stati asportati da singole stanze e collocati – ove possibile – in prossimità di finestre.

Videoterminali

Sono state indicate al Personale – anche attraverso apposita documentazione consultabile sul portale WEB interno – le precauzioni che devono essere adottate in funzione dell'utilizzo sistematico o abituale di un videoterminale, con particolare riferimento agli aspetti ergonomici e sanitari ad esso connessi, al fine di prevenire l'insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici e dell'affaticamento visivo. È stato precisato che lo schermo – facilmente orientabile ed inclinabile – va posizionato frontalmente all'utilizzatore ad una distanza dagli occhi pari a 50:70 cm, con il margine superiore posto leggermente più in basso rispetto all'orizzonte ottico dell'utilizzatore. È stato suggerito di mantenere la tastiera separata dal monitor e inclinabile rispetto al piano, posizionata frontalmente al video ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 10:15cm. È stato, inoltre, spiegato che il piano di lavoro va tenuto il più possibile libero per potere agevolare la movimentazione degli arti superiori.

Sorveglianza Sanitaria

Funzionale all'accertamento dello stato di benessere psico-fisico del Personale è – certamente – la sorveglianza sanitaria, che viene – appunto – definita, ai sensi dell'art.2, comma 1 l. m d.lgs. 81/08, come: *“...insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa...”*. In questo senso, costituisce elemento indefettibile per accertare che i Lavoratori svolgano le loro funzioni e attività all'interno di un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole.

Tutto il Personale, per il quale è stato individuato un rischio, ai sensi dell'art.41 com.2° lt. b, è sottoposto a visita del Medico Competente, rispettando periodicità e scadenza, ed è sempre cura dell'Ufficio richiedere la visita per il nuovo personale immesso in servizio.

Sono, inoltre, sottoposti a visita, i Dipendenti che siano rimasti assenti dal servizio per malattia, per un periodo superiore ai 60 giorni, nonché i lavoratori che richiedano la visita rappresentando, sulla base di adeguata certificazione medica, di essere affetti da patologie che possano interferire con il servizio svolto.

In particolare, per poter meglio fare un raffronto, nel periodo dal 2023 ad oggi, sono state effettuate le visite mediche indicate nella sottostante tabella:

ANNO DI RIFERIMENTO	NUMERO VISITE MEDICHE
2023	n. 119
2024	n. 231 (al 31.12.2024)

Rischio stress lavoro-correlato

In attuazione a quanto disposto all'art.28 c.1 d.lgs. 81/08 è obbligo del Datore di lavoro effettuare, in collaborazione con il responsabile del SPP ed il Medico competente, la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

E' stato ampiamente dimostrato che l'ambiente lavorativo può avere importanti riflessi sulla vita degli individui, considerando sia il tempo che mediamente si dedica all'attività lavorativa che i risvolti di natura economica, culturale e sociale.

Seguendo le indicazioni della "Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro", questo Ufficio sta procedendo ad una prima valutazione, preliminarmente volta a rilevare indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili, cosiddetti "Eventi sentinella" quali: assenze per malattia, infortuni, procedimenti disciplinari e sanzioni, segnalazioni del medico competente che, inserite in una Check-list, evidenzieranno eventuali indicatori di un possibile rischio.

Interventi vari

I Piani di Emergenza ed Evacuazione con l'indicazione dei presidi antincendio e degli estintori sono stati affissi in tutti i locali interessati.

Tutti i locali sono dotati di estintori e armadietti di primo soccorso, dislocati in luoghi facilmente accessibili a tutti i dipendenti.

Al piano terra della Palazzina O è inoltre presente un defibrillatore, donato dal Rotary Club di Palermo e due addetti al primo soccorso hanno conseguito il patentino di soccorritore abilitato all'uso di tale strumento partecipando al relativo corso di aggiornamento.

C'è da ricordare che i locali sono sottoposti a periodica disinfestazione.

Il ritiro dei toner per stampanti e fotocopiatori viene effettuato dalla ditta DUSSMANN e, in particolare, da personale specializzato nella manipolazione di questo tipo di rifiuti.

Le stampanti in uso presso gli uffici sono dotate di filtri per le polveri sottili.

Il "Registro degli Infortuni" è in uso, depositato presso l'Ufficio del Personale.

In applicazione della legge 584/95, sono stati nominati i Funzionari incaricati di operare il controllo sul rispetto della normativa sul divieto di fumo negli uffici.

La sala-ascolto protetta per i reati da Codice Rosso

L'attenzione per il benessere e la salute psico-fisica del Personale e dei Magistrati dell'Ufficio di Procura non esclude che si nutra analoga preoccupazione per gli utenti del "servizio Giustizia" e, in particolare, per i più fragili di loro.

Per tali ragioni, presso la Procura della Repubblica di Palermo è stata allestita una apposita stanza per

le "audizioni protette" dei minori, pensata come spazio neutro, come luogo che non corrisponde all'abitazione del minore, ma neanche a una stanza/aula di un Ufficio giudiziario, seppur predisposta nella maniera più accogliente possibile.

Il progetto di realizzazione della stanza ha sfruttato la struttura originaria dell'immobile che la ospita (la Palazzina O della cittadella giudiziaria) e ha valorizzato due ambienti; uno più grande (stanza 109, di complessivi mq 24.01) progettato come un luogo accogliente e variopinto, insonorizzato, attrezzato con suppellettili e arredi semplici e colorati, ove è stata installata una rete di microfoni e telecamere nascoste e presso la quale il minore viene fatto accedere senza transitare attraverso gli uffici operativi che fanno parte della struttura, proprio per salvaguardarne la serenità e per garantire la riservatezza dell'incontro; un secondo ambiente attiguo al primo, più piccolo (stanza 105, di complessivi mq 16.17), è stato dotato di un terminale per la registrazione audio-video, collegato con microfoni e videocamere della stanza attigua, che consente di vedere, seguire e - nei casi in cui ciò sia previsto - registrare le fasi dell'intervista al minore. I due ambienti sono stati messi in comunicazione anche da un ampio vetro-specchio unidirezionale, che consente ai partecipanti collocati nella stanza-Osservatorio di seguire le fasi dell'audizione che si svolgono nell'altra stanza, senza essere visti.

La "Stanza per le audizioni protette" è stata realizzata senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione. I materiali, la loro collocazione e il loro approntamento tecnico sono stati messi a disposizione a titolo totalmente gratuito.

Palermo, 25 febbraio 2025

Il procuratore della Repubblica

Maurizio de Lucia

